

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

RESOCONTO STENOGRAFICO

84.

SEDUTA DI MARTEDÌ 31 GENNAIO 1984PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GIUSEPPE AZZARO**

INDI

DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI****INDICE**

	PAG.		PAG.
Missioni	6787		
Disegni di legge:			
(Annunzio)	6787		
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	6787		
Disegno di legge di conversione:			
(Annunzio della presentazione)	6855		
(Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento)	6855		
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione ed approvazione):			
Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, concernente disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto (1119); e delle concorrenti proposte di legge:		Armellin: Modifica dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, recante misure in materia tributaria (614); Lobianco ed altri: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente il regime speciale dell'imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli (764); Reggiani: Disposizioni limitative della facoltà di opzione per la detrazione normale dell'imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli, prevista dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1083).	
		PRESIDENTE 6788, 6792, 6797, 6798, 6800, 6801, 6802, 6803, 6805, 6807, 6808, 6809,	

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

PAG.	PAG.
6810, 6811, 6812, 6813, 6814, 6819, 6820, 6821, 6822, 6827, 6828, 6829, 6830, 6831	(582); Felisetti ed altri: Modifica delle norme sulla carcerazione preventiva e sulla libertà provvisoria (592).
ALPINI RENATO (MSI-DN) 6819	PRESIDENTE 6837, 6842, 6844, 6848, 6851, 6854, 6855
ANTONI VARESE (PCI) 6792, 6814, 6819	CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> 6855
BAGHINO FRANCESCO GIULIO (MSI-DN) 6822	CASINI CARLO (DC) 6855
BIANCHI DI LAVAGNA VINCENZO (DC) 6801, 6829	FELISETTI LUIGI DINO (PSI) 6855
CONTU FELICE (DC) 6795, 6812	GENOVA SALVATORE (PSDI) 6848, 6850
FERRARI SILVESTRO (DC) 6810	MARTINAZZOLI FERMO MINO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> 6842
GITTI TARCISIO (DC) 6811, 6812	MELLINI MAURO (PR) 6851
IANNI GUIDO (PCI) 6797	RONCHI EDOARDO (DP) 6845
MACCIOTTA GIORGIO (PCI) 6830	RUSSO FRANCO (DP) 6855
MORO PAOLO (DC) 6813, 6821, 6822	TESTA ANTONIO (PSI), <i>Relatore</i> 6837, 6854
PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) 6813, 6814	
PIRO FRANCO (PSI) 6798, 6805, 6821, 6831	Proposte di legge:
POCHETTI MARIO (PCI) 6812, 6813, 6820, 6822	(Annunzio) 6787
ROSSI DI MONTELERA LUIGI (DC), <i>Relatore</i> 6805, 6807, 6809, 6810, 6819, 6821	Interrogazioni, interpellanze e mozioni:
SARTI ARMANDO (DC) 6804, 6807	(Annunzio) 6856
TRIVA RUBES (PCI) 6810	Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
USELLINI MARIO (DC) 6829	(Sostituzione di un deputato componente) 6788
VISCO VINCENZO (<i>Sin. Ind.</i>) 6791, 6792, 6800, 6829	Corte costituzionale:
VISENTINI BRUNO, <i>Ministro delle finanze</i> 6807, 6809, 6811, 6812, 6813, 6820, 6821, 6822, 6828	(Annunzio di una sentenza) 6788
ZUECH GIUSEPPE (DC) 6802	Nomina ministeriale ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978:
	(Comunicazione) 6788
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):	Per la discussione di una mozione e per lo svolgimento di una interpellanza:
Diminuzione dei termini di custodia preventiva e nuove disposizioni in materia di concessione della libertà provvisoria (692); Spagnoli ed altri: Norme relative alla riduzione dei termini di carcerazione preventiva, alla libertà dell'imputato, ai rapporti fra pubblico ministero e giudice istruttore e alla comunicazione giudiziaria (227); Negri Antonio: Norme per la riduzione della durata della custodia preventiva e per la concedibilità della libertà provvisoria (421); Trantino ed altri: Norme concernenti la durata massima della custodia preventiva (464); Ronchi e Russo Franco: Nuove norme in materia di carcerazione preventiva, di mandato di cattura e di libertà provvisoria (492); Casini Carlo: Norme per la riduzione dei termini di carcerazione preventiva e per l'accelerazione dei procedimenti penali (549); Onorato ed altri: Nuova disciplina di carcerazione preventiva, della libertà provvisoria e della competenza penale dei pretori e dei tribunali (563); Bozzi: Norme in materia di custodia preventiva e per la tutela degli imputati detenuti	PRESIDENTE 6856
	LABRIOLA SILVANO (PSI) 6856
	VALENSISE RAFFAELE (MSI-DN) 6856
	Preavviso di votazione segreta mediante procedimento elettronico 6809
	Presidente del Consiglio dei ministri: (Trasmissione di atti) 6809
	Votazioni segrete 6814, 6821, 6822, 6831
	Votazione segreta di un disegno di legge 6831
	Ordine del giorno della seduta di domani 6856

La seduta comincia alle 11.

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 27 gennaio 1984.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Amadei, Andò, Armellin, Balzamo, Battaglia, Bellocchio, Crucianelli, Forlani, Formica, Gabbuggiani, Garocchio, Ghinami, Mattarella, Matteoli, Mora, Occhetto, Paganelli, Petrucchioli, Rizzo, Seppia, Teodori, Tesini, Trabacchi, Ventre e Vincenzi sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. In data 30 gennaio 1984 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

FINCATO GRICOLETTO ed altri: «Norme relative agli studenti stranieri in Italia» (1214).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

PRESIDENTE. In data 30 gennaio 1984

sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Ministro dei lavori pubblici:

«Strutture e compiti degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, norme relative al riscatto degli alloggi e autorizzazione all'Istituto posteografonici ad alienare il patrimonio immobiliare» (1215);

dal Ministro dei trasporti:

«Nuove disposizioni per la realizzazione del collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia e il continente» (1216).

Saranno stampati e distribuiti.

Proposta di assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, del seguente disegno di legge, che propongo alla Camera a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento:

alla II Commissione (Interni):

«Integrazione del Fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e pe-

riodica, di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416» (1121) *(con parere della I, della V e della VI Commissione)*.

Sostituzione di un deputato componente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il deputato Achille Occhetto in sostituzione del deputato Adalberto Minucci.

Annunzio di una nomina ministeriale ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina dell'ingegnere Corrado Corvi a membro del Consiglio di amministrazione del Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA).

Tale comunicazione è stata trasmessa alla XII Commissione permanente (industria).

Annunzio di una sentenza della Corte Costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettera in data 19 gennaio 1984 copia della sentenza n. 1 depositata in cancelleria il 17 gennaio 1984, con la quale la Corte ha dichiarato:

«L'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, sesto comma, dell'allegato T all'articolo 39 della legge 8 agosto 1895, n.

486, nella parte concernente la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla liquidazione delle pensioni spettanti ai dipendenti del Banco di Napoli». (doc. VII, n. 64)

Ai sensi del primo comma dell'articolo 108 del regolamento, la suddetta sentenza è inviata alla IV Commissione (Giustizia), competente per materia, nonché alla I Commissione (Affari Costituzionali).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, concernente disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto (1119); e delle concorrenti proposte di legge Armellin (614), Lobianco ed altri (764) e Reggiani (1083).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, concernente disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto; e delle concorrenti proposte di legge Armellin, Lobianco ed altri e Reggiani.

Ricordo che nella seduta di ieri si sono svolte le repliche dell'onorevole relatore e del rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

«È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, nel comma 1, lettera a) le parole: dello stesso articolo effettuate e registrate sono sostituite con le parole: dello stesso articolo effettuate, registrate;

nel comma 3, le parole: all'inizio del mese sono sostituite con le parole: all'inizio del secondo mese e le parole: fatte nello stesso mese sono sostituite con le parole: fatte nel medesimo mese.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: 5 marzo 1984, sono inserite le parole: entro la stessa data vanno eseguite le annotazioni di cui al secondo comma dell'articolo 1, in relazione alle operazioni poste in essere tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 1984.

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

ART. 7-bis — Alla tabella, allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

«ART. 21-bis. — Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia».

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano a condizione:

a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo effettuate e registrate nell'anno precedente sia superiore al dieci per cento del volume d'affari determinato a norma dell'articolo 20 dello stesso decreto, ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo am-

montare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;

b) che i dati di cui alla precedente lettera risultino da apposita dichiarazione redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La dichiarazione deve essere presentata al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente all'effettuazione della prima operazione senza pagamento dell'imposta. Per i contribuenti che assumono come ammontare di riferimento quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, la dichiarazione ha effetto, sempre che ne permangano i presupposti, per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio; la revoca deve essere comunicata all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio;

c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonché l'indicazione dell'ufficio competente nei suoi confronti, consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana, prima dell'effettuazione della operazione; la dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti.

2. La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere redatta in tre esemplari, uno dei quali, dopo l'accertamento della conformità degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario, è restituito dall'ufficio al dichiarante. La dichiarazione di cui alla lettera c), redatta in duplice esemplare, deve essere progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito regi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

stro tenuto a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e conservata a norma dello stesso articolo; gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa.

3. I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del primo comma devono annotare, in ciascun mese, nei registri di cui agli articoli 23, 24 o al secondo comma dell'articolo 39 del decreto ivi indicato ovvero nel registro di cui al precedente comma, l'ammontare di riferimento delle esportazioni utilizzabile all'inizio del mese precedente e quello degli acquisti effettuati e delle importazioni fatte nello stesso mese senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, lettera c), dello stesso decreto risultante dalle relative fatture e bollette doganali. Gli stessi contribuenti devono inviare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il mese di luglio e in allegato alla dichiarazione annuale, un prospetto delle annotazioni eseguite rispettivamente nel primo e nel secondo semestre solare redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

4. I contribuenti indicati nel comma precedente e quelli che hanno effettuato le operazioni senza pagamento dell'imposta devono in ogni caso, a partire dalla dichiarazione relativa all'anno 1984, allegare alla dichiarazione annuale l'elenco rispettivamente dei fornitori e dei clienti con i quali le operazioni stesse sono state effettuate».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (quale risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: I contribuenti, ad eccezione *fino a:* stesso periodo di riferimento; *conseguentemente, alla lettera b), sopprimere*

le parole da: Per i contribuenti che assumono *fino a:* successivo a ciascun triennio.

1. 1.

VISCO, MINERVINI.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A partire dall'anno di imposta 1984, e dal quadrimestre 1° gennaio-30 aprile, i contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, possono optare, dandone comunicazione entro il 31 gennaio, per la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta assumendo, come ammontare di riferimento per ciascun quadrimestre, i corrispettivi delle esportazioni fatte nel quadrimestre solare precedente, e a condizione che nel quadrimestre precedente sia superata la percentuale del 10 per cento del volume di affari del quadrimestre stesso così come indicato alla lettera a) del comma 1. L'opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al presente comma devono osservare gli obblighi previsti dal presente decreto per ciascun quadrimestre solare, e presentare entro il 31 gennaio, entro il 31 maggio ed entro il 30 settembre un prospetto contenente i dati delle esportazioni, del volume di affari e della percentuale di cui alla lettera a) del comma 1, relativi al quadrimestre precedente, ed utilizzati per la determinazione dei *plafond* del quadrimestre successivo, e entro il 31 maggio, il 30 settembre e in allegato alla dichiarazione annuale un prospetto delle annotazioni redatte nei singoli quadrimestri solari. I prospetti indicati devono essere conformi ad un modello approvato con decreto dal Ministro delle finanze.

1. 2.

VISCO, MINERVINI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole da «Gli stessi soggetti possono optare» fino alla fine.

Al terzo comma dello stesso articolo 8 sono soppresse le parole da «I contribuenti che fanno riferimento» fino alla fine.

1. 3.

VISCO, MINERVINI.

A questo articolo sono altresì riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I contribuenti possono optare, dandone comunicazione entro il 31 gennaio, per la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta assumendo, come ammontare di riferimento per ciascun semestre, i corrispettivi delle esportazioni fatte nel semestre solare precedente, e a condizione che nel semestre precedente sia superata la percentuale del 10 per cento del volume di affari del semestre stesso così come determinata nella lettera a) del comma 1. L'opzione ha effetto per un anno solare e qualora non sia revocata si estende di anno in anno. La revoca deve essere comunicata all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun anno. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al presente comma devono osservare gli obblighi previsti dal presente decreto per ciascun semestre solare, e presentare entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio un prospetto contenente i dati delle esportazioni, del volume di affari e della percentuale di cui alla lettera a) del comma 1, relativi al semestre precedente utilizzato per la determinazione dei *plafond* del semestre successivo, entro il 31 luglio, e in allegato alla dichiarazione annuale, un prospetto delle annotazioni redatte nel primo e nel secondo semestre solari. I prospetti indicati dovranno essere conformi ad un modello

approvato con decreto del Ministro delle Finanze. Per l'anno di imposta 1984 i contribuenti possono optare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

1. 6.

AULETA, COCCO, ANTONELLIS, BELLINI, BINELLI, IANNI, GRASSUCCI, CERRINA FERONI, OLIVI, ANTONI, TRIVA, ALINOVÌ, BELLOCCHIO, BRINA, BRUZZANI, CIOFI DEGLI ATTI, DARDINI, PIERINO, SARTI ARMANDO, UMIDI SALA.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dello stesso articolo effettuate e registrate nell'anno precedente *con le seguenti:* dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno precedente.

1. 4.

LA COMMISSIONE

Al comma 3, sostituire le parole: entro il mese di luglio *con le seguenti:* entro il 5 settembre.

1. 5.

GOVERNO

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Visco. Ne ha facoltà.

VINCENZO VISCO. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per chiarire il significato di alcuni emendamenti relativi all'articolo 1, da me presentati, e già preannunziati in Commissione: sono di natura tecnica ed avevo chiesto al ministro di assumere al riguardo informazioni presso i competenti uffici ministeriali, in quanto tali emendamenti tendono a completare la logica del provvedimento governativo, con riferimento alla possibilità di controllo sulle operazioni di importazione ed acquisto senza pagamento di IVA, nel caso di esportatori abituali.

Vigono due regimi per effettuare questa operazione. Il primo istituisce un *plafond* annuale fisso; il decreto si preoccupa di renderlo gestibile in quanto prima non lo era. L'altro regime prevede un *plafond* variabile mensilmente: il provvedimento governativo, di fatto, lo ignora, pur facendovi riferimento. Tutte le procedure, infatti, di dichiarazioni preventive, di annotazioni periodiche e successive dichiarazioni ai fini del controllo, non sarebbero applicabili al sistema con *plafond* variabile.

Il sistema è abbastanza ambiguo già adesso; potrebbe anche essere abbandonato: lo riconosceva lo stesso ministro. Ma se lo si deve mantenere, vale la pena di renderlo amministrabile e gestibile. Questi emendamenti sono tra loro collegati e non fanno altro che mantenere il sistema del *plafond* variabile, riferendolo a periodi per i quali la variazione non avviene mensilmente, ma è predeterminata.

Ho udito il ministro dire in Commissione che forse non sarebbe questa la sede adatta per la presentazione di emendamenti di tale portata e che sulla questione si potrebbe tornare in occasione della predisposizione di testi unici: ma io penso che il ministro avrebbe già avuto tutto il tempo per informarsi e consultare chi di dovere, per acclarare se gli emendamenti avevano un senso nel contesto del più generale provvedimento e se comportavano qualche problema tecnico.

Poiché, comunque, non ho nessun piacere ad esporre al rischio di un voto contrario emendamenti da me presentati, che hanno il puro scopo di aiutare il Governo a governare, li ritiro, ma non posso non rilevare qui come, in realtà nella normativa che viene predisposta, resta un buco che il Governo non si preoccupa di colmare!

PRESIDENTE. Onorevole Visco, se ho ben capito lei ritira i suoi emendamenti 1.1., 1.2. e 1.3. nonché l'emendamento 3.1.

VINCENZO VISCO. Signor Presidente, ho ritirato tutti i miei emendamenti presen-

tati sia all'articolo 1 che all'articolo 3 in quanto è inutile vederli bocciati senza che siano stati presi in considerazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge l'onorevole Antoni. Ne ha facoltà.

VARESE ANTONI. Signor Presidente, il nostro orientamento su questa materia è simile a quello del collega Visco; la differenza consiste solo nel prevedere una cadenza dissimile quadrimestrale anziché semestrale. Se i colleghi ricordano, di questa questione abbiamo fatto cenno nel corso del nostro intervento di ieri sera durante il quale abbiamo chiesto un chiarimento al Governo. Tale chiarimento è stato fornito questa mattina in seno al Comitato dei nove ed è negativo. Il collega Visco ha ritenuto di ritirare i propri emendamenti per non vederseli bocciati, osservando per altro che, a suo avviso, resta un «buco» a questo proposito. Vorrei solo sottolineare la ragione di questa cadenza diversa. Con l'adeguamento alla sesta direttiva della normativa italiana, il *plafond* precedente, sul quale operare il diritto all'acquisto in esenzione di imposta, è costituito dai dodici mesi precedenti. Ciò significa che mese per mese si toglie quello più vicino e si aggiunge quello più lontano, per mantenere inalterati appunto i dodici mesi. Riteniamo che questo provvedimento, che fu approvato per favorire l'esportazione, non consenta controlli sicuri da parte dell'amministrazione, in quanto ogni *plafond* si cambia mese per mese. Tuttavia prendiamo atto delle dichiarazioni del ministro e cioè che problemi da questo punto di vista non ve ne sono; se perciò è vero che il sistema oggi vigente non crea problemi ai fini dei controlli dell'amministrazione, anche noi ritireremo il mio emendamento 1.6.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordo che all'articolo 2 del decreto non sono riferiti emendamenti. Do per-

tanto lettura dell'articolo 3 del decreto legge:

«1. L'opzione esercitata ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per assumere come ammontare di riferimento quello delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, esplica effetto fino al 31 dicembre 1983. I contribuenti possono continuare ad avvalersi, successivamente a tale data, della facoltà di assumere come ammontare di riferimento quello delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti sempreché sussistano i presupposti indicati nella lettera *a*) dell'articolo 1 del presente decreto e sia presentata la dichiarazione di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo.

2. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli della dichiarazione prevista nell'articolo 1, lettere *b*) e *c*), e del prospetto previsto nel terzo comma dello stesso articolo devono essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica entro il 31 gennaio 1984. Il termine di presentazione della dichiarazione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 è differito, in sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, al 5 marzo 1984; fino a quest'ultima data non opera l'obbligo di redigere, in conformità al modello approvato, la dichiarazione di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo 1 ma la dichiarazione stessa deve contenere le indicazioni prescritte nella medesima lettera *c*).

3. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernenti la dichiarazione e la comunicazione dell'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta, le disposizioni dello stesso comma riguardanti i soggetti che iniziano l'attività, nonché le disposizioni contenute nel terzo comma dello stesso articolo. Sono altresì abrogate le disposizioni di cui al quarto

comma del successivo articolo 46 e quelle, relative alla falsa attestazione, di cui al secondo comma dell'articolo 70 del suddetto decreto. La disposizione contenuta nel quinto comma dell'articolo 48 del medesimo decreto si applica con riferimento ai dati indicati nella dichiarazione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 e, per i soggetti che si avvalgono delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, anche con riferimento ai dati relativi alle esportazioni indicati nel prospetto di cui al terzo comma dello stesso articolo 1».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione) sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3. 1.

VISCO MINERVINI,

Sostituire il comma 2 con il seguente:

I decreti ministeriali di approvazione dei modelli della dichiarazione prevista nell'articolo 1, lettere *b*) e *c*), devono essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica entro il 31 gennaio 1984. Il decreto ministeriale di approvazione del modello relativo al prospetto previsto nel terzo comma dello stesso articolo deve essere pubblicato entro il 15 marzo 1984. Il termine di presentazione della dichiarazione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 è differito, in sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, al 5 marzo 1984. Fino a quest'ultima data non opera l'obbligo di redigere, in conformità al modello approvato, la dichiarazione di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo 1, ma la dichiarazione stessa deve contenere le indicazioni prescritte nella medesima lettera *c*). Le annotazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1, relative alle dichiarazioni di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo emesse o ricevute nel periodo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

compreso tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 1984, possono essere eseguite entro il 5 marzo 1984.

3. 2.

GOVERNO

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, avverto che agli articoli 4 e 5 del decreto non sono riferiti emendamenti. Do pertanto lettura dell'articolo 6 del decreto-legge:

1. Per l'anno 1983 i soggetti di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, hanno facoltà di optare, alle condizioni ivi previste, per la detrazione nel modo normale all'atto della dichiarazione annuale; resta ferma la preclusione di cui al sesto comma dello stesso articolo.

2. Per gli anni successivi al 1983 è esclusa la facoltà di optare per la detrazione nel modo normale indicata nel precedente comma.

3. Resta ferma la facoltà di optare per l'applicazione della imposta nel modo normale di cui all'ultimo comma dell'articolo 34 del suddetto decreto.

4. Sono soppressi i commi quarto e quinto dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

I commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sostituiti dai seguenti:

«I soggetti di cui ai precedenti commi, all'atto della dichiarazione annuale, hanno facoltà di optare per la detrazione nel

modo normale. In tal caso, la detrazione di cui all'articolo 19 non è ammessa per l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo, fermo restando l'obbligo di assoggettamento all'imposta delle successive cessioni».

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1983 e con riferimento al periodo d'imposta 1983.

Per l'anno 1984, l'opzione di cui all'ultimo comma del citato articolo 34, può essere esercitata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, ed entro lo stesso termine e con il medesimo effetto può essere revocata per iscritto l'eventuale opzione esercitata entro il 31 gennaio 1984, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo 34.

6. 1.

CONTU, SERRENTINO, REGGIANI,
MORO, PELLIZZARI.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Per l'anno 1983 i soggetti di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, hanno facoltà di optare, alle condizioni ivi previste, per la detrazione nel modo normale all'atto della dichiarazione annuale; resta ferma la preclusione di cui al sesto comma dello stesso articolo.

Per l'anno 1984 il termine del 31 gennaio previsto per le opzioni di cui ai commi settimo ed ultimo del citato articolo 34, anche se quest'ultima sia stata esercitata negli anni precedenti, è prorogato sino al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine gli aventi diritto possono sia esercitare che revocare le predette opzioni.

Per gli anni successivi al 1983 la facoltà di optare per le detrazioni nel modo normale indicata nel primo comma, è ammessa esclusivamente nei seguenti casi:

a) i soggetti di cui al comma precedente — ferma la permanenza nel regime spe-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

ciale ad aliquota compensata — hanno diritto al rimborso dell'eventuale eccedenza fra l'imposta dovuta o addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, e l'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quando l'eccedenza medesima è determinata da investimenti in beni immobili relativi all'impresa e in beni strumentali ammortizzabili, in periodo superiore a tre anni, e fermo restando che il rimborso non può in nessun caso superare l'ammontare dell'imposta dovuta sugli acquisti degli immobili e dei beni strumentali indicati;

b) ferma la permanenza nel regime speciale ad aliquota compensata i soggetti di cui al comma precedente hanno diritto di optare per la detrazione nel modo normale quando per eventi naturali ed economici, riconosciuti in forza di legge nazionale, si siano determinati turbamenti gravi nell'andamento dell'annata agraria;

c) i soggetti di cui al comma precedente che effettuino anche cessioni alla esportazione, ferma restando la detrazione forfettizzata per le cessioni imponibili di cui al primo comma del citato articolo 34, hanno diritto al rimborso dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni proporzionalmente corrispondente al rapporto tra l'ammontare imponibile delle cessioni all'esportazione e l'ammontare imponibile complessivo di tutte le operazioni effettuate.

Resta ferma la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale di cui all'ultimo comma del citato articolo 34.

Ferma la esclusione prevista dal sesto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi i commi quarto e quinto dello stesso articolo.

6. 3.

ANTONI, IANNI, TRIVA, COCCO, SARTI ARMANDO, BELLINI.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per gli anni successivi al 1983 è esclusa la facoltà di optare per la detrazione nel modo normale indicata nel precedente comma. Tuttavia i soggetti di cui al precedente comma hanno diritto al rimborso dell'eventuale eccedenza tra l'imposta assolta dovuta o addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, e l'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quando l'eccedenza deriva da investimenti in beni immobili relativi all'impresa e in beni strumentali ammortizzabili in periodo superiore a tre anni, e fermo rimanendo che il rimborso non può in nessun caso superare l'ammontare dell'imposta dovuta sugli acquisti degli immobili e dei beni strumentali indicati.

6. 2.

PIRO, RUFFOLO, FORMICA, BORGOGGIO, COLUCCI.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: esclusivamente per i soggetti ivi indicati che non dispongono di terreni nei quali risulti producibile almeno un quarto dei margini necessari per il mantenimento del bestiame allevato.

6. 4.

«MORO, USELLINI, NUCCI MAURO, BIANCHI, CORSI, ZOLLA, D'ACQUISTO, VINCENZI, CARELLI, BERNARDI, ARMELLIN, FRANCHI ROBERTO, CARRUS, URSO, VECCHIARELLI, RUSSO, PIREDDA, BONETTI MATTINZOLI, PATRIA, PUJIA».

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Contu. Ne ha facoltà.

FELICE CONTU. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito illustrare brevemente le motivazioni che ci hanno

indotto a presentare l'emendamento sostitutivo dell'articolo 6. Infatti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a suo tempo aveva previsto la facoltà per i produttori agricoli di optare, in sede di dichiarazione annuale, per la detrazione dell'imposta nel modo normale anziché per la detrazione dell'imposta nel modo normale anziché per la detrazione forfettaria prevista dal regime speciale. Tale possibilità era giustificata dall'esigenza di consentire al produttore agricolo l'integrale recupero dell'imposta a monte nei casi in cui il produttore stesso, per aver effettuato nei periodi di imposta spese di investimento, per attrezzature o per ristrutturazione dell'azienda, non fosse in grado di recuperare il tributo mediante la detrazione forfettizzata.

Con la legge 28 febbraio 1983, n. 53, venne radicalmente modificato l'istituto dell'opzione nei confronti di tutti i produttori agricoli. Con tali modifiche, intese ad eliminare gli abusi verificatisi, principalmente nel settore dell'allevamento dei bovini, veniva limitato l'esercizio della facoltà di opzione, vincolando tutti i produttori agricoli a permanere nel regime speciale forfettario per almeno un biennio.

Oggi, con il decreto-legge in esame, la situazione è diventata più pesante, in quanto l'istituto dell'opzione è stato ulteriormente modificato, nel senso che — a partire dal periodo d'imposta 1984 — viene esclusa la possibilità di esercitare la facoltà di opzione in sede di dichiarazione annuale. Non si può non rilevare come tale preclusione provocherà sicuramente situazioni di disagio per l'intera categoria produttiva, con conseguenti effetti di disincentivazione degli investimenti proprio nel momento in cui più pressante si manifesta l'esigenza di favorire le condizioni per lo sviluppo di un sistema produttivo nazionale che sia competitivo.

Infatti, il produttore agricolo avrebbe la possibilità di recuperare la maggiore imposta pagata sugli acquisti solo rinunciando al regime speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 34. Tale rinun-

cia, però, comporta alcuni inconvenienti: la permanenza triennale nel regime normale a fronte di programmi di investimento limitati a più brevi periodi, l'inapplicabilità integrale delle disposizioni previste dall'articolo 34 del decreto sull'IVA (come, ad esempio, la norma che dispone la non tassabilità dei passaggi dei beni dal produttore socio all'organismo collettivo), infine, l'inapplicabilità delle percentuali di compensazione forfettaria e conseguente obbligo di fatturazione dei prodotti con le aliquote ordinarie che, in molti casi, sono fissate in misura sensibilmente superiore a quella delle percentuali forfettarie.

In effetti, l'opzione triennale (in vigore dal 1981) è stata esercitata marginalmente soltanto dagli organismi collettivi del settore lattiero-caseario interessati ad ottenere i rimborsi infrannuali. Si deve rilevare che tale norma venne introdotta *ad hoc* proprio per consentire i rimborsi infrannuali al settore agricolo.

Naturalmente ci rendiamo conto che, in buona parte, le misure restrittive proposte ed adottate in un primo tempo con la legge 28 febbraio 1983, n. 53, ed ora con il decreto 29 dicembre 1983, n. 746, avrebbero lo scopo di porre rimedio all'anomalo fenomeno dei rimborsi conseguiti nel settore degli allevamenti da operatori (spesso anche non agricoli) che adottavano, in anni alterni, il sistema forfettario ed il sistema di detrazione normale.

Tenuto conto che tale fenomeno risulta circoscritto al solo settore dell'allevamento, mentre le nuove disposizioni penalizzano indiscriminatamente tutti i produttori, con questo emendamento viene prospettata una diversa soluzione legislativa con la quale si stabilisce, in caso di opzione, la non detraibilità dell'imposta relativa all'acquisto ed all'importazione degli animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo, e si ribadisce — allo scopo di dissipare eventuali dubbi — che resta ferma la assoggettabilità dell'IVA alle successive cessioni. Questa soluzione eliminerebbe drasticamente gli abusi nelle richieste di rimborso e non sarebbe

nemmeno in contrasto con i principi generali della disciplina IVA, dal momento che il contribuente potrebbe sempre fare uso della opzione triennale con il recupero integrale dell'imposta a monte.

Per altro, nel sistema IVA già esistono ipotesi di indetraibilità dell'imposta, come quella per effetto della *pro-rata* (come previsto dall'articolo 19, terzo comma), l'indetraibilità per effetto dei conferimenti in regime di non cessione, infine, l'indetraibilità per i beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente nell'esercizio di più attività e la non detraibilità nell'ipotesi di dispensa da adempimenti per le operazioni esenti.

Per tutte queste ragioni nutro la speranza che tale emendamento venga favorevolmente accolto dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ianni. Ne ha facoltà.

GUIDO IANNI. Signor Presidente, signor ministro, colleghi, l'emendamento Antoni 6.3 intende da una parte rendere più rigorosa la manovra fiscale, e dall'altra non scoraggiare i produttori agricoli che si impegnano, a prezzo di sacrifici e spesso in assenza di doverosi impegni del Governo, in investimenti agricoli.

Sull'articolo 6 si è molto discusso in questi giorni; si è detto che esso nasce dal bisogno di adottare misure di rigore in una agricoltura abbondantemente privilegiata e assistita. È bene ricordare, però, due cose: che l'agricoltura è assistita in tutti i paesi, e soprattutto nei paesi della Comunità — anzi fra questi l'agricoltura italiana è all'ultimo posto come investimenti pubblici —; che fino ad oggi l'intervento fondamentale in agricoltura da parte dei governi italiani è stato quello dell'assistenzialismo, anche con misure fiscali che hanno pesato fortemente sui redditi più bassi. Si pensi all'iniqua distribuzione fiscale sui redditi agricoli, che è un'offesa allo stesso dettato costituzionale sulla progressività delle imposizioni, come pure al sistema contributivo assistenziale.

In virtù di questa situazione, diviene

perfino poco credibile il disegno di risanamento fiscale proposto dal Governo, quando si mantengono in vita sperequazioni fondamentalmente ingiuste, operando prelievi fiscali indipendentemente dal reddito d'impresa.

È quindi preciso in noi il senso del bisogno di andare ad assumere provvedimenti che offrano maggiore chiarezza al sistema impositivo in agricoltura, perché da tale chiarezza l'agricoltura stessa ne tragga vantaggio.

Noi vogliamo che l'agricoltura abbia canali chiari e limpidi di finanziamento, proprio per togliere ai governi gli alibi di un mancato impegno per il rinnovamento agricolo del paese.

Proprio per andare in questa direzione, l'emendamento che proponiamo vuole accogliere le linee di tendenza e le misure volte ad operare un maggiore rigore ed una maggiore chiarezza nel sistema fiscale. Anzi, siamo favorevoli ad atti che contrastino e combattano evasioni o frodi o speculazioni fiscali che si manifestano fondamentalmente nel settore degli allevamenti bovini e suini da ingrasso, ed in questa direzione si muove il nostro emendamento, così come si è mosso il parere della Commissione agricoltura.

Detto questo, è necessario assicurare, in primo luogo, che nel momento in cui si assume un regime nuovo si prevedano tempi di attuazione ragionevoli, che impediscano sconvolgimenti produttivi. Per questo noi proponiamo che per il 1984 i termini previsti per le opzioni siano opportunamente prorogati, per cambiare l'applicazione o per la revoca di quelli assunti. In secondo luogo, proponiamo che per il futuro non vengano danneggiati gli operatori agricoli che vogliono fare investimenti, o che dovessero essere colpiti da calamità naturali che portino alla distruzione totale o parziale del prodotto (e questi non sono eventi prevedibili all'inizio dell'anno), evitando che siano penalizzati in caso di parziale esportazione.

Queste esigenze sono prioritarie e indispensabili, nel momento in cui gli investimenti pubblici vengono ridotti fortemen-

te ed in cui il credito agricolo ha raggiunto limiti di esiguità pericolosi, per la esistenza di aziende agricole della collina e del Mezzogiorno, con il rischio di emarginare ancor più l'agricoltura del nostro paese nei confronti degli altri settori produttivi e delle altre agricolture europee.

Per altro verso è necessario che non si assumano provvedimenti improvvisati e parziali, che penalizzano il reddito agricolo e che possono invece favorire l'ulteriore abbandono di vaste aree agricole, accentuando ancor più i nostri bisogni agro-alimentari, che ormai provocano un *deficit* nella nostra bilancia commerciale pari a circa 10 mila miliardi annui.

Per tutte queste ragioni raccomandiamo all'Assemblea e al Governo l'accoglimento dell'emendamento Antoni 6.3, interamente sostitutivo all'articolo 6 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PIRO. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, la discussione dell'articolo 6 ha impegnato molto in questi giorni la Commissione finanze e tesoro e probabilmente impegnerà abbastanza anche l'Assemblea. Noi dobbiamo partire dalla situazione che si era determinata sulla base dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevedeva un regime speciale IVA per i produttori agricoli, con un meccanismo di forfettizzazione che porta convenzionalmente ad eguagliare l'entità dell'IVA pagata sugli acquisti con quella dell'IVA riscossa sulle vendite. In altri termini, agricoltori, allevatori e acquacoltori incamerano l'IVA sul valore aggiunto da loro prodotto. Queste attività sono, quindi, in pratica, esenti da IVA.

Il comma quarto dell'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 accordava, però, ai produttori agricoli la facoltà di optare, all'atto della dichiarazione annuale, per la detrazione nel modo normale. Il comma quinto dello stesso articolo 34 riconosce la facoltà di

analoga opzione, ancorché preventiva (entro il 31 gennaio), anche alle cooperative o agli altri organismi associativi.

Nel corso di verifiche e di analisi, in particolare da parte dei super-ispettori tributari — ed io voglio richiedere che queste verifiche e queste analisi dei super-ispettori tributari vengano portate a conoscenza del Parlamento —, era stato rilevato che i produttori agricoli in generale e gli allevatori in particolare si avvalgono di tali norme per ottenere indebiti rimborsi di imposta. Vengono infatti costituite, normalmente verso la fine dell'anno, società tra allevatori che acquistano bestiame, per lo più all'estero, optando per il regime normale e chiedendo così il rimborso dell'IVA pagata. L'anno successivo si avvalgono, invece, del regime forfettario, incamerando così l'IVA che fanno pagare sulle vendite.

Fino all'emanazione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 e alla relativa legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53, non c'era alcuna difficoltà — sfruttando il principio normativo che considera «agricola» l'attività di allevamento indipendentemente dalla circostanza che i prodotti dell'allevamento siano ottenuti da animali allevati sul fondo dello stesso allevatore o da animali acquistati presso terzi e messi in produzione nell'impresa agricola — per conseguire un duplice recupero di imposta attraverso compravendite fittizie, poste in essere da società di comodo, una prima volta in capo al cedente, con l'applicazione della detrazione forfettaria, con conseguente incameramento dell'imposta addebitata per rivalsa e, la seconda volta, in capo al cessionario, con la opzione per la detrazione nei modi normali all'atto della dichiarazione.

Per porre un freno a questo fenomeno, la citata legge n. 53 del 1983 modificava il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, introducendo la limitazione triennale per tutti i produttori agricoli circa la possibilità di optare per la detrazione nei modi normali e ponendo agli allevatori, per beneficiare dell'opzione stessa, l'ulteriore condizione di disporre di terreni con po-

tenzialità di mangimi superiori al 50 per cento delle quantità necessarie per il loro allevamento.

Con questi correttivi è stata indubbiamente resa più difficile la frode, e se ne è limitata l'entità. Ma essa continua ad essere possibile: nulla vieta, infatti, che vengano costituite società di comodo, che restano, con il regime forfettario, praticamente inattive per un biennio, operano gli acquisti in regime normale nel terzo anno e ritornano al regime forfettario nel quarto.

Per quanto riguarda la condizione dell'autoproduzione di più del 50 per cento di mangimi — anche di questo si discuterà —, si può osservare che la frode viene contenuta al di sotto del 50 per cento. E, quanto più si limita questa quota, tanto più crescono le possibilità di frode. Va infine aggiunto che nulla era stato innovato per quanto riguarda le cooperative e gli altri organismi associativi.

Ha fatto bene, dunque, il Governo a decidere con il comma quarto dell'articolo 6 la pura e semplice soppressione di questa abnorme facoltà di opzione riconosciuta ai produttori agricoli ed anche alle cooperative. Lo Stato può rinunciare ad esigere l'IVA sul valore aggiunto dell'agricoltura, ma non può consentire che schiere di speculatori si avvalgano delle norme di favore per frodare il fisco.

Poiché leggo sui giornali di oggi (non ho potuto partecipare alla seduta di ieri) che il Governo in qualche modo si lamenta del fatto che non ci sia stato un sufficiente sostegno della sua iniziativa, io voglio ribadire, a nome del partito socialista, ciò che abbiamo sostenuto in tutti questi giorni in Commissione e che ripetiamo qui in aula. Il partito socialista è, in via preliminare, assolutamente d'accordo con il testo proposto dal Governo e, anzi, chiede al Governo di mantenere il suo testo.

Infatti, l'emendamento da noi presentato è un emendamento suggerito, in fondo, dal Governo stesso. Se l'obiettivo è quello di agevolare ulteriormente gli operatori che svolgano effettivamente l'attività agricola, può essere previsto il manteni-

mento del regime di opzione speciale limitatamente all'eccedenza, rispetto all'imposta riscossa sulle vendite, dell'imposta assolta sugli acquisti relativi ad investimenti in beni immobili e in beni strumentali da impiegare nell'esercizio della impresa. A questo fine mira l'emendamento presentato al secondo comma dell'articolo 6. Con l'approvazione di tale emendamento, si fanno salvi gli effetti di moralizzazione di un meccanismo che è stato finora strumentalizzato a fini molto diversi da quello del sostegno all'agricoltura, dando al contempo un'ulteriore facilitazione a quegli operatori che, avendo fiducia nella propria attività, decidono di effettuare investimenti.

Sulla materia degli investimenti, il nostro emendamento è sostitutivo rispetto alla proposta del Governo. Tuttavia quest'ultimo, questa mattina in Commissione, ci ha dato un suggerimento autorevole, il cui contenuto è sostanzialmente identico al nostro emendamento, pur con una sistematica legislativa e una proposta migliori. Preciso al riguardo, signor Presidente, di aver riformulato il mio emendamento 6.2 secondo il seguente tenore:

Al secondo comma, aggiungere il seguente periodo:

Tuttavia l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto afferente i beni immobili relativi all'impresa o i beni strumentali ammortizzabili in periodo superiore a tre anni può essere, per la parte non compensata forfettariamente, riportata nell'anno successivo ovvero rimborsata su richiesta fatta in dichiarazione annuale; le relative fatture e bollette doganali devono essere allegare alla dichiarazione stessa.

Conseguentemente, al terzo comma, aggiungere il seguente periodo: per l'anno 1984 tale opzione, esercitata nel mese di gennaio 1984, può essere revocata mediante dichiarazione scritta da presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il successivo 31 marzo.

6.2.

PIRO, RUFFOLO, FORMICA, BORGOGLIO, COLUCCI.

Alcune parole conclusive per quello che riguarda l'emendamento presentato dall'onorevole Contu e da altri colleghi della democrazia cristiana. Se si accogliesse una tale proposta di emendamento sostitutivo dell'articolo 6, noi conseguiremmo l'effetto di riattivare la facoltà di opzione precedentemente riconosciuta dal quarto e dal quinto comma dell'articolo 34. È vero che c'è l'esclusione per l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli animali vivi della specie bovina, ma tuttavia con tale emendamento, che riconosce che una particolare categoria (in questo caso quella degli acquirenti di bovini) ha indebitamente abusato della facoltà concessa dalla legge non si può limitare solo a questo l'opera di moralizzazione e la proposta che il Governo fa. La legge non può infatti penalizzare questa o quella categoria per il suo comportamento fiscale pregresso lasciando in vigore l'istituto che ha reso possibile la frode.

Tale è la questione che vorremmo sottoporre ai colleghi della democrazia cristiana: se passasse questo emendamento, non si potrebbe assolutamente escludere che altre categorie di operatori, che hanno già abusato, continuino ad abusare nel futuro di una normativa che si presta ad una strumentalizzazione fraudolenta, non da parte dei veri agricoltori, ma da parte di schiere di intermediari particolarmente esperti nell'arte di sfruttare le zone franche del sistema fiscale.

Per tutte queste ragioni, noi confermiamo il nostro appoggio alla proposta fatta dal Governo e riteniamo che l'emendamento della democrazia cristiana non possa avere il nostro voto favorevole (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Visco. Ne ha facoltà.

VINCENZO VISCO. Signor Presidente, signor ministro, colleghi, questa vicenda relativa all'articolo 6 ha movimentato il dibattito in Commissione. È infatti abbastanza evidente (ed è stato anche spiegato molto bene) che la normativa in agricoltura,

non tanto e non solo quella attuale, quanto quella antecedente al 1983, rappresentava un sistema che si prestava perfettamente ad elusioni di imposta o a clamorose frodi fiscali. Queste frodi e queste elusioni venivano attraverso il passaggio da un regime all'altro, attraverso la possibilità di opzione a consuntivo, anno dopo anno, dal regime speciale a quello normale e viceversa.

Tutto ciò può, evidentemente, contribuire a che si creino società di comodo, false fatturazioni, e così via; cose, insomma, che andiamo deprecando da tanto tempo, che in ogni programma di Governo si dice di voler combattere, come obiettivo irrinunciabile.

Leggendo la stesura iniziale del testo predisposto dal Governo avevo ritenuto, per i motivi che ho appena detto, che questo avesse un suo senso, in quanto dava indicazioni alle società e agli operatori che agiscono nel regime speciale di restarvi sistematicamente e, viceversa, consentiva soltanto un'opzione preventiva per il regime normale, con durata triennale. Era un inizio abbastanza corretto di separazione tra i due regimi, per evitare i giochi che erano possibili nel passaggio — come ho già detto — da un regime ad un altro.

Per altro, questa proposta del Governo, inizialmente fatta propria dal relatore, in seguito alla prospettazione di alcuni dubbi da parte di colleghi, ha visto una stranissima fuga all'indietro. Il relatore ha dapprima accettato un emendamento che escludeva da tale meccanismo gli investimenti, poi ha addirittura ripiegato sull'emendamento Contu, che si allontana completamente dalla filosofia della posizione iniziale assunta dal Governo, anche se stranamente, questa mattina, il ministro delle finanze ha affermato in Commissione che quella proposta era in qualche modo vicina alla sua. Io mi permetto di sostenere che non lo è. La proposta in questione, infatti, ipotizza che l'unica fonte di frodi, di elusioni fiscali, di false fatturazioni, di società a catena con passaggi fittizi di merci, sia rappresentata dal settore del bestiame.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

In realtà le cose stanno diversamente. Ho fornito ieri alcuni dati dai quali risulta che i rimborsi nel settore in questione sono esattamente proporzionali alla sua quota: erano nel 1980 di 56 miliardi su 320. Saranno adesso una settantina su 500 miliardi di rimborsi. Quindi, il problema degli eccessivi rimborsi e delle frodi non riguarda soltanto i traffici di bestiame, ma l'intero comparto agricolo.

Ho detto ieri nel mio intervento, e ripeto adesso che se il prezzo da pagare perché sia approvata, in via di principio, una separazione tra i due regimi, quello speciale e quello normale, fosse quello di consentire l'esclusione degli investimenti, io potrei anche accettare tale ipotesi. Mi sarei, però, atteso che, essendo questa l'ipotesi più vicina a quella del Governo ed avendo il Governo suggerito in qualche modo, in un certo momento del dibattito, tale soluzione, vi fosse un sostegno nei confronti della stessa. Il Governo, invece, appoggia di fatto non il suo provvedimento, non l'emendamento Piro 6.2, tanto meno quello Antoni 6.3, ma l'emendamento Contu 6.1. È almeno quanto abbiamo capito dal dibattito in Commissione. Penso che questo emendamento — come dicevo prima — non risolva il problema perché riguarda soltanto uno dei suoi aspetti; inoltre, si tratta di una soluzione iniqua in quanto di fatto assume che tutte le transazioni relative al bestiame, che avvengono tra imprese a regime speciale e imprese a regime normale, siano fraudolente, il che non è ammissibile; ma è anche una soluzione inefficiente perché, come ricordavo ieri e come diceva in Commissione l'onorevole Usellini, altera la struttura tecnica e la logica dell'imposta sul valore aggiunto. Inoltre, c'è un altro problema su cui il ministro aveva inizialmente molto insistito, ma che poi ha abbandonato, cioè che la soluzione prospettata dal collega Contu è in contrasto con le direttive comunitarie e che quindi sarà suscettibile di impugnazione.

Questa è una motivazione di cui il Parlamento dovrebbe tenere conto nel momento in cui si appresta a votare un provvedimento.

Infine, come ho sottolineato più volte, in questo modo non si affronta il problema di fondo, cioè dei falsi rimborsi e del gioco delle opzioni tra i due regimi.

Ieri, a nome del mio gruppo, avevo espresso un parere favorevole alla posizione del Governo: posizione che oggi confermo, dal momento che a difendere la soluzione iniziale prospettata dal Governo sono rimasto — mi pare — soltanto io. Viceversa penso che l'emendamento presentato dal collega Contu vada respinto per tutti i motivi che ricordavo e che trovano conferma nei riscontri statistici, nell'analisi economica dell'imposta e dei suoi effetti e nella tecnica tributaria.

L'unico motivo vero per cui la Camera sarà indotta ad approvare questo emendamento è da ricercarsi negli interessi che si sono così ampiamente e chiaramente manifestati in questo dibattito.

Questo è un ulteriore motivo che induce il gruppo della sinistra indipendente a votare contro l'emendamento Contu 6.1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bianchi di Lavagna. Ne ha facoltà.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, intendo anche parlare per illustrare un ordine del giorno che in qualche misura sostituisce un mio emendamento presentato in Commissione e poi ritirato, in quanto avevo affidato al Governo il compito di valutarne la congruità tecnica. Dall'esame degli atti della discussione non mi risulta che questa valutazione sia stata compiuta o che comunque sia stata positiva; me ne rammarico e ripropongo in questa sede le considerazioni svolte in Commissione, per giungere comunque ad un voto che impegni il Governo a fare chiarezza sulla questione sollevata.

Devo dire, anzitutto, che ho personalmente molto apprezzato lo sforzo del Governo di mettere a punto la normativa sull'IVA in tema di esportazioni. Il tema mi ha appassionato a tal punto che mi sono chiesto se non si poteva fare ricorso

ad uno strumento nuovo per favorire le esportazioni e per evitare le evasioni; strumento nuovo che va individuato nella chiarezza della norma giuridica.

Quindi, ho cercato di formulare una ipotesi che chiarisse un aspetto delle norme — non chiaro — che stiamo modificando e che crea notevoli difficoltà agli operatori economici. Mi riferisco a quella parte dell'articolo 8, lettera a), che disciplina una figura particolare di esportazione diretta: quella, cioè, che ha luogo mediante triangolazione. Si tratta del fenomeno che vede partecipare all'operazione tre operatori: un cedente nazionale, un cessionario nazionale ed un acquirente estero. L'articolo 8, lettera a), prevede che la vendita che avviene fra il cedente nazionale e il cessionario nazionale possa avvenire senza applicazione dell'IVA, ponendo giustamente una serie di condizioni che la legge però lascia nell'incertezza, creando le ragioni della mia perplessità e delle perplessità degli operatori, ciò che ha motivato il mio intervento.

Tre sono i temi rispetto ai quali questa incertezza si manifesta. In primo luogo la norma dice che il cedente deve inviare la merce in un certo luogo per incarico del cessionario. Non si capisce come questo incarico debba essere dato e soprattutto come debba essere documentato all'eventuale azione di verifica della Guardia di finanza. L'ordine del giorno propone che la documentazione di questo incarico avvenga attraverso la bolla di accompagnamento con la quale il cedente deve accompagnare la merce.

C'è una seconda ragione di incertezza che riguarda la prova dell'avvenuta esportazione. La legge dice che la merce deve essere inviata all'estero o comunque fuori dal territorio doganale. Nelle operazioni di triangolazione ciò è assolutamente impossibile, e quindi c'è sempre il dubbio che la triangolazione non sia perfetta sotto il profilo fiscale. La proposta che l'ordine del giorno formula è perciò che la consegna allo spedizioniere per l'inoltro fuori del territorio doganale sia equiparata all'invio all'estero o comunque all'inoltro fuori dal territorio doganale.

Terzo elemento di incertezza: non si sa dove va inviata la merce. La soluzione di questo problema la si trova nell'indicazione che ho fornito un attimo fa. Infine, come si prova l'esportazione? Nell'ordine del giorno si specifica che l'esportazione dovrebbe essere provata attraverso una vidimazione che l'ufficio doganale deve apporre sulla fattura di vendita emessa dal cessionario nazionale ed anche sulla bolla di accompagnamento emessa dal cedente nazionale.

Mi scuso di sottoporre qui al Parlamento una questione che può apparire così specifica e, tutto sommato, così banale. Ma credo che, in un sistema come il nostro, dove la fonte del diritto è la legge, o i dettagli sono precisati nella legge, oppure non sono precisati con quella forza vincolante che dà certezza del diritto e certezza ai comportamenti. Mi rammarico, quindi, se il Governo, come ritengo, non ha ritenuto di accettare la proposta di emendamento formulata facendola propria. Mi auguro allora che voglia accettare l'ordine del giorno, perchè il chiarimento avvenga quanto meno attraverso la prassi amministrativa, che sciogla in modo definitivo questi nodi, in attesa che almeno in sede di redazione dei testi unici sia possibile fare quella chiarezza che in questa circostanza si è invece ritenuto non fare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Zuech. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE ZUECH. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, l'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1983 ha modificato l'articolo 5 della legge n. 53 del 1983 nel punto in cui vincolava per i produttori agricoli la facoltà di optare per la detrazione nel modo normale alla condizione che le modalità delle detrazioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 34 fossero state effettuate almeno per il biennio precedente. Pertanto per il 1983 è possibile optare in sede di dichiarazione annuale per la detrazione dell'IVA nel modo normale. Tuttavia per i soggetti che esercitano attività

di allevamento di animali della specie bovina tale norma è destinata sostanzialmente a rimanere priva di possibilità di applicazione, in quanto è stato mantenuto il vincolo del citato articolo 6, sesto comma, secondo cui il diritto di opzione è esercitato soltanto nel caso in cui i soggetti interessati dispongano di terreni dai quali risulti producibile oltre la metà dei mangimi necessari per il mantenimento del bestiame allevato.

Ora, tale disposizione viene a colpire in maniera indiscriminata sia gli allevamenti industriali che quelli agricoli, danneggiando soprattutto questi ultimi, e soprattutto le cooperative, nelle finalità che si erano proposte. Infatti la maggior parte delle cooperative dedite all'allevamento di bovini è formata da piccoli coltivatori i quali, dati gli alti costi degli investimenti occorrenti per le stalle e l'acquisto del bestiame, che da soli non sarebbero in grado di affrontare, si riuniscono appunto in cooperative.

D'altra parte la volontà della legge, dichiarata anche nella relazione che accompagnava l'ultimo decreto-legge, è di favorire i produttori agricoli associati. Tali cooperative, infatti, si sono costituite e sviluppate sulla base della qualificazione di «allevamento agricolo», così come disciplinato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede la disponibilità di fondi dai quali risulti producibile almeno il 25 per cento del mangime necessario al mantenimento del bestiame allevato, anziché il 51 per cento, così come previsto dalla normativa IVA vigente. Ciò ha creato, tra l'altro, l'assurdo che queste società, avendo a disposizione terreni dai quali risulti producibile almeno il 25 per cento delle unità foraggere necessarie all'allevamento del bestiame, sarebbero considerate in possesso dei requisiti per ottenere il riconoscimento di svolgere attività agricola ai fini delle imposte dirette, mentre ne sarebbero sostanzialmente prive ai fini dell'IVA.

L'assurdo è ancora più evidente se si considera che il ricordato limite del 51

per cento è richiesto solo per gli allevatori di bovini e bufali, creando così un'ingiusta discriminazione tra le diverse categorie di allevatori.

Per un'elementare esigenza di giustizia occorre pertanto riparare a tale disparità di trattamento in sede di conversione del decreto-legge n. 746, stabilendo che il limite di cui al sesto comma dell'articolo 5 della legge n. 53 del 1983, riconfermato nell'articolo 6 del decreto-legge in esame, venga ridotto al 25 per cento, parificando così la normativa IVA a quella delle imposte dirette. Tale limite, per altro, sarebbe sufficiente, ancora, ad eliminare il timore che allevatori diversi, industriali o meno, che potevano dar luogo ad abusi, possano beneficiare di un'ingiusta agevolazione, in quanto costoro non operano mai entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa fiscale in materia di imposte dirette.

Le modalità da seguire per la determinazione dei mangimi producibili ai fini delle potenzialità dell'allevamento, infine, consistendo nell'utilizzo di coefficienti fissati dal Ministero delle finanze in base agli estimi risultati a catasto (notoriamente non aggiornati) vengono a ridurre le unità foraggere ottenibili in maniera notevole rispetto all'effettiva capacità produttiva. Anche da ciò, quindi, l'esigenza di adeguare la percentuale richiesta per potere esercitare l'opzione dal 51 al 25, come appunto previsto dalla normativa sulle imposte dirette.

Sono pertanto favorevole all'emendamento Contu 6.1, sostitutivo dell'articolo 6 del decreto-legge in esame, e prego la Camera di volerlo approvare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferito all'articolo 6 del decreto-legge, avverto che all'articolo 7 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti. Avverto altresì che all'articolo 7-bis del decreto-legge introdotto dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione) è riferito il seguente emendamento:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

Sopprimere l'articolo 7-bis.

7-bis.1.

GOVERNO

A questo stesso articolo è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter:

Gli aiuti, premi, contributi, compensazioni finanziarie erogati dall'AIMA devono intendersi interventi destinati al sostegno della produzione agricola e pertanto non sono prestazioni imponibili ai fini dell'IVA.

7-bis. 01.

CONTU, MORO.

Poiché nessuno chiede di parlare, avverto che all'articolo unico del disegno di legge di conversione è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo unico del disegno di legge aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come modificati dall'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dall'articolo 6-bis della legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono ulteriormente elevati a lire 20 milioni e a lire 40 milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro.

Dis. 1. 01.

SARTI ARMANDO, BELLINI, TRIVA,
IANNI, COCCO, ANTONI.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Armando Sarti. Ne ha facoltà.

ARMANDO SARTI. Signor Presidente, il mio articolo aggiuntivo risponde ad una attesa da tempo manifestatasi e anche, in parte, valutata in sede parlamentare. Mi riferisco al momento della approvazione della «Visentini-bis», quando furono sottoposte al Governo due proposte: quella che viene qui riproposta ed un'altra relativa, all'area di operatività delle casse rurali. Il Governo manifestò disponibilità su entrambe, e in particolare su questo aumento, che non è altro che l'adeguamento all'inflazione di un'importo contenuto in una norma, del resto già modificata in tre circostanze precedenti; prima nel 1953 e poi negli ultimi quattro anni.

Si tratta cioè di consentire alle cooperative di consumo, a quelle di trasformazione ed a quelle di produzione e lavoro di raccogliere, tra i propri soci, prestiti per un ammontare superiore a quello attualmente previsto. La proposta avanzata è quella di elevare a 40 milioni tale importo.

Aggiungo che l'argomento è stato anche trattato nei pre-incontri con il Governo, in relazione alla manovra economica prospettata. In questa sede il movimento cooperativo ed associazioni imprenditoriali hanno sottolineato come tale misura, senza costare nulla e senza apportare variazioni alla raccolta di ben 360 mila miliardi del sistema bancario — l'ipotesi massima, infatti, è quella di alcune centinaia di miliardi aggiuntivi raccolti tra i soci delle cooperative e finalizzati agli investimenti — può però aprire nuove condizioni per un rilancio degli investimenti.

Non neghiamo che vi siano problemi di ammissibilità in relazione all'articolo 96-bis, ma abbiamo voluto prendere spunto da questo primo provvedimento per una proposta complessiva che, voglio ripeterlo, era stata già sottoposta all'attenzione del Governo e non fu approvata in Commissione finanze e tesoro in sede legislativa per la mancanza di una valutazione tecnica da parte della Banca d'Italia. Quella valutazione, infatti, giunse successivamente, a provvedimento già approvato.

FRANCESCO PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PIRO. Signor Presidente, signor ministro, ritengo che l'osservazione dell'onorevole Armando Sarti sia fondata. La raccolta di finanziamento sociale nelle cooperative è, infatti, regolata da norme che, pur prevedendo un trattamento tributario agevolato per gli interessi corrisposti ai soci, fissano dei limiti massimi conferibili francamente inadeguati come importo, sia per l'inflazione degli ultimi anni, sia per la accresciuta esigenza dell'impresa cooperativa di potenziare gli strumenti di autofinanziamento sociale.

A questo proposito, però, vorrei fare due sole osservazioni. Innanzi tutto, una riflessione che va svolta rispetto a questa richiesta principale, anche per rafforzare l'importanza che il sistema delle aziende cooperative annette a queste richieste, è quella di elevare l'attuale ritenuta del 10 per cento a titolo di imposta almeno di due punti e mezzo, portandola cioè ad un livello equivalente a quello del regime fiscale oggi vigente sulle obbligazioni. Bisogna, in sostanza, farsi parte diligente nei confronti del Ministero delle finanze in un momento nel quale sono stati approvati provvedimenti che hanno elevato le altre imposizioni sulle rendite da capitale, e considerare la situazione che può determinarsi a questo proposito.

C'è però una questione metodologica essenziale che vorrei porre. Il gruppo socialista aveva discusso se questa fosse la sede opportuna e propria per presentare modificazioni di questa natura; siamo arrivati alla conclusione che così non è. Non è così perché, se è vero che nel passato per prassi sono state introdotte misure, tra l'altro difficili da rintracciare di volta in volta, è anche vero che occorre invertire questa tendenza. Quindi, mentre riteniamo che i concetti esposti andrebbero approfonditi ulteriormente, ci pare che questa non sia la sede adatta per proporre un articolo aggiuntivo che tratta materia del tutto estranea a quella in discussione. Preghiamo l'onorevole Sarti di

prendere in considerazione le nostre osservazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, lei ha fatto un'osservazione che attiene anche all'ammissibilità della proposta modificativa presentata dall'onorevole Sarti. In sede di Commissione tale osservazione non è stata avanzata, pur avendo un certo fondamento; al momento opportuno, comunque, la Presidenza prenderà la sua decisione in merito all'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Sarti Dis. 1.01.

Non essendovi altri iscritti a parlare sull'articolo 1-bis, il relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Relatore*. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, in riferimento all'articolo 1 erano stati presentati diversi emendamenti dagli onorevoli Visco e Minervini, che tendevano a modificare in modo sostanziale il testo originario del decreto-legge. Abbiamo appreso che i presentatori hanno ritirato i loro quattro emendamenti e quindi la Commissione, che si era espressa in senso contrario ad essi, non ha più nulla da dire in quanto non saranno posti in votazione. È stato pure ritirato l'emendamento Antoni 1.6, ugualmente non accettato dalla Commissione.

Riferiti all'articolo 1 rimangono due emendamenti, uno della Commissione e uno del Governo. Per quanto riguarda l'emendamento 1.4 della Commissione, di cui ovviamente raccomandiamo l'approvazione all'Assemblea, preciso che si tratta di un emendamento puramente formale, consistente nell'aggiunta di una virgola dopo la precedente virgola che è stata inserita tra le parole «effettuate» e «registrate». Si tratta, quindi, solo di un emendamento chiarificatore dal punto di vista lessicale.

Circa l'emendamento del Governo 1.5 (che apporta una modifica al secondo comma dell'articolo 3), la Commissione è favorevole.

All'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti e, in ordine riguardo all'articolo 3, è stato ritirato l'emendamento Visco 3.1, sul quale la Commissione si era espresso in senso contrario. La Commissione invece accetta l'emendamento del Governo 3.2, che tende a modificare i termini per l'emanazione dei decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione previsti alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 1; nonché i termini per la presentazione, in fase di prima applicazione delle nuove norme, della dichiarazione di cui alla lettera *b)* dell'articolo 1, al fine di facilitare le nuove incombenze che vengono a gravare sugli operatori. Ed è proprio in considerazione di queste ragioni di chiarificazione e di semplificazione delle procedure che la Commissione accetta questo emendamento.

Prima di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti relativi all'articolo 6, desidero rispondere brevemente all'onorevole Visco, il quale, nel ricostruire la storia del dibattito svoltosi in Commissione e nel Comitato dei nove, ha in un certo senso accusato il relatore di aver più volte cambiato opinione ed i vari gruppi politici di aver in qualche modo subito pressioni diverse.

Ricordo all'onorevole Visco che i dibattiti servono proprio per affinare le varie opinioni: se le posizioni di un deputato o di un gruppo politico fossero comunque immutabili, a nulla servirebbero i dibattiti. Il valore fondamentale della democrazia, onorevole Visco, sta proprio nel fatto che vi è sempre la possibilità di mutare opinione dopo aver ascoltato i diversi pareri espressi nel corso del dibattito.

L'onorevole Visco ha espresso poi un'altra opinione che sento di dover correggere. Ha detto che il relatore avrebbe abbracciato ora l'una ora l'altra tesi. Deve invece essere dato atto al relatore di aver assolto il suo compito mantenendosi sempre rispettoso delle posizioni emerse in Commissione. E poiché in Commissione non si è formata alcuna maggioranza sulle varie proposte presentate, il relatore si è limitato a prendere atto di questa realtà e ad illustrare in Commissione i pregi ed i

difetti delle varie proposte avanzate, riprendendo le stesse argomentazioni dei presentatori. E nella relazione svolta in aula ha dato atto di quanto è accaduto in Commissione. Questo mi sentivo di dire per ristabilire la verità.

Circa gli emendamenti, ho già detto che la Commissione non ha raggiunto alcuna maggioranza sugli emendamenti Contu 6.1, Antoni 6.3 e Piro 6.2, per i quali dunque la Commissione si rimette all'Assemblea.

Vi è inoltre l'emendamento Moro 6.4, che risulterebbe precluso se fosse approvato l'emendamento Contu 6.1 o l'emendamento Antoni 6.3, mentre vivrebbe se venisse approvato l'emendamento Piro 6.2 o se fosse mantenuto il testo dell'articolo 6 del decreto-legge. Sull'emendamento Moro 6.4, la Commissione non ha raggiunto la necessaria maggioranza e quindi si rimette all'Assemblea. Mi pare di aver così concluso con gli emendamenti relativi all'articolo 6.

Vi è un emendamento del governo tendente a sopprimere l'articolo aggiunto 7-bis introdotto alla Commissione a larga maggioranza: si è venuta a creare in qualche modo una situazione abnorme. La stessa Commissione ha votato ed approvato a larghissima maggioranza un articolo ed il trovarsi di fronte ad un emendamento soppressivo, l'ha posta in condizione delicata. Essa ha deliberato di presentarsi in Assemblea col suo testo quale era stato approvato, rimettendosi alla stessa Assemblea per ogni successiva deliberazione. L'articolo aggiuntivo Contu 7-bis.01 introduce un articolo 7-ter relativo alla valutazione della assoggettabilità o meno dei contributi erogati dall'AIMA al regime dell'IVA: non avendo raggiunto alcuna maggioranza, la Commissione si rimette all'Assemblea. Quanto all'emendamento Sarti Armando Dis.1.01, la Commissione ha ritenuto, al di là delle valutazioni sul merito, che esso sia estraneo alla materia trattata da questo decreto-legge, perché l'emendamento riguarda agevolazioni ed esenzioni dall'ILOR in operazioni relative a cooperative di produzione e lavoro, specialmente per quanto riguarda i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

versamenti dei soci; la Commissione ha quindi espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Avverto che all'emendamento Contu 6.1 è stato presentato il seguente subemendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1983 fino al 31 dicembre 1984 in riferimento ai periodi di imposta 1983 e 1984.

0. 6. 1. 1.

ANTONI, TRIVA, IANNI, COCCO, BARACETTI, BOTTARI, FITTANTE, GEREMICCA, CIAFARDINI, SANNELLA, RICCARDI, RIDI PIERINO, ZOPPETTI, JOVANNITTI, FAGNI, POLI, ALINOVÌ, SANNA, PERNICE.

Prego il relatore di esprimere il proprio parere su tale subemendamento.

LUIGI ROSSI DI MONTELERÀ, Relatore. Si tratta di un subemendamento che solo adesso è giunto al mio esame e pertanto la Commissione non lo ha potuto valutare: chiederei una breve sospensione per consentire la riunione del Comitato dei nove per il doveroso esame.

PRESIDENTE. Prima di decidere su tale richiesta, chiedo al rappresentante del Governo qual è il parere sugli emendamenti presentati.

BRUNO VISENTINI, Ministro delle finanze. Signor Presidente, spero di non fare troppa confusione: eventualmente ne chiedo scusa in anticipo.

Inizio dal testo, non stampato, dell'emendamento 1.4 della Commissione, la cui ragione è determinata da una virgola. Questo per una ragione non molto sostanziale, nel senso cioè che l'emendamento della Commissione toglieva una congiunzione tra le parole «effettuate» e «registrate», altrimenti sembrava che i

due elementi dovessero concorrere. Comunque per maggior chiarezza si ritiene che debba esserci una virgola dopo la parola «precedente»; il Governo perciò accetta questo emendamento.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dai colleghi Visco 1.1, 1.2, 1.3 e 3.1 ed Antoni 1.6, tutti ritirati, devo dire che non è esatto, a mio parere, affermare che non vi sia alcun controllo per coloro cui si riferisce l'anno mobile anziché fisso, in quanto i medesimi controlli sono effettuati per entrambe le categorie di contribuenti. Il problema è stabilire se il periodo piuttosto che annuale debba essere quadriennale ovvero semestrale, e quindi il problema non è di controlli, bensì di scelte. Non avendo avuto elementi per formulare giudizi in relazione a tali norme, sono grato ai colleghi perché hanno ritirato i loro emendamenti, in quanto si poteva rischiare — sono molto lento, a differenza di loro, nel valutare gli eventuali effetti — di inserire nella legge norme che avrebbero potuto creare più problemi che vantaggi.

Riferendomi al testo della Commissione, il Governo ribadisce il parere favorevole: nel comma 3 si sostituiscono le parole: «all'inizio del mese» con le parole: «all'inizio del secondo mese»; così facendo si sposta in realtà di un mese la registrazione al fine di concedere maggior tempo ai contribuenti. L'emendamento 1.5 del Governo è conseguente al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Signor ministro, le consiglieri di seguire l'ordine degli emendamenti pubblicati sullo stampato in quanto l'Assemblea deve avere il parere anche su di essi.

BRUNO VISENTINI, Ministro delle finanze. Siccome l'emendamento del Governo 1.5 è riferito al testo della Commissione, ho ritenuto opportuno prenderlo in considerazione prima con l'emendamento 3.2 del Governo, che assorbe un emendamento della Commissione; si intende spostare il modello per le dichiarazioni semestrali e per i controlli semestrali al 15

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

marzo 1984 per la prima applicazione, cioè per il primo modello, in relazione a spostamenti di termini già avvenuti.

Passiamo a quelli riferiti all'articolo 6. Debbo innanzitutto riaffermare quanto ho già detto ieri, a conclusione della discussione sulle linee generali, e cioè che il Governo mantiene il proprio testo e respinge ogni emendamento.

A titolo personale vorrei ora fare alcune considerazioni. L'onorevole Piro ha parlato di un emendamento «suggerito» dal Governo, ma forse il termine è andato al di là di quello che egli pensava. Infatti, il ministro delle finanze, a titolo del tutto personale, quando in Commissione ha avuto l'impressione che il testo governativo avesse scarse possibilità di sopravvivere o di ottenere la maggioranza (in quel momento infatti sostenevamo quel testo, io, l'onorevole Piro e l'onorevole Visco) non ha accettato emendamenti subordinati, ma ha indicato alcune modifiche nella formulazione. Infatti se debbono passare emendamenti che io respingerei, almeno ho la pretesa che siano scritti in un modo più comprensibile di ciò che qualche volta avviene nella fretta in Commissione.

Pertanto mantengo il testo del Governo e respingo tutti gli emendamenti.

Vi sono poi gli articoli aggiuntivi, cioè quelli che dovrebbero comportare esoneri fiscali per l'AIMA o in ordine al bollo. Si tratta dell'emendamento Contu 7-bis.01. e del testo della Commissione, ai quali il Governo è contrario, infatti propone la soppressione dell'articolo 7-bis introdotto dalla Commissione. A quanto mi consta, anche la Commissione bilancio ha espresso parere contrario. Aggiungo che è abbastanza incredibile che, in una situazione nella quale tutti affermano la necessità di eliminare le evasioni, i privilegi fiscali ed i benefici, si avanzino ancora proposte di esonero fiscale. Questo è certamente stupefacente. Tra l'altro chi lo propone dovrebbe anche trovarvi una copertura, perché questo determina per il 1984 una perdita di gettito più o meno cospicua e, in qualche caso, difficilmente valutabile, dal momento che non sappiamo quante siano le carte da bollo che vengono oggi usate a

questo fine. Comunque si registra una perdita di gettito, per la quale si dovrebbe trovare — almeno presuntivamente — una qualche copertura.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Sarti Armando Dis. 1.01. relativo alle cooperative, vorrei pregare i presentatori di ritirarlo dal momento che non mi pare che sia ammissibile in questa sede, dal punto di vista della collocazione, poiché il titolo della norma fa riferimento a disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto: pertanto è comune a tutti noi la volontà di mantenere ogni provvedimento nel suo ambito senza inserire norme estranee. Eventualmente potrà formare oggetto di un diverso provvedimento, se nel merito lo si valuterà positivamente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il relatore ha chiesto una breve sospensione della discussione; ma, prima di affrontare questa questione, vorrei sciogliere la riserva sull'osservazione avanzata dall'onorevole Piro, dal relatore e dallo stesso Governo circa l'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Sarti Armando Dis. 1.01. La Presidenza lo considera non ammissibile, in quanto completamente estraneo alla materia trattata dal decreto-legge. Vorrei perciò pregare l'onorevole Sarti di ritirarlo.

ARMANDO SARTI. Signor Presidente, noi cerchiamo di essere scrupolosissimi nella interpretazione dell'articolo 96-bis del regolamento: è per questa ragione che ritiro l'articolo aggiuntivo proposto, confidando che la questione possa rapidamente essere risolta, anche con l'eventuale presentazione di una proposta di legge autonoma, in modo da chiudere definitivamente questo problema, rispetto al quale, in passato, si sono avuti apprezzamenti positivi da parte del Governo. Ci auguriamo che anche in futuro la valutazione del Governo rimanga positiva.

PRESIDENTE. A questo punto, accogliendo la richiesta avanzata dal relatore, a nome della Commissione, si potrebbe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

procedere ad una breve sospensione; se nonch , essendo gi  le 12,30, e potendosi la sospensione protrarre, anche in seguito alle nette dichiarazioni fatte dal ministro Visentini, sospendo la seduta sino alle 16.

**La seduta, sospesa alle 12,30,
  ripresa alle 16.**

**Preavviso di votazione segreta
mediante procedimento elettronico.**

PRESIDENTE. Avverto che, essendo pervenuta alla Presidenza una richiesta di votazione a scrutinio segreto, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento per la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

**Trasmissione dal Presidente
del Consiglio dei ministri.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri — per conto del garante dell'attuazione della legge per l'editoria — ha trasmesso, con lettera in data 28 gennaio 1984, ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, gli atti prodotti da amministrazioni dello Stato, regioni, comuni ed enti pubblici concernenti le erogazioni pubblicitarie effettuate nel corso dell'esercizio finanziario 1982 (doc. LXVII, n. 1-bis).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Prego il relatore, onorevole Rossi di Montelera, di esprimere il parere sul subemendamento Antoni 0.6.1.1.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Relatore.*

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il Comitato dei nove, dopo la sospensione della seduta, ha esaminato il testo del subemendamento Antoni 0.6.1.1. all'emendamento Contu 6.1.

Si   venuta a riscontrare una situazione che merita qualche commento. Infatti, la maggioranza della Commissione si   dichiarata favorevole al citato subemendamento Antoni, e in questo senso il relatore ha ricevuto mandato a riferire. Tuttavia, dopo aver dato notizia di questo parere della Commissione, devo sottolineare che la Commissione stessa non ha sciolto la sua riserva, o meglio non ha espresso un parere a maggioranza relativamente all'emendamento Contu 6.1, al quale si riferisce il subemendamento Antoni 0.6.1.1.

In Comitato dei nove ho ritenuto di esprimere la mia opinione sull'opportunit , nel momento in cui ci si dichiara a favore di un subemendamento, di esprimersi anche a favore dell'emendamento principale, in relazione alle ipotesi sia di approvazione che di reiezione del suddetto subemendamento.   infatti evidente che, anche se formalmente il subemendamento   separato ed indipendente, esso nella sostanza si riferisce all'emendamento relativo.

Mi sarebbe quindi sembrato pi  opportuno che i componenti del Comitato dei nove avessero potuto contestualmente esprimere un'opinione a maggioranza anche sull'emendamento principale. Poich , tuttavia, cos  non   stato (il Comitato si   limitato ad esprimere il suo parere a maggioranza sul subemendamento), in questo senso riferisco all'Assemblea, come   mio dovere di relatore.

PRESIDENTE. Il Governo?

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze.* Poteva ritenersi che l'orientamento favorevole della Commissione al subemendamento Antoni 0.6.1.1. dovesse implicare una valutazione favorevole anche nei confronti dell'emendamento principale al quale tale subemendamento si riferi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

sce. Ma pare che così non sia, il che indica che certi equivoci rimangono.

Il Governo è contrario al subemendamento perché è contrario all'emendamento principale. In ogni caso è contrario al subemendamento perché qualora, in ipotesi, passasse l'emendamento principale, il primo ha uno scarsissimo significato, perché afferma che il regime — che il Governo respinge — dovrebbe valere per due anni, presupponendo che dopo due anni il Governo presenti qualche altra soluzione; faccio notare che il Governo ne aveva presentata una che non verrebbe accolta.

In conclusione, al di fuori di questo garbuglio che si viene a creare, il Governo si dichiara contrario al subemendamento Antoni 0.6.1.1, perché è contrario all'emendamento Contu 6.1.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta in attesa del decorso del regolamentare termine di preavviso per la votazione segreta mediante procedimento elettronico.

**La seduta, sospesa alle 16,10,
è ripresa alle 16,25.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo passare alla votazione dell'emendamento 1.4 della Commissione. Onorevole Ferrari insiste nella richiesta di votazione a scrutinio segreto?

SILVESTRO FERRARI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.4 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.5 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.2

del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

RUBES TRIVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

RUBES TRIVA. Signor Presidente, desidero intervenire sull'ordine delle votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 6 del decreto-legge.

Nel testo stampato a nostra disposizione il primo emendamento da votare è l'emendamento Contu 6.1. Questa mattina in Comitato dei nove, discutendo proprio sul parere che avremmo dovuto esprimere su questi emendamenti, il Governo si è espresso in modo tassativo e formale ed ha indicato nell'emendamento Antoni 6.3, quello più lontano rispetto al testo governativo.

È evidente quindi che l'emendamento Antoni 6.3 deve essere votato prima degli altri emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge e del subemendamento Antoni 0.6.1.1. Pertanto, avanzo formale richiesta alla Presidenza affinché valuti la situazione.

PRESIDENTE. Onorevole Triva, prendo atto della sua richiesta, ma prima di prendere una decisione al riguardo desidero ascoltare il parere del relatore.

MARIO POCETTI. Anche quello del Governo.

PRESIDENTE. Certamente.

Chiedo all'onorevole relatore di esprimere il suo parere.

LUIGI ROSSI DI MONTELEA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, abbiamo ascoltato la posizione espressa dall'onorevole Triva in favore dell'inversione dell'ordine di votazione dei diversi emendamenti presentati all'articolo 6. Credo sia opportuno far conoscere alla Presidenza e all'Assemblea i termini della questione che — a mio giu-

dizio — giustificano pienamente l'ordine che è stato previsto nel testo stampato e distribuito.

Siamo in presenza di tre emendamenti all'articolo 6. L'emendamento Contu 6.1 è senza dubbio il più lontano dal testo del decreto-legge in quanto modifica sostanzialmente il regime di base che viene previsto dal decreto stesso. Infatti, mentre il decreto-legge tende ad escludere la facoltà di opzione a consuntivo e a garantire solo la possibilità di opzione a preventivo per la durata di un triennio, l'emendamento Contu 6.1 restituisce la facoltà di opzione a consuntivo così come era previsto nella legislazione precedente. Quindi, sia pure con determinate modifiche, tese a determinare l'evasione nel settore dell'allevamento di bestiame, modifica la sostanza del testo ed è quindi il più distante.

Gli altri due emendamenti Antoni 6.3 e Piro 6.2, riprendono la sostanza del testo del Governo, nel senso che escludono entrambi come regime normale la facoltà di opzione mantenendo come regime normale quello cosiddetto forfettario:

Essi si differenziano tra di loro in quanto l'emendamento Antoni 6.3 prevede la possibilità di detrazione dell'IVA non solo per gli investimenti, così come previsto nell'emendamento Piro 6.2, ma anche per altre operazioni e — questo è rilevante — per le situazioni di calamità naturali.

Infine, l'emendamento Piro 6.2 limita la detraibilità al solo caso degli investimenti.

Mi pare evidente quale sia la distanza dei tre emendamenti rispetto al testo e pertanto esprimo parere favorevole al mantenimento dell'ordine di votazione degli emendamenti in questione quale risulta dal fascicolo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

BRUNO VISENTINI, Ministro delle finanze. Signor Presidente, come ho detto questa mattina in Commissione e come ripeto ora in aula non spetta al Governo interferire sulla procedura parlamentare,

né valutare quale emendamento sia più o meno distante in termini millimetrici dal testo governativo. Perché si tratta, fra l'altro, di emendamenti complessi in cui è difficile forse — ma non spetta a me valutarlo — determinare la distanza. Quello che io avevo detto in Commissione e che ripeto in questa sede è che, come ho ribadito questa mattina, il Governo è contrario agli emendamenti e resta favorevole al suo testo. Se però la Camera non dovesse seguire questa via, l'emendamento meno sgradito al Governo — e in questo senso posso veramente dire più vicino anche da un punto di vista letterale o da un punto di vista organizzativo — è ovviamente, l'emendamento Piro 6.2. Questo è di tutta evidenza. Per quando riguarda gli altri due emendamenti, vi sono elementi, in un senso o nell'altro, che non spetta a me valutare, ma il Governo respingendoli comunque, giudica l'emendamento Contu 6.1 il meno gradito, perché è vero che esso introduce elementi di detrazione che non erano e che non sono previsti nel sistema forfettario voluto dal Governo, ma per lo meno risolve anche il problema del 1983. Quindi il Governo non esprime nessuna valutazione sulla distanza o meno. Spera e confida che tutti gli emendamenti vengano respinti. Tra questi quello che gli risulta il più vicino è chiaramente — e qui posso veramente esprimere un giudizio — l'emendamento Piro 6.2; tra quelli che gli risultano un pochino meno sgraditi è l'emendamento Contu 6.1.

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, volevo pregarla di chiedere all'onorevole Contu se mantiene il suo emendamento anche in presenza delle dichiarazioni del ministro delle finanze, dichiarazioni che, per la verità, sono non molto interpretabili: «sgradito» o «non gradito», non si capisce esattamente se ci sia un parere contrario o favorevole. Se il parere del Governo resta contrario, vorrei che fosse chiesto al

collega Contu se mantiene il suo emendamento 6.1.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Il parere del Governo, come ho già espresso in diverse occasioni, resta contrario.

PRESIDENTE. Il parere del ministro, onorevole Gitti, è stato espresso molto chiaramente in diverse occasioni. Al momento opportuno chiederò all'onorevole Contu se intenda mantenere il suo emendamento 6.1; in questo momento l'Assemblea è impegnata su un'altra questione, cioè circa la priorità di votazione degli emendamenti all'articolo 6. Se lei desidera parlare su questo argomento va bene, altrimenti non le posso dare la parola.

TARCISIO GITTI. Non ho nulla da dire su questo argomento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza deve adottare a questo punto una decisione. A prescindere dalla posizione espressa dal ministro sui vari emendamenti, è dovere della Presidenza assumere una decisione di carattere regolamentare sulla priorità nella votazione degli emendamenti. Il regolamento ci impone di porre in votazione per primo l'emendamento più lontano dal testo base: quello che più se ne discosta, fino a ribaltarne la *ratio*. L'emendamento Contu 6.1 vuole appunto ripristinare la situazione che invece il Governo ha modificato con il decreto-legge all'esame. L'emendamento Antoni 6.3, invece, non rovescia la logica dell'emendamento del Governo, ma lo modifica, aggiungendo qualche altra disposizione. Lo stesso può dirsi per l'emendamento Piro 6.2, il quale aggiunge una disposizione che riguarda gli investimenti.

Se così stanno le cose — e mi pare che dal breve dibattito precedente non siano emerse posizioni diverse — la Presidenza ritiene di porre in votazione per primo l'emendamento 6.1. Prima però, ho l'obbligo di porre in votazione il subemendamento Antoni 0.6.1.1, la cui votazione

deve precedere quella degli emendamenti.

MARIO POCHETTI. Scusi, Presidente, ma il subemendamento in tanto vive in quanto sia mantenuto l'emendamento cui si riferisce: quindi dobbiamo prima sapere dall'onorevole Contu se mantiene il suo emendamento.

PRESIDENTE. Il subemendamento Antoni 0.6.1.1 potrebbe venire approvato anche indipendentemente dal destino dell'emendamento principale.

Io ho infatti l'obbligo di porre in votazione il subemendamento. Per evitare tuttavia una votazione inutile posso anche accettare il suo consiglio.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, io vorrei pregarla di chiedere all'onorevole Contu se mantiene l'emendamento.

PRESIDENTE. Ero già stato avvisato di questo suo desiderio, onorevole Gitti, e senz'altro rivolgo all'onorevole Contu questa domanda.

FELICE CONTU. Sì, lo mantengo, signor Presidente.

PRESIDENTE. A questo punto non posso che porre in votazione il subemendamento Antoni 0.6.1.1.

TARCISIO GITTI. Io desidero fare un richiamo non già al regolamento, ma ai poteri che lei può esercitare, signor Presidente. Siamo di fronte a un emendamento, in riferimento al quale è stato presentato da parte comunista, un subemendamento che reca la firma di esponenti di tre partiti della maggioranza: l'onorevole Contu, l'onorevole Reggiani e l'onorevole Serrentino.

A nome del gruppo della democrazia cristiana, io mi permetto di chiederle, signor Presidente, di voler disporre una breve sospensione della seduta, poiché credo che non sia possibile creare momenti di contrapposizione all'interno della maggioranza. Si potrebbe così trovare

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

una soluzione a questo problema. (*Proteste a sinistra*).

MARIO POCHETTI. Ma c'è già, questa contrapposizione!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si tratta di una richiesta che proviene dal gruppo della democrazia cristiana. Su questa questione intendo sentire il parere dei colleghi. Pertanto darò la parola ad un oratore a favore e ad uno contro. Chi desidera parlare su questo punto?

MARIO POCHETTI. Signor Presidente, noi possiamo pure andare a questa sospensione, che tuttavia viene motivata in modo politico e del tutto estraneo alla procedura! Ad ogni modo, concediamo anche questo, perché vogliamo arrivare alla conclusione dei lavori. (*Commenti*).

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, le sospensioni dei lavori sono sempre state accordate per favorire, nell'interesse di tutta l'Assemblea, lo scioglimento di alcuni nodi. In questo, momento, la richiesta viene invece formulata al fine di far recedere alcuni colleghi dal mantenimento di un emendamento, nonostante le pressioni più volte esercitate in quest'aula. Di solito, mai un gruppo ha chiesto alla Presidenza di domandare al presentatore di un emendamento se intendeva mantenerlo o meno. Signor Presidente anche tenuto conto che io ho già chiesto la votazione a scrutinio segreto di questo emendamento, lasciamo che l'Assemblea sia libera di decidere: ciò costituirebbe infatti una riaffermazione del potere dei singoli parlamentari nei confronti delle decisioni assunte dalle maggioranze o dai gruppi.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, l'Assemblea è sempre libera di decidere come ritiene più opportuno. L'onorevole

Gitti ha avanzato la richiesta di una breve sospensione, che mi pare sia stata anche accolta da altri gruppi. Sospendo la seduta per mezz'ora.

**La seduta, sospesa alle 16,50,
è ripresa alle 17,20.**

PRESIDENTE. Prima di mettere in votazione il subemendamento Antoni 0.6.1.1, devo chiedere ai presentatori se mantengono l'emendamento Contu 6.1.

PAOLO MORO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

ALFREDO PAZZAGLIA. Lo facciamo nostro.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Il Governo ha presentato in questo momento un proprio emendamento 6.5 che tiene conto del fatto che gli emendamenti presentati all'articolo 6 da componenti della maggioranza sarebbero stati ritirati. Mi riferisco soprattutto all'emendamento Contu 6.1 e all'emendamento Piro 6.2, anche se devo aggiungere che la soluzione sulla quale ci si è trovati d'accordo è proprio quella che era stata suggerita dall'onorevole Piro, che desidero ringraziare.

L'emendamento del Governo che sostanzialmente recepisce l'emendamento Piro 6.2, nel testo che era stato riformulato è il seguente:

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo:

Tuttavia l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto afferente i beni immobili relativi all'impresa o i beni strumentali ammortizzabili in periodo superiore a tre anni può essere, per la parte non compensata forfettariamente, riportata nell'anno successivo ovvero rimborsata su richiesta

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

fatta in dichiarazione annuale; le relative fatture e bollette doganali devono essere allegare alla dichiarazione stessa.

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere il seguente periodo:

; per l'anno 1984 tale opzione, esercitata nel mese di gennaio 1984, può essere revocata mediante dichiarazione scritta da presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il successivo 31 marzo.

6. 5.

GOVERNO.

Il Governo, ovviamente, ha presentato tale emendamento nel presupposto che siano ritirati gli altri emendamenti all'articolo 6.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, sentito il ministro, insiste nel far proprio l'emendamento?

ALFREDO PAZZAGLIA. Non ho mai assunto la posizione ridicola di far mio un emendamento per ritirarlo successivamente, signor Presidente; poteva anche non farmi tale domanda!

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, la mia non era una critica; prima che lei dichiarasse di far proprio quell'emendamento, il ministro non aveva ancora preso posizione; aveva anzi assunto un atteggiamento contrario e per questo le ho fatto quella domanda.

Onorevole Antoni, mantiene il subemendamento 0.6.1.1?

VARESE ANTONI. No, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Dobbiamo passare adesso alla votazione segreta dell'emendamento Contu 6.1, fatto proprio dall'onorevole Pazzaglia, per il quale il gruppo del MSI-destra nazionale ha chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contu 6.1, fatto proprio dall'onorevole Pazzaglia.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	425
Votanti	424
Astenuto	1
Maggioranza	213
Voti favorevoli	61
Voti contrari	363

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Alpini Renato
 Amadei Ferretti Margari
 Amalfitano Domenico
 Ambrogio Franco
 Amodeo Natale
 Andreoni Giovanni
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arisio Luigi
 Armato Baldassare
 Armellin Lino
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco Giulio
 Balbo Ceccarelli Laura
 Balestracci Nello

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bohicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piiera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro
Calonaci Vasco

Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Castellina Luciana
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Corsi Umberto
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
D'Aquisto Mario
Dardini Sergio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato

Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Gobbi Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio

Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo
Iovannitti Bernardino Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

Manca Enrico
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martelli Claudio
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Monducci Mario
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmmini Lattanzi Rosella

Palopoli Fulvio
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlatò Guglielmo
Segni Mariotto
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo

Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

Si è astenuto:

Moro Paolo Enrico

Sono in missione:

Amadei Giuseppe
Andò Salvatore
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Cattanei Francesco
Corder Marino
Corti Bruno
Forlani Arnaldo
Franchi Franco
Gioia Luigi
Occhetto Achille
Pillitteri Giampaolo
Raffaelli Mario
Rubbi Antonio
Scàlfaro Oscar Luigi
Seppia Mauro
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Tremaglia Pierantonio Mirko

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo passare alla votazione dell'emendamento Antoni 6.3.

VARESE ANTONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARESE ANTONI. Manteniamo questo emendamento perché, come riteniamo di aver dimostrato nel corso del dibattito esso garantisce maggiormente gli investimenti in agricoltura; provvede per i casi di calamità e di minori esportazioni, raccogliendo nel modo più giusto le esigenze emerse nella Commissione agricoltura, quali sono state da questa espresse nel suo parere, in un quadro di cautela fiscale.

Vi chiediamo dunque di approvare que-

sto emendamento perché rappresenta — ripeto — una corretta disciplina di cautela fiscale e di garanzia per l'agricoltura.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Relatore*. A questo punto, la Commissione esprime, a maggioranza, parere contrario all'emendamento Antoni 6.3.

RENATO ALPINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENATO ALPINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, certamente sono turbato, quale deputato giovane (*Commenti*), come ho avuto occasione di dire, dal sistema col quale vengono posti in Parlamento i problemi che interessano varie categorie economiche, se è vero, come è vero, che Commissione, nel Comitato dei nove l'emendamento che è stato fatto nostro, doveva essere accolto dalla maggioranza: lo dico con onestà di deputato ed anche come esperto in materia. La maggioranza, a causa di interferenze esterne al Parlamento, ha cambiato radicalmente il suo atteggiamento e queste cose le denuncia davanti alla pubblica opinione: questo sistema non è certamente coerente con il sistema politico e con il buon costume. Secondo me il deputato deve essere un esempio per il popolo e chiedo scusa al Presidente ed ai colleghi di questa mia lamentela. Ricordo che la disciplina dell'IVA non deve essere rinnovata continuamente mediante decreti-legge, ma deve invece essere aggiornata secondo i tempi. I vari decreti-legge a questo proposito risalgono addirittura al 1972 e consentitemi di dire che non sono questi i palliativi che risolvevano le sorti di alcuni settori economici: in questo caso di quello agricolo. Vi è di più, cari colleghi, in merito agli allevamenti ed agli allevatori più o meno autentici: questa legge, che doveva essere di contenimento, come

ci ha detto il ministro delle finanze, si spoglia di quella serietà legislativa, il che non risolve assolutamente nulla. Quando noi parliamo della cosiddetta esenzione forfettaria per il piccolo imprenditore agricolo, che è stata ridotta da 21 a 10 milioni, in realtà non diamo alcun beneficio, la sostanza è, a mio giudizio, un'altra: sono dell'avviso che il ministro delle finanze farà sì che si supereranno queste agevolazioni a livello fiscale, anche per facilitare il compito degli uffici preposti alla raccolta delle denunce e delle documentazioni. Ben altro deve essere il provvedimento per poter aiutare ed incentivare determinate categorie economiche come quella degli agricoltori. Come ho già detto in Commissione, ribadisco che non intendo recedere da quello che sarà il nostro comportamento in ordine al voto che daremo su questo provvedimento. Esprimeremo comunque un giudizio favorevole, anche se con molte riserve, in quanto esso apporta un piccolo contributo nella lotta contro l'evasione fiscale.

Signor ministro, la materia dell'IVA non va, come ho già detto, regolamentata con decreti-legge; sarà infatti necessario provvedere, entro breve tempo, alla stesura di un nuovo provvedimento il quale dovrà essere poi inserito in quei testi unici, che ci auguriamo, possano essere a disposizione di tutto il mondo del lavoro entro il prossimo anno.

Colleghi, oggi, dopo numerose riunioni ed interferenze esterne, si giunge ad una conclusione sulla quale non ci soffermeremo; voteremo comunque a favore di questo provvedimento in quanto rappresenta un primo passo verso il cosiddetto abbattimento dell'evasione fiscale che in Italia impera e che, in materia di IVA, raggiunge i 30 mila miliardi l'anno.

MARIO POCHEZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

MARIO POCHEZZI. Signor Presidente, vorrei far osservare che la prima parte dell'emendamento Antoni 6.3 coincide so-

stanzialmente con l'emendamento Piro 6.2. Noi, però, abbiamo insistito per la votazione del nostro emendamento dal momento che lo riteniamo più estensivo e più completo, anche in relazione alla parte affine a quella contenuta nell'emendamento presentato dall'onorevole Piro.

Pertanto, nel caso in cui l'emendamento Antoni fosse respinto, non per questo ne dovrebbe rimanere precluso l'emendamento Piro 6.2, a favore del quale, in quest'ultimo caso, noi voteremo.

Comunque, chiediamo la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Antoni 6.3.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze intende aggiungere qualcosa?

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. L'emendamento Antoni 6.3 — che coincide con quello presentato dagli onorevoli Piro, Ruffolo e Formica (che nuovamente ringrazio) — dispone: «Nel secondo comma dell'articolo 6 è aggiunto...». Pertanto fa salvo il primo comma, nonché la parte attuale che compone il secondo comma. Poi c'è un'aggiunta al terzo comma.

Anche a me, dunque, pare che si debba evitare il rischio (ed opportunamente l'onorevole Pochetti ha richiamato su questo la nostra attenzione) che, nel caso venga respinto l'emendamento Antoni 6.3, venga meno anche la parte che corrisponde al primo comma. Infatti, se il primo comma dell'emendamento Antoni corrisponde al primo comma dell'emendamento 6.5 del Governo, vale la pena di toglierlo (*Commenti del deputato Antoni*).

PRESIDENTE. Onorevole Antoni, la prego di lasciar concludere il ministro.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Quindi è chiaro che, se viene respinto l'emendamento Antoni 6.3, il primo comma dell'articolo 6 del testo e l'articolo 2 vengono mantenuti, con l'aggiunta di questo emendamento del Governo.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

PRESIDENTE. Prendo atto di quanto affermato dal ministro delle finanze e della richiesta avanzata dall'onorevole Pochetti. Resta inteso che nel caso in cui l'emendamento Antoni 6.3 fosse respinto, non risulti precluso l'emendamento 6.5 del Governo, che recepisce, nella sostanza, l'emendamento Piro 6.2. Infatti, pur esistendo fra questi ultimi una sostanziale affinità, sono formulati in modo talmente diverso da essere sottoponibili alla votazione dell'Assemblea.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Antoni 6.3, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	431
Votanti	430
Astenuti	1
Maggioranza	216
Voti favorevoli	204
Voti contrari	226

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Moro, mantiene il suo emendamento 6.4?

PAOLO MORO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, mantiene il suo emendamento 6.2?

FRANCESCO PIRO. Lo ritiro anch'io.

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'emendamento 6.5 del Governo cui

precedentemente ha fatto riferimento il ministro:

al comma 2, aggiungere il seguente periodo:

Tuttavia l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto afferente i beni immobili relativi all'impresa o i beni strumentali ammortizzabili in periodo superiore a tre anni può essere, per la parte non compensata forfettariamente, riportata nell'anno successivo ovvero rimborsata su richiesta fatta in dichiarazione annuale; le relative fatture e bollette doganali devono essere allegate alla dichiarazione stessa.

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere il seguente periodo:

«; per l'anno 1984 tale opzione, esercitata nel mese di gennaio 1984, può essere revocata mediante dichiarazione scritta da presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il successivo 31 marzo».

6.5

GOVERNO.

Lo pongo dunque, in votazione, ricordando che su di esso la Commissione si è già pronunciata in senso favorevole.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del Governo 7-bis. Onorevole relatore?

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, Relatore. La Commissione, come avevo già detto in sede di parere, ha mantenuto il suo testo, votato, in quella sede, a stragrande maggioranza. Tuttavia, avendo ascoltato le ragioni esposte dal ministro, si rimette all'Assemblea.

BRUNO VISENTINI, Ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO VISENTINI, Ministro delle finanze. Il Governo insiste per l'approvazio-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

ne del suo emendamento 7-bis, soppressivo dell'articolo 7-bis introdotto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

MARIO POCHETTI. Chiediamo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pochetti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 7-bis. 1 del Governo.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Vorrei pregarla, signor Presidente, di fornire un ulteriore chiarimento all'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, spiego subito qual è la situazione di questa votazione. Il Governo ha presentato l'emendamento 7-bis.1, con il quale chiede di sopprimere l'articolo 7-bis (*Proteste del deputato Gorla*).

Onorevoli colleghi, vedo che vi è un po' di confusione in questa votazione. Forse vale la pena di spiegare meglio la situazione. La Commissione... (*Commenti del deputato Pochetti*).

Onorevole Pochetti, mi sembra che sia meglio sapere chiaramente su che cosa stiamo per votare, dato che c'è qualche incertezza e qualche indecisione.

MASSIMO GORLA. Ma abbiamo già votato!

PRESIDENTE. Non si è ancora votato, onorevole Gorla, la votazione non è stata ancora effettuata. Abbiamo il dovere, onorevoli colleghi, di sapere esattamente su che cosa stiamo per votare, ed io desidero spiegarlo all'Assemblea (*Applausi*).

La Commissione, dopo l'articolo 7, aveva inserito un articolo aggiuntivo, l'articolo 7-bis. Ora il Governo, col suo emendamento 7-bis.1, propone proprio di sopprimere questo articolo 7-bis.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta mediante procedimento elettronico sull'emendamento del Governo 7-bis.1, per il quale la Commissione si è rimessa all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	437
Maggioranza	219
Voti favorevoli	200
Voti contrari	237

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Moro, mantiene l'articolo aggiuntivo Contu 7-bis.01, di cui è cofirmatario?

PAOLO MORO. Lo ritiro.

MARIO POCHETTI. Lo facciamo nostro e chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Anche noi lo facciamo nostro.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 7-bis.01 fatto proprio dall'onorevole Pochetti e dall'onorevole Baghino, non accettato dal Governo e per il quale la Commissione si è rimessa all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	434
Maggioranza	218
Voti favorevoli	219
Voti contrari	215

(La Camera approva — Applausi all'estrema sinistra e a destra).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Alpini Renato
 Amadei Ferretti Margari
 Amalfitano Domenico
 Ambrogio Franco
 Amodeo Natale
 Andreoni Giovanni
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco Giulio
 Balbo Ceccarelli Laura
 Balestracci Nello
 Balzamo Vincenzo
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barbalace Francesco
 Barbera Augusto
 Barca Luciano
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo
 Becchetti Italo
 Belardi Merlo Eriase

Bellini Giulio
 Benevelli Luigi
 Bernardi Guido
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchi di Lavagna Vincenzo
 Bianco Gerardo
 Binelli Gian Carlo
 Biondi Alfredo Paolo
 Birardi Mario
 Bisagno Tommaso
 Bocchi Fausto
 Bochicchio Schelotto Giovanna
 Bodrato Guido
 Boetti Villanis Audifredi
 Bogi Giorgio
 Bonalumi Gilberto
 Boncompagni Livio
 Bonetti Andrea
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Bonferroni Franco
 Bonfiglio Angelo
 Borghini Gianfranco
 Bortolani Franco
 Bosco Bruno
 Boselli Anna detta Milvia
 Bosi Maramotti Giovanna
 Botta Giuseppe
 Bozzi Aldo
 Bressani Piergiorgio
 Briccola Italo
 Brina Alfio
 Brocca Beniamino
 Bruni Francesco
 Bruzzani Riccardo
 Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro
 Caldoro Antonio
 Calonaci Vasco
 Cannelonga Severino
 Canullo Leo
 Capecchi Pallini Maria Teresa
 Caprili Milziade Silvio
 Caradonna Giulio
 Cardinale Emanuele
 Carelli Rodolfo
 Caria Filippo
 Carlotto Natale
 Carpino Antonio
 Carrus Nino
 Casalnuovo Mario

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Castellina Luciana
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Corsi Umberto
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D'Aquisto Mario
Dardini Sergio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato

Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Gobbi Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvatore

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo
Iovannitti Bernardino Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Enrico
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore

Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martelli Claudio
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Monducci Mario
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Patria Renzo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Parugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano

Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlatto Guglielmo
Segni Mariotto
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

Spini Valdo
 Staiti di Cuddia delle Chiuse
 Stegagnini Bruno
 Sterpa Egidio
 Strumendo Lucio
 Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
 Tamino Gianni
 Tancredi Antonio
 Tassone Mario
 Tatarella Giuseppe
 Tedeschi Nadir
 Testa Antonio
 Tiraboschi Angelo
 Toma Mario
 Torelli Giuseppe
 Trebbi Ivanne
 Tringali Paolo
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
 Urso Salvatore
 Usellini Mario

Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Ventre Antonio
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Viscardi Michele
 Visco Vincenzo Alfonso
 Visentini Bruno
 Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zanone Valerio
 Zarro Giovanni
 Zavettieri Saverio
 Zolla Michele
 Zopetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

*Si è astenuto sull'emendamento Antoni
 6.3:*

Visco Vincenzo Alfonso

Sono in missione:

Amadei Giuseppe
 Andò Salvatore
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Cattanei Francesco
 Corder Marino
 Corti Bruno
 Forlani Arnaldo
 Franchi Franco
 Gioia Luigi
 Occhetto Achille
 Pillitteri Giampaolo
 Raffaelli Mario
 Rubbi Antonio
 Scalfaro Oscar Luigi
 Seppia Mauro
 Teodori Massimo
 Tesini Giancarlo
 Trabacchi Felice
 Trantino Vincenzo
 Tremaglia Pierantonio Mirko

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non ci sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

La Camera,

vista la necessità di migliorare ed integrare i controlli automatici volti a disincentivare l'evasione fiscale,

impegna il Governo

a riferire al Parlamento nel più breve tempo possibile sul completamento dell'automazione delle procedure dogane

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

nali, sull'avvio degli scambi di informazioni tra anagrafe tributaria e dogane e in generale sulla possibilità di integrazione del sistema informativo delle dogane con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

A tale scopo la Camera,

impegna il Governo

a promuovere nel più breve tempo possibile una attenta analisi delle procedure doganali condotta dai tecnici dell'anagrafe tributaria e da quelli delle dogane, orientata alla definizione di un piano dettagliato per il conseguimento degli obiettivi sopra richiamati.

9/1119/1

VISCO, TRIVA, MORO, SERRENTINO,
RUFFOLO, USELLINI.

La Camera

impegna il Governo

a diramare entro 60 giorni istruzioni amministrative che chiariscano la portata dell'articolo 8, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle ipotesi di esportazione diretta realizzata mediante «triangolazioni», così da chiarire:

che l'esportazione deve risultare dal documento doganale o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura emessa dal cessionario nazionale e su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa dal cedente nazionale;

che l'indicazione che il trasporto o la spedizione sono avvenuti a cura e a nome del cedente, per incarico del proprio cessionario o dei commissionari di questi, deve risultare dalla bolla di accompagnamento emessa dal cedente;

che, nei casi di esportazione diretta realizzata mediante «triangolazione», è considerata spedizione dei beni all'estero, o comunque fuori del territorio doganale,

l'invio dei beni allo spedizioniere per l'inoltro all'estero.

9/1119/2

BIANCHI DI LAVAGNA.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative idonee onde correlare le norme generali con vecchie e nuove disposizioni che regolino organicamente la materia fiscale relativa ai produttori agricoli, in tempi rapidi e, comunque, tali da consentirne l'applicazione a partire dal 1° gennaio 1985.

9/1119/3

ANTONI, TRIVA, COCCO, IANNI, SARTI ARMANDO, POCHETTI.

Avverto che l'ordine del giorno Antoni n. 9/1119/3 è stato ritirato dai presentatori.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Accetto l'ordine del giorno Visco n. 9/1119/1, che impegna il Governo a riferire nel più breve tempo possibile sul completamento dell'automazione delle procedure doganali, sull'avvio degli scambi di informazioni tra anagrafe tributaria e dogane e, in generale, sulla possibilità di integrazione del sistema informativo delle dogane con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

Pregherei, invece, l'onorevole Bianchi di Lavagna di ritirare il suo ordine del giorno n. 9/1119/2 che, comunque, accetto come raccomandazione: il Ministero infatti non può essere vincolato a certi tipi di soluzione. Assumo tuttavia l'impegno a regolare la materia e a dare chiarimenti in proposito nel più breve tempo possibile, cioè entro sessanta giorni, senza un vincolo di soluzione che dovremmo vedere in base a determinate valutazioni e secondo le norme di legge. In questo sen-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

so accetto l'ordine del giorno come autorevole raccomandazione.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo i presentatori insistono per la votazione dei loro ordini del giorno?

VINCENZO VISCO. Non insisto, signor Presidente.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Usellini. Ne ha facoltà.

MARIO USELLINI. Signor Presidente, a nome del gruppo della democrazia cristiana, esprimo il nostro ringraziamento al Governo e al ministro delle finanze in particolare per la grande disponibilità dimostrata nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione e in Assemblea, per aver tenuto conto delle indicazioni emerse dal dibattito parlamentare e, soprattutto, per aver consentito, relativamente al settore agricolo, che fossero salvaguardati i principi che da anni informano la politica del Governo.

Sia in Commissione che in Assemblea è stata opportuna la reiterata dichiarazione del ministro delle finanze sulla sua assoluta indisponibilità a modificare radicalmente la struttura fiscale che governa oggi il prelievo nel mondo dell'agricoltura e sulla difesa di tale settore come obiettivo primario del Governo.

In questo senso e con grande responsabilità si è affrontato il sacrificio di alcune istanze particolari, al fine di ricomporre in modo unitario e compatto la maggioranza nei confronti delle proposte del Governo.

Desidero, signor Presidente, ricordare che, purtroppo, il dibattito politico così acceso in questi giorni, dimostra come nella materia fiscale anche colleghi del gruppo della democrazia cristiana af-

frontino temi che non sono di loro specifica competenza ed esprimano valutazioni che non sono in linea né con la politica del Governo né con quella del nostro gruppo parlamentare. Mi riferisco, in particolare, al tema della tassazione dei buoni del tesoro ordinari e dei titoli emessi dal tesoro, rispetto ai quali la nostra posizione...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Vi prego di consentire all'onorevole Usellini di svolgere il suo intervento!

MARIO USELLINI. Signor Presidente, dicevo che il nostro gruppo è assolutamente concorde con la scelta del ministro del tesoro, condivisa dal ministro delle finanze, di non affrontare, assolutamente, il problema della tassazione dei buoni del tesoro e dei certificati di credito. In questo senso, sia con riferimento al nostro gruppo parlamentare sia al partito della democrazia cristiana, siamo totalmente d'accordo con la linea seguita dal Governo.

Annuncio, in conclusione, il voto favorevole del gruppo democratico cristiano al disegno di legge (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Visco. Ne ha facoltà.

VINCENZO VISCO. Vorrei, signor Presidente, fare una premessa in riferimento ad una incomprensione che mi pare si sia verificata con il collega Rossi di Montelera, al quale devo aver dato l'impressione di criticare il suo comportamento quale relatore del provvedimento. Se ho dato questa impressione, vorrei correggerla, poiché il comportamento dell'onorevole Rossi di Montelera, quale relatore, è stato quello di ineccepibile notaio di quanto accadeva in Commissione. I miei rilievi facevano riferimento ad alcune sue posizioni assunte a titolo personale, come deputato, in Commissione, sulle quali penso di avere diritto di polemizzare.

In merito al decreto-legge, rilevo innanzitutto che è stato un provvedimento ab-

bastanza tormentato. Tutto sommato, invece, la materia del contendere, considerata da un punto di vista tecnico e logico, non era eccessiva. Si è facilmente raggiunto un accordo sulla parte relativa alle esportazioni (anche se sulla stessa io continuo a non essere d'accordo con il ministro quando sostiene che il problema che abbiamo posto, con emendamenti successivamente ritirati, è di modifica della normativa e non di controllo delle operazioni dei contribuenti). In realtà, trattasi di un regime di *plafond* variabile e controllabile soltanto se riferito a periodi prestabiliti; altrimenti diventa incontrollabile. Desidero sottolineare questo ancora una volta.

Quanto all'articolo 6, abbiamo assistito ad un *iter* molto tormentato. Personalmente, ritenevo che la soluzione di separazione netta dei due regimi, quello speciale e quello normale, fosse preferibile, anche se riconosco che la soluzione subordinata che ha prevalso può essere accettabile. Lo avevo detto fin dall'inizio. È la ragione per la quale il gruppo della sinistra indipendente ha votato a favore di tali soluzioni. Personalmente, per coerenza con quanto sostenuto sia in Commissione che in aula, mi sono astenuto.

In conclusione, vorrei fare alcune considerazioni più generali. Quello al nostro esame era un decreto-legge che affrontava un problema molto delicato, di lotta all'elusione e all'evasione fiscale. Vorrei far sommessamente notare che nel campo del rigore fiscale gli obiettivi di lotta e di contenimento dell'evasione e dell'elusione sono indivisibili. In altri termini, si può procedere per gradi, con moderazione, ma non a pezzi e bocconi, con deroghe ed eccezioni. Abbiamo avuto da questo punto di vista un non felice esempio, sia da parte del Governo che di tutti noi, di coerenza su questi obiettivi. Vorrei sottolineare che la situazione dell'imposta sul valore aggiunto è abbastanza tragica; come ricordavo ieri in aula vorrei dire che noi abbiamo per questa imposta circa 20 mila miliardi di crediti dei contribuenti che dovranno prima o poi essere rimborsati. Quindi abbiamo un disavanzo sommerso nel bilancio pubblico di 20

mila miliardi di lire. Nel 1983 abbiamo avuto 6 mila miliardi di lire di rimborsi, che rappresentano soltanto la metà dei crediti maturati a favore dei contribuenti e sempre nello stesso anno l'IVA pagata sugli scambi interni è stata esattamente uguale ai crediti di imposta dei contribuenti. Pertanto, l'unico gettito netto dell'IVA viene dalle importazioni.

Ci troviamo in una situazione in cui il valore aggiunto dichiarato dai contribuenti italiani è di circa il 7 per cento a fronte di una media del 30 per cento che si registra negli altri paesi.

In questo contesto doveva essere valutato il decreto di cui ci accingiamo a votare la conversione in legge e per questo ho ritenuto, personalmente, di mantenere una posizione abbastanza rigida, per altro confortato dal sostegno del mio gruppo.

Tuttavia il decreto-legge che stiamo per convertire in legge migliora sicuramente la situazione precedente e anche se la soluzione adottata, in merito all'IVA in agricoltura, non è tra le più felici — pur non essendo la peggiore — la sinistra indipendente si asterrà dal voto finale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazioni di voto l'onorevole Macciotta. Ne ha facoltà.

GIORGIO MACCIOTTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista voterà contro il decreto-legge al nostro esame. Noi riteniamo che con questa scelta da parte del Governo non si siano affrontate in modo complessivo le questioni relative alla imposizione fiscale in agricoltura, ma che si siano lasciati gravi margini di ambiguità.

Non ci sfugge certamente quanto è avvenuto in quest'aula e il significato delle modifiche apportate, soprattutto a seguito della nostra iniziativa, al decreto-legge. L'emendamento presentato dai compagni socialisti e fatto proprio dal Governo partiva dall'esigenza, che noi avevamo posto, di distinguere nelle campagne le imprese serie, che vogliono investire e che vanno agevolate, dalle imprese che utilizzano

una posizione di rendita fiscale per operazioni meramente speculative.

L'emendamento che è stato accolto affronta detta questione ma non risolve nel complesso i problemi dell'imposizione in agricoltura, che hanno la dimensione che lo stesso ministro delle finanze ha evidenziato, quando in Commissione ha ricordato il dato relativo al totale del reddito fiscalmente rilevante del settore agricolo.

Su questo terreno avevamo chiesto l'impegno del Governo e al riguardo avevamo presentato un nostro ordine del giorno. Riteniamo importante lo schieramento che si è cominciato a costruire e che, con i colleghi della sinistra indipendente e con alcuni compagni socialisti, ha portato anche in quest'aula elementi di maggior vigore. Nonostante ciò riteniamo che nel suo complesso questo provvedimento non sia soddisfacente anche perché non dà risposta alle esigenze del mondo agricolo alle quali, ad esempio, noi tentavamo di offrire una risposta con la seconda parte dell'emendamento Antoni 6.3, che è stato respinto.

Per questi motivi il gruppo comunista esprimerà voto contrario (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo socialista ringrazia il Governo ed il ministro delle finanze perché con questo provvedimento si fa un concreto passo avanti nella lotta contro l'evasione fiscale, in un momento in cui si discute della necessità di una organica politica dei redditi, alla luce di una situazione che ha visto spesso cumularsi una serie di privilegi.

Su questo provvedimento abbiamo avuto una discussione molto vasta, in cui si sono certamente manifestati quei sistemi di interessi che, in modo assolutamente lecito ed esplicito, sicuramente condizionano la formazione delle decisioni politiche in una democrazia. Abbiamo sentito

pur tuttavia manifestare qualche esultanza perché non si fa la domanda in carta da bollo: ebbene, penso che questa sia veramente cosa di poco conto rispetto al fatto che questo provvedimento del Governo vada in porto, e vada in porto secondo una linea di coerenza, di rigore e di equità.

Il gruppo socialista in questa vicenda si è comportato in modo del tutto lineare e coerente, ben sapendo che ogni volta che si affrontano le questioni della giustizia fiscale occorre una grande solidarietà di comportamento tra le forze politiche, perché le divisioni provocano una rincorsa a difendere interessi che invece non vanno difesi.

Ecco perché il gruppo socialista, nel confermare il suo voto favorevole, fa anche osservare che questo è un provvedimento che ristabilisce giustizia. Se poi, molti anni fa, in modo particolare Bucharin diceva ai contadini che era lecito arricchirsi, egli tuttavia non ha mai pensato che questo andasse fatto a spese dello Stato, con il sistema del rimborso di imposte non pagate.

Per queste ragioni il partito socialista continuerà nella sua linea, che mette assieme politica dei redditi, rigore fiscale e lotta ai privilegi comunque nascosti (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1119, di cui si è testè concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, concernente disposizioni urgenti in

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

materia di imposta sul valore aggiunto»
(1119):

Presenti	442
Votanti	427
Astenuti	14
Maggioranza	214
Voti favorevoli	250
Voti contrari	177

(La Camera approva).

Dichiaro pertanto assorbite le proposte
di legge nn. 614, 764 e 1083.

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amadei Ferretti Margari
Amalfitano Domenico
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoni Giovanni
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco

Barbera Augusto
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Battaglia Adolfo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Castellina Luciana
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Colombini Marroni Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Conti Pietro
Corsi Umberto
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe

D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D'Aquisto Mario
Dardini Sergio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato

Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Gobbi Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo
Iovannitti Bernardino Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar

Manca Enrico
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martelli Claudio
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Mattarella Sergio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Monducci Mario
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napolitano Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Patria Renzo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rognoni Virginio
Romano Domenico

Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlatto Guglielmo
Segni Mariotto
Serafini Massimo
Serri Rino
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visentini Bruno
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Balbo Ceccarelli Laura
Bassanini Franco

Codrignani Giancarla
Giovannini Elio
Maceratini Giulio
Mannuzzu Salvatore
Masina Ettore
Minervini Gustavo
Nebbia Giorgio
Onorato Pierluigi
Pisani Lucio
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Visco Vincenzo Alfonso

Sono in missione:

Amadei Giuseppe
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Cattanei Francesco
Corder Marino
Corti Bruno
Forlani Arnaldo
Franchi Franco
Gabbuggiani Elio
Gioia Luigi
Matteoli Altero
Occhetto Achille
Petruccioli Claudio
Pillitteri Giampaolo
Raffaelli Mario
Rubbi Antonio
Scàlfaro Oscar Luigi
Seppia Mauro
Tatarella Giuseppe
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Trantino Vincenzo
Tremaglia Pierantonio Mirko

Seguito della discussione del disegno di legge: Diminuzione dei termini di custodia preventiva e nuove disposizioni in materia di concessione della libertà provvisoria (692) e delle proposte di legge; Spagnoli ed altri: Norme relative alla riduzione dei termini di carcerazione preventiva, alla libertà dell'imputato, ai rapporti fra pubblico ministero e giudice istruttore e alla comunicazione giudiziaria (227); Negri

Antonio: Norme per la riduzione della durata della custodia preventiva e per la concedibilità della libertà provvisoria (421); **Trantino ed altri:** Norme concernenti la durata massima della custodia preventiva (464); **Ronchi e Russo Franco:** Nuove norme in materia di carcerazione preventiva, di mandato di cattura e di libertà provvisoria (492); **Casini Carlo:** Norme per la riduzione dei termini di carcerazione preventiva e per l'accelerazione dei procedimenti penali (549); **Onorato ed altri:** Nuova disciplina della carcerazione preventiva, della libertà provvisoria e della competenza penale dei pretori e dei tribunali (563); **Bozzi:** Norme in materia di custodia preventiva e per la tutela degli imputati detenuti (582); **Felisetti ed altri:** Modifica delle norme sulla carcerazione preventiva e sulla libertà provvisoria (592).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Diminuzione dei termini di custodia preventiva e nuove disposizioni in materia di concessione della libertà provvisoria; **Spagnoli e altri:** Norme relative alla riduzione dei termini di carcerazione preventiva, alla libertà dell'imputato, ai rapporti fra pubblico ministero e giudice istruttore e alla comunicazione giudiziaria; **Negri Antonio:** Norme per la riduzione della durata della custodia preventiva e per la concedibilità della libertà provvisoria; **Trantino e altri:** Norme concernenti la durata massima della custodia preventiva; **Ronchi e Russo Franco:** Nuove norme in materia di carcerazione preventiva, di mandato di cattura e di libertà provvisoria; **Casini Carlo:** Norme per la riduzione dei termini di carcerazione preventiva e per l'accelerazione dei procedimenti penali; **Onorato ed altri:** Nuova disciplina della carcerazione preventiva, della libertà provvisoria e della competenza penale dei pretori e dei tribunali; **Bozzi:** Norme in materia di custodia preventiva e per la tutela degli imputati detenuti; **Felisetti ed altri:** Modifica delle norme sulla carcerazione preventiva e sulla libertà provvisoria.

Ricordo che nella seduta del 25 gennaio 1984 è stata chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo pertanto alle repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Testa.

ANTONIO TESTA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'accingermi a replicare, dopo la discussione sulle linee generali dei progetti di legge di riduzione dei termini di carcerazione preventiva e di ampliamento di quelli della libertà provvisoria, credo di dover esprimere un vivo ringraziamento, non formale e comunque sentito da parte del relatore, innanzitutto al ministro Martinazzoli per l'apertura culturale ed intellettuale dimostrata nella valutazione delle opinioni, istanze e proposte dei membri della Commissione.

Un particolare ringraziamento al sottosegretario Carpino, che ha seguito con rara sensibilità ed attenzione i lavori della Commissione giustizia della Camera, sempre pronto a fornire delucidazioni, interpretazioni e dati e soprattutto sempre pronto a valutare positivamente le proposte avanzate dai commissari.

La discussione di questi progetti di legge si è caratterizzata per la mancanza di uno scontro. Non si sono, cioè, delineati due schieramenti, uno dei partiti di maggioranza ed uno dei partiti di minoranza. In questa occasione tutti i commissari, quindi tutto il Parlamento, si sono fatti carico della complessità, della gravità e difficoltà della materia.

Un ringraziamento, quindi, al presidente della Commissione giustizia, onorevole Riz, a tutti i colleghi ed ai membri del Comitato dei nove per il lavoro che abbiamo svolto insieme.

Ho seguito attentamente la discussione sulle linee generali, e debbo dire che si è trattato di una puntualizzazione di posizioni e di una valutazione, alcune volte generale ed altre di dettaglio, sempre utile e sempre formulata con grande responsabilità, sia negli interventi di rappresentanti della maggioranza, sia in quelli

dell'opposizione. Ciò ci consente di passare all'esame dell'articolato, avendo alle spalle questo segno di responsabilità, che costituisce anche il migliore auspicio per assicurare al paese una legge di cui ha certamente bisogno.

Ci si domanda spesso se la grave malattia da cui è affetta questa nostra povera giustizia sia o meno inguaribile. Noi lavoriamo perché da tale malattia ci si possa riprendere, nel segno della equità e della efficienza.

Tutta la discussione in Commissione su questa materia ha teso a realizzare un salto di qualità nella attuazione più larga possibile di nuovi spazi di libertà: la tutela, questa esigenza che tutti sentiamo; la voglia di fare in modo che chi è innocente non stia troppo in carcere in attesa che sia accertata la sua responsabilità; tutto ciò però deve fare i conti con gli strumenti istituzionali esistenti, con le norme esistenti, con le burocrazie esistenti.

Nel corso della discussione generale, abbiamo fornito i dati della rilevanza del fenomeno carcerario, e tutti sanno che il numero di 18 mila persone che attendono il giudizio è troppo alto per poterci lasciare tranquilli. Quando citiamo questi dati, noi pensiamo sempre a coloro che usciranno dall'accertamento giudiziario con una sentenza di innocenza; e ci domandiamo cosa hanno sofferto e cosa abbiamo fatto noi perché ciò non avvenisse. Certo è che l'errare fa parte della natura umana, ma si deve tentare di evitare che siffatto errore sia così dilatato come oggi in effetti è.

In considerazione, quindi, dei limiti delle attuali strutture giudiziarie, e conoscendo i limiti del provvedimento in discussione, che non potrà comunque soddisfarci pienamente dobbiamo puntare a quella riforma che da troppo tempo inseguiamo e che speriamo che in questa legislatura diventi realtà. Solo allora potremo avere tempi più brevi nell'accertamento della verità, perché i tempi di carcerazione preventiva sono funzionali alla capacità del sistema giudiziario di accertare in termini brevi la verità e le responsabilità.

L'altra questione di cui abbiamo molto discusso è quella degli abusi che, sotto l'ombrello di alcuni istituti e di alcune norme, sono avvenuti. Questo è uno dei problemi che ci ha tormentato nella stesura della normativa concreta, perché è impossibile prevedere tutti i casi e tutte le distorsioni che chi attua le norme può compiere. Quindi, nel momento in cui concediamo fiducia a chi attua le norme, dobbiamo ricordare che troppi sono stati gli abusi in questi anni.

Ci sia consentito ricordare che quando un magistrato, senza pensarci su due volte, incarcerava un cittadino che «ha nome», che cioè fa notizia, fa cronaca, ne distrugge la credibilità e la dignità, e dopo otto giorni lo scarcerava (magari aspettando il mese di agosto per dare minore risonanza alla sentenza assolutoria), compie, a nostro parere, un abuso. Infatti, prima di incarcerare un uomo bisogna avere la prudenza di valutare seriamente gli elementi a suo carico.

Questi abusi, voluti o inconsci, queste distorsioni (non possiamo pensare che si tratti sempre di macchinazioni singolarmente perpetrate) bisogna che troviamo il modo di impedirli. Questo è uno dei nodi che, ahimé, questa legge non scioglierà; è, cioè, uno dei punti interrogativi che resteranno nella legge. Ci siamo mossi su una linea che credo sia di rigore logico, cercando innanzitutto di andare ad una diversa valutazione del modo di decidere circa l'obbligatorietà o meno dell'ordine o del mandato di cattura. Come hanno notato da più parti, è questo sicuramente uno dei momenti più significativi della nuova normativa: vogliamo che durante la fase istruttoria il giudice compia una valutazione il più possibile simile a quella che potrebbe avvenire nella fase dibattimentale. E così, certe aggravanti che finora rendono obbligatorio l'ordine o il mandato di cattura (ma che poi sappiamo che nel giudizio di prevalenza, di compensazione o di soccombenza che può essere espresso nella fase processuale, cadono) non devono in questo senso avere incidenza. Questo è il primo segno significativo.

Il secondo costituisce il punto centrale della legge. Eravamo tutti partiti di lontano e, pur nella coscienza che questa fosse la strada più difficile, ed essendo spesso arrivati quasi ad un passo dal muro del riconoscimento della impossibilità di praticarla, siamo giunti a formulare una normativa che è radicalmente diversa: ho a questo proposito usato un termine che non è piaciuto, sia pure amichevolmente, al collega radicale Negri, il termine «rivoluzionaria»; e in realtà il nuovo sistema è totalmente e completamente diverso dal vecchio.

Finora, infatti, i termini di carcerazione preventiva, essendo previsti complessivamente per tutta la durata del processo, si sommano tra di loro. E si poteva così arrivare in Cassazione dopo dieci anni e otto mesi anche se l'istruttoria era durata soltanto sei mesi e l'appello magari un solo anno. Oggi invece prevediamo segmenti diversi di carcerazione preventiva per le singole fasi processuali: o si consumano o non possono sommarsi. Così, ad esempio, è previsto un certo limite per l'istruttoria e quindi, o il giudice ne ha bisogno per l'accertamento della verità processuale e allora lo usa oppure, se finisce prima, il termine residuo non può essere sommato a quello previsto, ad esempio, per il giudizio di primo grado o per i gradi successivi.

Su questo punto abbiamo incontrato molte difficoltà, cosa inevitabile quando si vuol incardinare un sistema radicalmente diverso dal precedente in una struttura procedurale e normativa che si è fino ad ora mossa con presupposti logici, conseguenze e riferimenti tutt'affatto diversi. È chiaro che in questo caso bisogna tener conto di tutte le differenze che possono derivarne.

Nonostante ciò, si è giunti all'unanimità ad un nuovo impianto. Certo, alcuni vorrebbero dei termini un po' più lunghi, altri vorrebbero abbreviarli; certo, vi è la ragione dell'utopia (quella secondo cui vorremmo che nessuno rimanesse in carcere senza sapere se è responsabile), e vi è invece la ragione della concretezza (secondo la quale bisogna fare in modo che

le libertà che servono ai giusti e agli innocenti non vadano a vantaggio dei criminali). Sui vari termini, quindi, si è già discusso e si potrà ancora discutere, ma ritengo che già la grande maggioranza della Commissione abbia raggiunto un largo consenso su una precisa soluzione.

Come già hanno fatto altri colleghi nel corso della discussione, voglio sottolineare come questa novità radicale del modo di concepire la carcerazione preventiva risponda non solo a criteri di modernità ma anche a principi di equità sostanziale. Giungiamo infatti oggi ad un dimezzamento in termini assoluti della carcerazione preventiva. Inoltre, nella realtà, la riduzione potrà essere anche molto maggiore, perché è inimmaginabile una giustapposizione dei termini di carcerazione preventiva nelle varie fasi, in modo che all'ultimo giorno a disposizione del giudice istruttore subentri il provvedimento del giudice di primo grado e così via. Dunque, nella realtà delle cose, i termini di carcerazione prima del processo saranno ancora più contenuti. E questo mi sembra un atto di coraggio e anche di stimolo per le pigrizie della burocrazia che esistono anche nei palazzi di giustizia, anche nelle cancellerie: di fronte alle responsabilità — ogni livello di giudizio, avendo i suoi termini, avrà le proprie — si potrà sapere così quali sono le ragioni per cui non sono stati rispettati certi termini e periodi. È un segno nuovo da salutare positivamente, e che va nel senso della modernità delle strutture giudiziarie del nostro paese.

Altro punto centrale di questo provvedimento è che esso intende muoversi secondo un'idealità, ma anche nella concretezza delle cose: è la previsione della possibilità di concedere la libertà provvisoria al cittadino. Come in molti abbiamo detto, se dovessimo pensare ad un'idealità, dovremmo dire che la libertà provvisoria si dovrebbe considerare possibile per tutti, in quanto esistono concrete fattispecie e situazioni soggettive con particolarità, anche in gravi delitti, che è difficile prevedere. Porre uno sbarramento, non rimettersi ad una ponderata, responsabile valu-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

tazione del magistrato, è difficile soprattutto per chi deve scrivere regole generali, le quali devono tener presenti elementi che non possono essere di specificità nella attuazione.

Se così è, questa liberalizzazione che in gran parte tiene presenti queste situazioni e dà la possibilità al giudice di fare una simile concessione, soffre eccezioni dovute ancora una volta a ragioni di concretezza e di realismo. Mi riferisco ai reati più gravi, puniti con l'ergastolo. Abbiamo detto che non si può concedere la libertà provvisoria per il reato di omicidio, devo già confessare al Parlamento qualche perplessità, giustificata, come si è sentito; abbiamo assistito a casi terribili, a madri sconvolte, a situazioni particolari; tuttavia abbiamo ritenuto di fissare un limite, uno sbarramento anche per segnare alcuni valori. Abbiamo fissato il limite delle grandi organizzazioni mafiose, o di spaccio, fabbricazione e vendita di droghe; abbiamo fissato il limite dei reati più gravi come le rapine o le estorsioni eseguite in modo aggravato con armi od altro, oppure i sequestri di persona; sono reati che in questo momento marcano pesantemente il nostro paese e vogliamo sottolineare un valore, una rigidità ed una severità che il paese ritiene di avere in queste azioni.

Su questa che è l'altra grande novità, discuteremo nel dettaglio; una serie di emendamenti è stata presentata da più parti. Certo, decidere se è più giusto aver escluso alcuni e non altri reati, se ve ne siano altri e si debbano fare eccezioni, è problematico ed abbiamo ritenuto di prevedere la concessione sempre, anche nelle fattispecie più gravi, solo in pochissime situazioni, segnatamente per ciò che concerne i giovani minori dei 18 anni. Lo dico perché su questo diversi interventi si sono susseguiti con varie accentuazioni; ma è la sostanza che mi pare si debba accogliere, sapendo che, in questo anno 1984, il superamento di alcune barriere che oggi esistono darà la possibilità di fornire una risposta in termini di giustizia e di equità, da parte dell'autorità giudiziaria, nei casi che lo esigono.

Nei giorni scorsi abbiamo detto che non stiamo a discutere se sia giusto o meno, se l'applicazione sia corretta o meno: ciò non appartiene a questa sede, a questo dibattito; ma certo è che, mentre il Parlamento toglie lo sbarramento e l'aggravante di reati per fini di terrorismo e rende possibile la concessione della libertà provvisoria, dà una risposta in questi termini: vogliamo dire cioè che, se alcuni grandi pentiti hanno ricevuto determinate considerazioni normativamente esatte (devo dire), ci sono anche valori per cui sappiamo che esistono giovani, ragazzi che non hanno le mani sporche di sangue e, se potessero, i giudici (che oggi non possono, perché c'è uno sbarramento legislativo) considererebbero diversamente la situazione: esistono anche piccole organizzazioni criminali, come alcune piccole organizzazioni di ladruncoli, che oggi sono vincolate dalla legge n. 416. Ci deve essere un'opera di equità e di risposta nel concreto ad una esigenza che proviene dall'ambiente carcerario. Credo che non sia giusto criticare il Governo perché non ha fornito i dati delle proiezioni delle conseguenze di questa norma, in quanto non si può pensare che il Governo sia informato da cervelli divinatori; è quasi impossibile calcolare il fenomeno, sia perché questa normativa è in continuo cambiamento, sia perché la situazione è così pesante e non ordinaria per cui la prudenza è una forma di saggezza.

Non possiamo quindi dire che avremo fatto cosa diversa se avessimo avuto a disposizione dei dati assoluti, del resto ciò sarebbe stato impossibile, soprattutto per i cambiamenti che abbiamo prodotto. Noi sappiamo che questo provvedimento inciderà profondamente nella realtà carceraria e giudiziaria; vogliamo dare quindi una risposta a chi pone in modo giusto delle domande, ma sappiamo anche che non vogliamo liberare criminali e coloro che potrebbero profittare di questa normativa. Ecco allora che abbiamo tentato di risolvere il problema dell'entrata in vigore della legge con una mediazione, che non è frutto di un compromesso ma di un atto di responsabilità, abbiamo cioè detto

che la legge entra subito in vigore per quanto riguarda alcune sue parti, in particolare quella che autorizza il magistrato a concedere la libertà provvisoria per quei processi in cui non vi è atto la carcerazione preventiva. Nei procedimenti invece in cui vi è in atto la carcerazione preventiva, noi concediamo al magistrato un lasso di tempo di sei mesi al fine di snellire e completare la causa nella fascia processuale in cui si colloca il provvedimento, sapendo che tra sei mesi si potrà applicare il principio dello spazio di previsione per il segmento processuale previsto. Per quanto riguarda la carcerazione preventiva, per cui noi preveniamo nella normativa uno sbarramento a segmenti ed uno complessivo, vigerà, per le pratiche in cui vi sono detenuti al momento dell'entrata in vigore della legge, solo lo sbarramento a segmento processuale. Ritengo che questa sia una soluzione mediana, una soluzione che comincia a cambiare le cose e tuttavia ci si rende conto che anche colpevoli pigrizie non possono essere sottovalutate, per cui uno scossone potrebbe produrre effetti negativi non solo nel sistema giudiziario, ma anche nella pubblica opinione. Siccome noi vogliamo che questa legge sia capita, e sia sentita come un atto di civiltà anche dai nostri concittadini, dobbiamo muoverci in tal senso.

Vi sono infine tre questioni, che non siamo riusciti a risolvere. La prima riguarda l'abuso dei cosiddetti mandati a grappolo. Nell'ambito della stessa istruttoria e dello stesso magistrato, si tiene un cittadino in carcere più volte e gli si contesta, di volta in volta nel tempo, un reato. Quindi, quando la carcerazione per quella fattispecie termina, gli si contesta un'altra fattispecie che era già conosciuta e per la quale si poteva già procedere. Noi abbiamo compiuto un passo avanti significativo in questa direzione, però non sarei sincero se dicessi che sono convinto che abbiamo risolto questo problema. Infatti lo abbiamo risolto solo in parte, dal momento che lo ritengo irrisolvibile. Per risolverlo dovremmo infatti toccare un sistema di norme che non è opportuno ed equilibra-

to toccare in questa fase, visto che trattiamo di un singolo settore. Dunque in parte non è risolvibile, perché arrivare ad una determinazione normativa che regoli non già il momento in cui il magistrato è a conoscenza di un'altro reato a carico dello stesso giudicato, ma il momento in cui acquista la coscienza e la conoscenza dell'esistenza di sufficienti elementi di prova per collegare un fatto criminoso alla paternità di un soggetto già inquisito per altre vicende, significa dover pervenire ad una prova diabolica e difficilissima. Esqa può essere meglio giudicata in un momento successivo, cioè da un sistema di controllo che esamini se quel giudice, in quel processo, nel momento in cui spicca più provvedimenti di carcerazione preventiva ha compiuto una indagine esatta perché gli elementi gli sono stati portati a conoscenza in periodi diversi o se, invece — conoscendoli fin dall'inizio —, si è servito di questo strumento per poter prolungare *contra legem* lo stato di detenzione preventiva.

Naturalmente qualche passo lo si può compiere, e abbiamo prodotto un minimo di normativa, ma non abbiamo risolto il problema. Essa può essere risolto nell'ambito di un controllo *ex post*. Allo stesso modo, ritengo che non sia stato risolto il problema fondamentale, che riguarda il controllo sull'esistenza degli elementi che giustificano lo stato di carcerazione.

Ci siamo mossi con prudenza, ed abbiamo ridotto i termini della carcerazione preventiva: ma non dimentichiamo che, nella fase istruttoria, abbiamo lasciato termini di una certa ampiezza. Al posto dei due anni attuali, abbiamo previsto un anno e sei mesi; in luogo dei tre anni attuali, abbiamo previsto due anni, con l'aggravante. Non sono pochi! Purtroppo una delle questioni gravi del nostro paese riguarda proprio il fatto che troppe volte si è avuta la sensazione che non vi fossero gli elementi di indizio o di prova che facevano scattare la reale utilità della carcerazione preventiva. Per dirlo con estrema franchezza, troppe volte si è avuta la sensazione che alcuni stati di carcerazione

siano stati posti in essere più per provocare confessioni o testimonianze, cioè per raggiungere altre certezze processuali, piuttosto che per ragioni specifiche in relazione alla responsabilità del soggetto. Si tratta di una questione che resta aperta anche con l'abbassamento dei termini.

Alcune proposte tendevano a ridurre ulteriormente quei termini con il sistema della proroga e del controllo. Soprattutto nel progetto governativo, si prevedeva il sistema del controllo più ampio, quando la libertà provvisoria non fosse stata concessa. Da parte nostra, riteniamo che si debba tenere presente che, nel momento in cui riduciamo il termine di carcerazione preventiva, dobbiamo fare in modo che nel nostro sistema processuale non vi siano troppi processi incidentali che incrociano l'attività del magistrato, mettendolo in difficoltà nella sua opera. Tuttavia sappiamo che un sistema di controllo è necessario ed è giusto che ci sia. Il nostro auspicio è che la normativa sui tribunali della libertà venga modificata, completata, ampliata, meglio registrata e partecipata, perché nel nostro sistema processuale attuale esiste collegialmente per i magistrati la possibilità, all'interno del processo, sia per il controllo della *denegatio* nella libertà provvisoria, sia per il controllo della sufficienza degli elementi che giustificano lo stato di carcerazione preventiva, di controllare se vi siano sufficienti ragioni e giustificazioni.

Se oltre questa legge riusciremo a fare questo passo, credo che avremo compiuto un passo avanti nel segno della civiltà e del diritto (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero anzitutto ringraziare il relatore, onorevole Testa, e poi — li cito nell'ordine degli interventi — gli onorevoli Casini, Cifarelli, Mellini, Maccratini, Reggiani, Russo, Felisetti, Violante, Spadaccia, Onorato, Crucianelli, Gar-

gani, De Luca, Melega e Negri, che sono intervenuti nel dibattito, dando vita ad un confronto assai intenso ed apprezzato. Ma insieme, e prima, desidero ringraziare il presidente Riz e tutta la Commissione giustizia, per il lavoro davvero complesso e scrupoloso che si è svolto in una materia così difficile da dominare. Consentite a me — perché non mi pare che lo abbiate fatto voi — di ringraziare il sottosegretario Carpino, che nel corso del lavoro della Commissione ha certamente garantito il contributo del Governo, secondo me non distratto e neppure marginale.

A questo punto della discussione, non intendo assolutamente addentrarmi in una replica analitica, anche perché credo che sia tempo di definire e di cristallizzare finalmente una scelta e di concludere — con i limiti che diceva il relatore, ma insieme con la consapevolezza di quello che si fa — questo *work in progress* che altrimenti minaccia di risultare indomabile.

Credo che dovremmo, insieme, ricordare che sofisticazioni eccessive intorno alle norme rischiano, talvolta, di diventare controproducenti. Non si può fare tutto in una legge sola, se vogliamo continuare a credere — ed io ritengo che l'opera della Commissione si muova lungo questo segno — che la legge è tanto più autorevole e persuasiva quanto più riesce ad essere un atto di chiarezza, un'assunzione di responsabilità, un comando generale. Del resto vi sono — credo — le conclusioni per giungere ad un simile approdo.

Anche la discussione in aula ha reso evidente, insieme a punti di vista peculiari ed a rilievi contrastanti, la consistenza di una valutazione ampiamente condivisa intorno alle finalità del disegno di legge ed alle scelte tecniche di fondo operate dalla Commissione. Per altro, non ho reticenze ad affermare che il testo all'esame della Camera è certamente diverso da quello presentato dal Governo; è più risoluto e penetrante, poiché riduce drasticamente i termini attuali della carcerazione preventiva ed assume criteri più flessibili, più appropriati rispetto al passato, per la loro applicazione.

Si tratta, dunque, di un segno particolarmente espressivo sulla strada della ricomposizione di un equilibrio più rassicurante fra esigenze di tutela degli interessi comuni e dovere di garanzia delle libertà personali. Questa è del resto — credo — la perenne provocazione che interroga le regole processuali penali, e non a caso si è spesso sottolineata la natura costituzionale del diritto processuale penale.

Ora, quello che importa sapere è che questa scelta non può essere solitaria, ma va assecondata con operazioni che riducano il rischio di un impatto contraddittorio. Del resto, molti di voi lo hanno detto, a cominciare dal relatore che lo ha ribadito anche poco fa nella sua replica.

Il lato dei termini di custodia preventiva è decisivo, sì, per la riduzione dei costi umani indotti da un sacrificio eccessivo della libertà personale al di fuori della espiazione della pena, ma non è il lato decisivo per quello che si riferisce al nodo cruciale della questione, che più chiaramente definisce la validità e la persuasività della giustizia penale. Voglio riferirmi alla tempestività della risposta ed alla qualità dei mezzi che la determinano.

Per questo occorre accompagnare la scelta di oggi con ulteriori assunzioni di responsabilità in ordine alla struttura del processo, ad alcune correzioni da apportare a tale struttura, che non siano incoerenti, ma che risultino in qualche modo propedeutiche all'approdo, meno lontano possibile, di una nuova codificazione.

So, del resto, che questa esigenza è largamente e consapevolmente avvertita dalla Camera, al punto che non è mancata nel dibattito qualche voce critica in ordine all'itinerario scelto dal Governo per l'esame e per la discussione delle diverse proposte che costituiscono, insieme, una minima ma organica congettura di intervento. Ho avuto più di una occasione per chiarire i moventi, certamente discutibili, di questa distribuzione dei disegni di legge tra Camera e Senato. Posso capire il dissenso, ma ho qualche difficoltà — lo ammetto — ad intendere il significato di polemiche eccessive.

Dire, come ha fatto l'onorevole Violan-

te, che la scelta del Governo sarebbe (cito testualmente) «del tutto dissennata», mi sembra davvero troppo. Sono da sempre convinto (ed anche adesso lo sono) che la dismisura delle parole tende a dissimulare una qualche esiguità degli argomenti. È comunque certo che la pretesa di decidere tutto ed insieme in un punto solo somiglia di più ad una astrazione che ad un pensiero ragionevole.

Ma non vorrei essere frainteso. Non dico certamente queste cose per una ritorsione nei confronti di un collega verso cui io nutro una sincera e motivata stima ed amicizia. Dico ciò perché mi pare che in una impresa che esige quanto più di autorevolezza, di consenso e di impegno risulti possibile, e utile cercare anche le ragioni degli altri, piuttosto che dichiarare dogmaticamente soltanto le proprie. È quello che, in sostanza, il Governo ritiene di fare in questo passaggio così rilevante, consentendo con le scelte di fondo che — ripeto — non erano le sue, ma che si sono largamente manifestate in sede parlamentare.

Queste scelte richiedono un grande impegno, una grande generosità da parte di chi le dovrà gestire (lo ricordava l'onorevole Testa), ma credo che questo impegno sarà generosamente dato, in modo da avviare una fase che non manca di rischio, ma che, insieme, è ricca di virtualità. Si tratta di uscire dal circuito di una sterile contrapposizione, per costruire le condizioni di una giustizia penale che sia, nello stesso tempo, convincente ed efficiente, per sostituire, al limite di una reattività, la prospettiva di una risposta insieme forte ed equilibrata.

Se non si fa così, diventa alla fine inevitabile vivere la difficoltà secondo una sequenza di stati di necessità, di emergenze, appunto, dalle quali si dice che dobbiamo uscire, mentre si annuncia che dobbiamo entrare in altre emergenze.

Il modo giusto — io credo — di uscire senza dover subito rientrare è anzitutto quello di non affidarsi ai riflessi condizionati e alle facili e giustificanti rimozioni. Anche qui, da taluno nella discussione, si sono spese parole per demonizzare la le-

gislazione dell'emergenza. Ritengo doveroso obiettare che la legislazione dell'emergenza non fu la barbarie di un legislatore diabolico, ma fu un'ardua assunzione di responsabilità di fronte ad una minaccia sanguinosa ed insidiosa alla vita, ma prima ancora ai valori, ai sentimenti della comunità democratica: quelli che sono scritti nella Costituzione repubblicana.

Non per essere vendicativi, ma non conviene dimenticare, poiché chi non riconosce il proprio passato torna immancabilmente ad incontrarlo. Perciò, un'opzione gradualista non è sintomo di trascuratezza o insensibilità: è piuttosto la traccia realistica di un lavoro complesso che, tra l'altro, non si fa soltanto sul terreno dell'innovazione o della correzione normativa, ma si costruisce anche e di più sul versante delle strutture, dei nessi organizzativi, degli impegni di risorse, della formazione di professionalità, della crescita di solidarietà tra cittadini e istituzioni, sapendo appunto che ciò che ci attende non è meno acerbo di ciò che abbiamo superato e ridotto, è — se possibile — una minaccia più aggressiva e brutale, è, ancora, una minaccia all'ordinata convivenza civile e, io direi, all'unanimità della regola democratica. Saggiare ogni capacità di questa regola sul terreno della giustizia penale vuol dire credere alla sua supremazia morale, ma non accettare che essa sia vulnerabile od inerme.

Ed è questa, del resto, la convinzione che anima e motiva le ampie convergenze che si sono manifestate e che mi auguro continuino a manifestarsi attorno alle scelte che la Camera si dispone a fare (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del progetto di legge, nel testo modificato della Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 è del seguente tenore:

«L'articolo 255 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"ART. 255. — (*Determinazione della pena*). — Per il computo della pena agli

effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Delle circostanze aggravanti non si tiene conto salvo di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. Delle circostanze attenuanti non si tiene conto, fatta eccezione per l'età».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

L'articolo 255 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«ART. 255. — (*Determinazione della pena*) — Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Delle circostanze non si tiene conto, fatta eccezione per l'età».

1. 1.

RUSSI FRANCO, GORLA, RONCHI,
CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE,
TAMINO.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

L'articolo 225 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«ART. 225. — (*Determinazione della pena*). — Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Delle circostanze aggravanti non si tiene conto, salvo di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e sempre che non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale. Delle circostanze attenuanti non si tiene conto, fatta eccezione per l'età».

1. 2.

FELISETTI, ALAGNA, MUNDO, ROMANO.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

Dopo le parole: in modo indipendente da quella ordinaria del reato *aggiungere le seguenti:*, ovvero esclude la possibilità del giudizio di equivalenza o prevalenza con le circostanze attenuanti previste dall'articolo 69 del codice penale.

1. 3.

CASINI CARLO.

Passiamo alla discussione sull'articolo 1 e sugli emendamenti ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, colleghi, signor ministro, ascoltando le repliche mi sono venute alla mente alcune considerazioni che, molto sinteticamente, ritengo necessario svolgere.

Io credo (e già il mio amico e compagno Franco Russo lo notava nella discussione generale) che il lavoro della Commissione fornisca una positiva base di partenza. Tuttavia, leggendo gli emendamenti presentati e ascoltando la replica del ministro, ho pensato che questo lavoro potrebbe essere vanificato in misura non irrilevante ove taluni emendamenti, che a me sembrano estremamente coerenti con l'impostazione del testo, non fossero accolti o, peggio, se ne venissero accolti altri, presentati dal Governo e non solo da questo.

Credo pertanto che sarebbe utile richiamare alcune delle valutazioni generali formulate dal ministro. Ora, non ritengo che possiamo misurare le norme che ci apprestiamo a varare semplicemente sul livello attuale della carcerazione preventiva. In altre parole riconosciamo (e basta richiamarsi alla descrizione del collega Testa, sia in sede di relazione sia in sede di replica) che c'è una situazione (che non so come definire: forse liberticida, comunque di violazione non sporadica ma costante di alcuni diritti elementari) che ha creato una realtà drammatica nel nostro paese, ed inoltre del tutto anomala rispetto ad altri paesi europei e democratici.

Non credo che ci si possa accontentare

di dire: rispetto alla situazione che ho sottolineato, facciamo un passo avanti; l'insieme delle norme che si propongono, cioè sono comunque positive perché rispetto alla situazione che il collega Onorato, citando un docente di diritto, ha definito «oscena», possiamo dire di fare un passo avanti e che basta lo stesso perché si sia operato positivamente. Né credo possano valere talune giustificazioni ed argomentazioni che pure vengono addotte per giustificare questo «minimalismo» delle ipotesi di lavoro. Mi riferisco ad alcune analisi effettuate in questa sede, con riferimento a cause che starebbero a monte della situazione creatasi, caratterizzata dal rigonfiamento abnorme della carcerazione preventiva. Cito, ad esempio, le considerazioni portate dal compagno Violante sulla struttura del processo, oppure quelle relative ai mega-processi per reati associativi, oppure — ancora — le considerazioni sul facile ricorso ai mandati di cattura nonché, infine, quelle del collega Reggiani, che metteva in relazione l'aumento della carcerazione preventiva con l'aumento del numero dei reati commessi e perseguiti.

Certo, da tutte queste considerazioni potremmo trarre la valutazione che il male minore sarebbe che coloro che continuano a restare in carcere ingiustamente... Perché, onorevoli colleghi, le statistiche ci dicono che molti di quanti sono detenuti in stato di carcerazione preventiva verranno poi assolti. Dunque, non è solo sbagliato il meccanismo, ma è l'ingiustizia sostanziale, oltre a quella formale, che viene perpetrata attraverso queste enormi dilatazioni dei termini di carcerazione preventiva!

Ritengo che questa non sia una logica accettabile. Nessuna società democratica, nessun sistema giuridico democratico possono accettare che la privazione della libertà di un cittadino costituisca una sorta di causa di forza maggiore, determinata da altre cause generali che si è incapaci di affrontare in tempi e in modi adeguati.

Vi è una terza osservazione, che ritengo giusta: secondo la quale sarebbe stato più

coerente e corretto affrontare l'insieme di questi problemi in sede di riforma dei codici o, almeno, di una parte consistente degli stessi. Ma anche in questa materia, se si sceglie la strada di un provvedimento parziale e limitato, si abbia almeno la coerenza di seguire egualmente alcuni criteri di fondo, che non solo si inseriscano in un'ottica generale di riforma del codice, ma che già oggi siano capaci di intervenire sul problema, non già per ridurre la drammaticità della carcerazione preventiva, ma per aprire effettivamente un discorso nuovo.

Da queste premesse — mi pare lo riconoscesse anche il relatore — deriva che i termini della carcerazione preventiva, sia pure nell'ambito di una nuova regolamentazione dei limiti, che è un dato positivo, restano alti, anzi molto alti. I due anni ipotizzabili per l'istruttoria costituiscono infatti un termine altissimo.

Ma sarebbe ancora più grave se noi non riuscissimo, a parte la proposta di riduzione di tali termini, ad incidere quanto meno su alcuni nodi che costituiscono un'anomalia, non solo sul piano della cultura dell'emergenza, ma anche su quello giuridico relativo alle garanzie democratiche più elementari. Mi riferisco ad alcune questioni, che preciserò molto sinteticamente, sulle quali si è riscontrato un qualche contributo, negli emendamenti, che ha aperto alcuni spazi che vanno approfonditi avendo ben chiare, almeno per quanto ci riguarda, quali sono i dati di fondo.

Per quanto riguarda il problema dei mandati di cattura a grappolo, sono d'accordo con il relatore quando dice che la formulazione tecnica non è facile; noi ne abbiamo suggerita una nel nostro progetto di legge ed in un emendamento. Però ritengo che debba essere chiaro che non si possano lasciare scappatoie. Non si tratta di una ipotesi astratta, poiché ne sono state escogitate diverse — molti di noi conoscono fatti precisi e ricorrenti — per le quali la riduzione dei termini della carcerazione preventiva è risultata solo nominale e non effettiva.

Non credo si possa evitare l'emissione

dei mandati di cattura a grappolo solo quando ci si riferisce allo stesso fatto con qualifiche diverse, cosa questa evidente; ma anche per fatti diversi, ma commessi e continuati in modo tale da non giustificare alcun supplemento di indagine rispetto ai tempi già fissati per il reato più grave.

Altra questione di fondo è quella relativa all'articolo 5 che, al secondo comma (come hanno già osservato altri colleghi), pare negare la giusta premessa contenuta nel primo comma che recita: «Sono abrogate... tutte le disposizioni che pongono divieti alla facoltà di concessione della libertà provvisoria».

A me pare perfino ovvio — visto che si parla di mantenimento di termini significativi ed alti di carcerazione preventiva — che almeno non si vieti la libertà provvisoria come potere discrezionale del giudice.

Dal momento che le statistiche si possono basare solo sul titolo del reato, c'è da dire intanto che si riferiscono ai reati presunti di un imputato, il quale può in seguito risultare innocente. Noi sappiamo infatti che in istruttoria una cosa è l'indizio per il quale si sviluppa l'inchiesta ed altra cosa sono i reati che effettivamente verranno riconosciuti e ascritti all'imputato nella fase del dibattimento. Del resto è prassi comune che, in presenza di un livello di indizi non del tutto consistente, il reato venga ugualmente imputato ad un arrestato: come nel caso, ad esempio, del reato associativo ascritto a chi è accusato di reati connessi con il terrorismo o altri tipi di reati, per lo meno nella fase istruttoria.

Ora, se ci si riferisce al titolo del reato, ed a quello più grave, per impedire la libertà provvisoria, si impedisce anche al giudice che spicca mandato di cattura, ma che nella fase istruttoria si rende conto dell'inconsistenza del reato, di concedere la libertà provvisoria in attesa del dibattimento.

A volte si verificano circostanze che, nonostante il titolo di reato sia grave, non richiedono la carcerazione preventiva, così come a volte si verifica anche il caso

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

di titoli di reato meno gravi, ma che richiederebbero la carcerazione preventiva, che essendo esclusi dalla casistica, diventano in qualche modo un incentivo alla concessione della libertà provvisoria perché il titolo del reato lo consente.

Credo che questo problema vada riconsiderato tenendo conto delle varie argomentazioni per cercare di giungere a delle formulazioni più avanzate rispetto a quelle fino ad ora formulate.

L'aumento di un terzo per la sola fase istruttoria mi sembra in contrasto con l'impostazione generale del provvedimento soprattutto perché amplia la stessa fase istruttoria in un processo già troppo inquisitorio e troppo centrato sull'istruttoria. Abbiamo visto che i termini sono già molto ampi: dare questa ulteriore possibilità di aumento automatico, basato solo sul titolo del reato, credo sia un altro errore, del tutto incoerente con l'impostazione che almeno mi pare di leggere in questo testo.

Sono poi particolarmente d'accordo con quanto diceva il compagno e collega Onorato, quando osservava che poiché permettiamo che il giudice, dopo la scadenza dei termini, nella singola fase processuale riemetta il mandato di cattura, dobbiamo almeno dire che non è obbligato a farlo, in base al titolo di reato. Per esempio, dopo la fase istruttoria non ci sono più pericoli di fuga o di inquinamento delle prove: perché, se non ci sono altre motivazioni che rendano necessarie la cattura, perché il giudice dovrebbe essere obbligato a riemettere il mandato di cattura?

Io credo che le valutazioni che venivano riproposte nel dibattito generale sulle pressioni che si possono esercitare su un giudice, oppure sul sovraccarico di responsabilità, non valgano: non possiamo adottare criteri, valutazioni di questo tipo, in generale, nel varare norme legislative, come Parlamento.

Per ultimo, accenno ad una questione che a mio parere è una delle più rilevanti, o la più rilevante. Nell'ultimo articolo si dice che le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano dopo sei mesi dall'en-

trata in vigore della presente legge. Gli emendamenti proposti a questo riguardo, sia dalla Commissione, sia dal Governo, mi sembrano ancora peggiori.

Mi pare che tutti fossimo d'accordo sull'urgenza, dettata dalla drammaticità della situazione, di affrontare la discussione di queste norme, sia in Commissione, sia in Assemblea, il più presto possibile. Mi chiedo come riusciamo a conciliare questa urgenza, che tutti riconosciamo, con questa dilazione di sei mesi, o addirittura di un anno, dell'entrata in vigore delle norme. Mi sembra inoltre che occorra entrare nel merito della ragione del rinvio per tutti e quattro i primi articoli. Sinceramente, non capisco qual è la logica per esempio, per cui l'entrata in vigore dell'articolo 1 debba essere rimandata di sei mesi, o di un anno. L'articolo 1 determina un criterio — che mi pare di buon senso, tra l'altro — di calcolo della pena di riferimento per la carcerazione preventiva. Succede che questo termine di riferimento era addirittura superiore alla maggiore condanna reale possibile nel precedente ordinamento. Perché rimandare di sei mesi o di un anno questo tipo di correzione formale — diciamo — ed anche sostanziale?

Lo stesso ragionamento mi pare valga anche per l'articolo 2: se è giusto calcolare la carcerazione preventiva di un imputato computando anche i periodi durante i quali è già in stato di detenzione, perché aspettare sei mesi, o peggio un anno, per fare questo calcolo? Tra l'altro ci sarebbe un disparità di trattamento, di qui a sei mesi, tra un soggetto già detenuto, e un altro arrestato all'entrata in vigore del provvedimento in esame; il secondo infatti avrà un periodo di istruttoria (se si tratta di istruttoria) di sei mesi inferiore a quello che si determina per colui che è già in stato di detenzione.

Per l'articolo 3 certo il discorso è un po' più complesso, ma mi sembra che la contraddizione esista sempre. Qualcuno ha detto che si è fatto così anche in altre leggi. Ma stiamo attenti, quando si tratta di queste proroghe: un conto è parlare, magari, di diritto di famiglia; ma qui stia-

mo parlando di mesi di carcere per detenuti che non sono stati ancora condannati, e una parte dei quali sono innocenti; e i mesi ed anche solo i giorni in più pesano come macigni. Non si può dire semplicemente che questo criterio è stato adottato in altre occasioni: debbono esserci ragioni eccezionali e straordinarie per giustificare una proroga, una dilazione di questo tipo. Ora, non capisco perché si debba rimandare di sei mesi l'entrata in vigore di tutto l'articolo 3: mi sembra un'assurdità. Che senso ha rimandare a nuova scadenza per reati per i quali il mandato di cattura è addirittura facoltativo, per i reati di competenza del pretore? Se si ha timore (e sarebbe stato utile per tutti portare dati e argomenti a sostegno di questa tesi) che l'entrata in vigore immediata di queste norme porti alla scarcerazione di individui pericolosi per la collettività, ebbene, allora questa eventualità potrebbe essere prevista entrando nel merito dell'articolo 3 ed in particolare dei reati più gravi per i quali il mandato di cattura è obbligatorio.

Ho sentito parlare, con una tranquillità che sinceramente mi fa un po' orrore, della necessità di bilanciare le garanzie democratiche del singolo con le esigenze della tutela della sicurezza e dell'ordine sociale.

In parole povere, ciò significa tenere un po' di innocenti in galera, sapendo che vi sono, per non rischiare di fare uscire qualche reo che potrebbe essere socialmente pericoloso. Nessuno, tra l'altro, ci ha spiegato chi potrebbe uscire, mentre sappiamo con certezza che in galera vi è chi non ci dovrebbe stare e non sono pochi.

Non si tratta di fare una casistica, bensì di essere coerente rispetto all'impianto di queste norme che, ripeto, non segnano il superamento della ingiusta carcerazione preventiva, ma tentano di aprire almeno un solco all'interno di questo discorso, purché si abbia il coraggio di aprirlo veramente questo solco (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Genova. Ne ha facoltà.

SALVATORE GENOVA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo mio breve intervento vuole sottolineare alcuni aspetti delle norme contenute in questi provvedimenti, considerati una sorta di miniriforma del codice di procedura penale.

Dobbiamo innanzitutto rilevare che ancora una volta siamo costretti a legiferare in modo episodico: procedura questa che, in particolare dal 1974 in poi, è divenuta paradossalmente una regola, con tutti i difetti e gli inconvenienti che ne derivano sul piano interpretativo e su quello tecnico del coordinamento normativo, nonché nella prospettiva di una opinabile coerenza di politica legislativa. A questo punto, però, è vano recriminare per una realtà con cui, volenti o nolenti, occorre fare i conti, in un processo penale denso di inquietudini.

In realtà, il pacchetto di riforma del codice di procedura penale, che ci auguriamo riceva il consenso del Parlamento, costituisce da un lato una anticipazione in miniatura della riforma generale del processo, che si profila ancora in un orizzonte reso nebuloso dalle ineluttabili proroghe ai termini della nuova legge di delega, auspicata ma evidentemente al tempo stesso avversata; da un altro lato questa miniriforma costituisce un temperamento al rigore di alcune norme della emergenza.

Obiettivo di questo mio intervento, che svolgo a nome del gruppo socialdemocratico, è quello di verificare schematicamente alcuni aspetti fondamentali dell'articolo, tralasciando i dettagli tecnici di mero coordinamento.

Entriamo, ad esempio, nel merito del problema della diminuzione dei termini di custodia preventiva e della relativa abrogazione dei divieti di concessione della libertà provvisoria. È questa senza dubbio la parte più importante e qualificante del provvedimento, in cui si tende a diminuire i parametri previsti dal primo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale, determinando una proporzionale diminuzione della durata massima della custodia preventiva, nei vari stadi e gradi del processo.

Con l'articolo 3 del provvedimento, vengono abrogate tutte le disposizioni che pongono divieti alla facoltà di concessione della libertà provvisoria. Ovviamente l'abrogazione non opera nei confronti di imputati per delitti, per i quali il mandato di cattura è obbligatorio, commessi per finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, per i delitti di stampo mafioso, per i delitti di omicidio commessi per rapina, estorsione ed altro. Ma l'articolo 4 del progetto prevede che la diminuzione dei termini massimi di custodia preventiva si applichi solo ai procedimenti relativi a reati commessi successivamente all'entrata in vigore delle nuove norme.

Tale limite avrebbe il fine di evitare che le modifiche possano avere gravi conseguenze sull'ordine pubblico, essendo prevedibile che la loro estensione anche ai procedimenti in corso porterebbe a indiscriminate scarcerazioni. La previsione di questo limite cronologico all'applicazione delle nuove norme, a nostro parere, non rischierebbe, come è stato detto da alcuni, l'incostituzionalità per violazione del principio di eguaglianza e per la retroattività di disposizioni più favorevoli all'imputato, e non sarebbe in contrasto con l'articolo 2 del codice penale.

Infatti, tali obiezioni non ci sembrano fondate sotto il profilo tecnico; diverso sarebbe il discorso sul piano della politica legislativa. Non sono, diciamo, pertinenti dal punto di vista tecnico, trattandosi di norme processuali e non di norme penali incriminatrici, per cui chiaramente non sono richiamati i principi dell'articolo 2 del codice penale.

Piuttosto, ci sia consentito esprimere la nostra perplessità; relativa al permanere del divieto di libertà provvisoria, per il quale il progetto riproduce la dizione della «legge Reale». In sintesi, ci riferiamo ai recenti casi di concessione della libertà provvisoria, quale quella concessa al camorrista Zaza. In questi casi al magistrato è data la possibilità di superare il divieto di legge se trattasi di persona in gravi condizioni di salute, che ne sconsigliano la detenzione.

Ma la triste esperienza giudiziaria, nelle zone d'Italia più inquinate dai fenomeni della criminalità mafiosa e camorrista, dimostra che un magistrato che difende l'applicazione di queste norme, che sono eccezionali, potrebbe essere perseguitato da minacce gravissime alla sua persona o alla famiglia. Ricordiamo l'efferata recente esecuzione — «trasversale», come l'hanno definita — del giudice Imposimato.

A nostro parere in questi casi sarebbe stato meglio attribuire la competenza a decidere sullo stato di salute degli imputati direttamente al tribunale della libertà.

Mi sia permesso di esprimere poi, a nome del mio gruppo, una serie di perplessità in ordine alla incompletezza delle misure previste dal progetto, per esempio agli articoli 574-ter e seguenti, che disciplinano la riparazione per ingiusta detenzione, ovviamente per chi sia stato prosciolto con formula ampia in fatto o in diritto ed abbia nel corso del processo sofferto una custodia preventiva.

La riparazione è decisa dall'organo competente, ovviamente, secondo equità, con un tetto massimo. Tuttavia, l'innovazione, che pure è notevole, ci trova favorevoli anche perché l'attuale istituto della riparazione degli errori giudiziari opera un raggio d'azione assai limitato. Infatti, tale riparazione può essere richiesta con una procedura farraginosa e tale da scoraggiare i più, e solo in sede di revisione. Quindi — ripetiamo —, l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione costituisce comunque un notevole passo avanti; però, auspichiamo che la prospettiva del diritto alla riparazione non riduca, sul piano statistico, le pronunce di proscioglimento con formula piena.

Per altro, pur condividendo il singolo istituto, non comprendiamo perché l'indennizzo non venga esteso anche nell'ipotesi della formula dubitativa, visto che tale assoluzione permane nell'ordinamento penale, mentre la sua caducità non ci sembra imminente, dati i ritardi nei lavori per la stesura del nuovo codice di procedura penale.

Un'ulteriore perplessità rileviamo nel fatto che la soluzione accolta nel progetto tende ad individuare l'area delle situazioni di ingiusta detenzione guardando all'esito del processo come indice dell'esistenza o dell'inesistenza di una detenzione ingiusta; e questo a titolo di custodia provvisoria.

In questa ottica notiamo, oltre alla prima, anche l'ulteriore contraddizione che non ogni accertamento di non punibilità si traduce in riconoscimento di un titolo a riparazione. Sono infatti esclusi sia i proscioglimenti che non implicino alcuna presa di posizione sul tema dell'innocenza (ad esempio, la declaratoria di estinzione, le declaratorie *iure*, comprese quelle che riconoscono l'astratta configurabilità del fatto come reato). Per altro, sarebbe stato opportuno prevedere la riparazione anche in caso di condanna, quando si riscontri *a posteriori* quella sproporzione a danno dell'imputato tra la pena e la custodia provvisoria che, se valutata in anticipo avrebbe impedito l'applicazione iniziale ovvero il protrarsi della carcerazione preventiva.

Del resto, va tenuto presente che una eventuale pronuncia di proscioglimento con la classica formula piena diviene condizione di ammissibilità della richiesta di riparazione ma non esiste come elemento sufficiente a far scaturire invece un diritto alla riparazione. Negli articoli seguenti si precisa infatti che il giudice decide secondo equità. Questa formula abbastanza elastica, e comunque estremamente vaga, sembra scelta con l'intento non solo di dare al giudice il potere di determinare equitativamente il *quantum* di riparazione ma altresì di dargli modo di tener conto di particolari risultanze processuali al fine di escludere ipotesi di riparazione formalmente ammissibili (ad esempio, appunto, quando emerge una situazione di dubbio).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

SALVATORE GENOVA. Un altro aspetto della previsione legislativa, che condivi-

diamo in linea di principio ma che ci lascia perplessi in alcuni aspetti, sempre per la sua incompletezza, è quello relativo alla modifica dell'istituto della comunicazione giudiziaria. E, con una espressione di fede nella forza delle parole, il disegno di legge cambia il nome di questo strumento processuale in quello di «informazione di garanzia». Ma la degenerazione dell'istituto della comunicazione giudiziaria è sotto gli occhi di tutti: da strumento di garanzia si è andato trasformando in veicolo di linciaggio morale per l'insana precipitosità e talora per l'anticipata divulgazione pubblica dovuta a fughe di notizie non sempre involontarie.

Ci chiediamo allora — e da ciò la nostra perplessità —: basterà il cambiamento di nome? A nostro avviso, non è la dizione che conta, bensì il rispetto del segreto d'ufficio. Ecco perché abbiamo anticipato che la modifica, pur positiva, ci sembra incompleta. E ci spieghiamo. Nel nostro paese, ampi settori istituzionali sono stati infettati da protagonismo e da facile indulgenza alla conferenza stampa. Pertanto, il rimedio valido consisterebbe non certo nel cambiare un nome ma nell'ipotizzare un reato di diffusione pubblica di notizie relative alle comunicazioni o informazioni di garanzia. Senza il segreto e il suo rispetto, la garanzia rischia di diventare inutile per il cittadino e comunque di non attenuare le attuali degenerazioni.

Su un ulteriore aspetto vorremmo soffermarci, l'ultimo, quello relativo alle nuove norme che limitano i casi in cui il pubblico ministero possa disporre la cattura dell'imputato. E precisamente, a parte le ipotesi ovvie di flagranza del reato (in cui scattano i meccanismi di coordinamento con la polizia giudiziaria), quando sussistano elementi di pericolo di fuga, di inquinamento di prova, di pregiudizio alla sicurezza dei cittadini. Ognuno di noi vede subito che l'innovazione non sarebbe di poco momento, e tuttavia è evidente che il pubblico ministero potrà dilatare in sede interpretativa i casi di urgenza, specialmente se potrà contare sulla già verificata generosità interpretativa dei cosid-

detti tribunali della libertà. Invece, la nuova norma — che ci trova consenzienti — mai dovrebbe consentire provvedimenti di cattura «a scoppio ritardato», ad opera del pubblico ministero al termine di una breve istruzione sommaria, come talvolta oggi accade: il filtro del giudice istruttore dovrebbe costituire una garanzia contro il pericolo di provvedimenti non necessari per le conclamate e talvolta apodittiche necessità istruttorie. L'uso del condizionale è non di meno buona regola di prudenza: lo spirito di questa normativa ci trova consenzienti perché fa intravedere lo spettro del nuovo codice di procedura penale, che porterà ad una più precisa determinazione dei ruoli: la polizia giudiziaria ed il pubblico ministero dovranno avere soltanto la responsabilità delle indagini preliminari ed il pubblico ministero ovviamente quella dell'esercizio dell'azione penale, e così potrà consolidare la vera, autentica parte di soggetto in sede processuale.

La dialettica del futuro processo già si intravede in questa misura; la tesi iniziale è la non colpevolezza dell'imputato; l'antitesi è la accusa del pubblico ministero e quindi l'azione dell'eventuale parte civile; la sintesi è la decisione di un collegio, del collegio giudicante. In questa normativa — ripeto — si preannuncia tutto ciò e si intravede l'attribuzione in prospettiva, al pubblico ministero di soli poteri amministrativi, giudiziari ma comunque non giurisdizionali. Secondo le prospettive auspicabili le verranno aperte dal nuovo codice di procedura penale, ciò eliminerà l'assurdo di una giurisdizione che finisce per chiedere a se stessa l'accertamento e la decisione contemporaneamente; eliminerà le conseguenze sostanzialmente illiberali della contemporanea presenza di due giudici nello stesso processo, che è tipica del processo inquisitorio che dovremmo al più presto lasciarci alle spalle.

In conclusione, ci si avvia ormai a toccare un *plafond* di matura ed equilibrata consapevolezza; a ciò dovrà ispirarsi soprattutto il nostro codice che, chiudendo il capitolo delle leggi (e, oserei dire, delle «tentazioni») dell'emergenza — proprio

mentre si spengono i bagliori di quell'ultimo guizzo d'inquietudine antidemocratica che è stato il terrorismo — si stabilizza nella rappresentatività di una compagine sociale che, in quanto profondamente democratica, è in grado di superare ogni difficoltà in virtù del proprio alto grado di democraticità.

Respirando quest'aria nuova ed innovatrice, l'attuale miniriforma dovrà legarsi in prospettiva al nuovo codice di procedura penale per rimarginare due lembi di vita — quello legale e quello reale — che sono stati a lungo discordanti e dissociati. Proseguendo questo cammino, possiamo recidere senza incertezze il cordone ombelicale che lega il paese al vecchio codice, più volte nella necessità di essere rimangiato, ormai — essendo stato concepito per altri tempi — non più rappresentativo di un adeguato sostegno legale, ciò che è esiziale per la vita democratica di un paese!

Ci auguriamo quindi che il progetto governativo (la cosiddetta mini-riforma) sia realmente il primo passo per la riforma, coraggiosa e totale, del nostro codice di procedura penale! (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signora Presidente, dovremmo parlare — e per quello che mi riguarda, parlerò — dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso relativi: con questo articolo è mutata la regolamentazione della determinazione della pena, da tener presente agli effetti della emissione del mandato di cattura, e dei termini di carcerazione preventiva. Il criterio è quello di non tener presenti le aggravanti, così come non si tengono presenti le attenuanti. Di conseguenza, il criterio è di abbassare i limiti stabiliti per l'emissione dei mandati, di fatto attraverso un diverso criterio di individuazione della pena, da tener presente a questi effetti, limitando i casi di emissione del mandato di cattura obbligatorio e diminuendo i termini nei

casi in cui si applicano margini più ampi di carcerazione preventiva.

È una norma che ci trova consenzienti, soprattutto perché non possiamo non essere d'accordo sulla limitazione dell'obbligatorietà del mandato di cattura, sulla riduzione, quindi, dei casi in cui vi si fa ricorso con le conseguenze che conosciamo, ed ovviamente perché riduce i segmenti relativi ai termini massimi di carcerazione preventiva. Devo dire che, anche se siamo favorevoli a qualunque riduzione, riteniamo che questo criterio — così come è stato formulato e che rappresenta il sistema più semplice per individuare una pena —, rispetto ad una economia generale del problema del ricorso al mandato di cattura obbligatorio ed alle necessità del mantenimento dello stato di detenzione, forse non sia il più adatto. Teniamo presente un aggravante, quella ad esempio del grave danno patrimoniale, e teniamo noi presente quello che, nel linguaggio comune, è il riferimento al delitto di poco conto. Nel linguaggio comune, il riferimento al delitto di poco conto è al ladro di polli. Certo, in questo caso non si tiene conto dell'attenuante del lieve valore, ma un domani non si terrà conto neanche degli effetti del reato di furto e di altri reati quali il peculato. Non si terrà quindi conto dell'entità di determinati reati, soprattutto di quelli che offendono il patrimonio, e si giungerà ad una sorta di appiattimento.

Non sono uno specialista nei calcoli, tant'è vero che la mia idiosincrasia nei confronti dell'aritmetica ha fatto sì che sia rimasto sempre al margine della professione penale, certo è che non vorrei che un domani si dovessero fare i conti con alcune stranezze derivanti dai nuovi criteri che si fisseranno. Certo, il magistrato potrà tener conto di queste cose, agli effetti dell'emissione del mandato di cattura facoltativo, ma se dovessimo ritenere che la brevità dei termini significherebbe un incentivo a far presto, allora ben vengano processi più rapidi per i casi in cui il danno è più grave. Non avete mai inteso invocare norme forcaiole, e noi siamo stati disponibili ad applicare in tutti i casi tutte le norme garantiste.

Signora Presidente, credo che non possiamo — mi limiterò a trattare solo questo articolo ed i relativi emendamenti — disconoscere le preoccupazioni connesse all'ultimo articolo di questo provvedimento. Nella realtà, signor ministro, questa legge sarà di un tipo o di un altro tipo secondo il modo in cui sarà strutturato l'ultimo articolo. Ci interessa certamente sapere che per le future detenzioni e per i calcoli (che rientrano nell'articolo di cui ci stiamo occupando), relativi alla carcerazione preventiva, secondo il tipo di reato, si applicherà questa o quella norma; certamente ci interesserebbe di più sapere che cosa si intende fare rispetto alle norme del codice di procedura penale.

Infatti, nella dichiarazione secondo la quale noi stiamo costruendo norme più civili, ma soltanto per le future carcerazioni preventive, indubbiamente è contenuto un senso di fiducia in ordine all'opera che si dice sia nei programmi di tutte le forze politiche e del Governo. Mi riferisco al codice di procedura penale, con l'attribuzione a questa riforma di tutti i benefici che essa comporterà e che non comporterà. Infatti, quanto più le cose sono lontane e quanto più sono lontane le scadenze dei debiti, tanto più è bene allargare la portata dei medesimi! Così ci insegnano i bravi finanziari del nostro e di altri paesi!

Al contrario, io ritengo che ci si debba occupare dei problemi che sono ora sul terreno, come il protrarsi della carcerazione preventiva. Non credo di uscire dall'argomento dell'articolo in esame, se affronto i problemi relativi all'ultimo. Esso stabilisce che la legge entra in vigore e si applica a partire da un certo momento: forse se grammaticamente questa formulazione è migliore, il fatto di fare riferimento ai termini massimi è di una gravità estrema. Nella nostra carcerazione preventiva, resta la possibilità che anche domani, anche dopo i famosi sei mesi, rimangono in galera delle persone per dieci anni ed otto mesi in attesa di una sentenza, pur essendo già entrata in vigore questa legge, e ciò dopo il termine che viene indicato, e che non si capisce bene

se riguardi l'entrata in vigore della legge stessa in senso differenziato o se, invece, si tratti di altra cosa.

A questo punto, dobbiamo dire che, per quel che ci riguarda, non sono sfuggiti i problemi di costituzionalità in ordine alla differenziazione tra detenzioni già iniziate e da iniziare in relazione ai termini. Non è certo valido l'argomento col quale si è voluto superare questo evidente contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. Si è stabilito che si tratta di fatti diversi, dal momento che qui i processi sono già in corso e le necessità processuali si sono adeguate a misure, sistemi e modi altrettanto diversi. Che cosa comporta tutto questo? Signor ministro, non c'è dubbio che, quando si parla di diverso computo dei termini per coloro per i quali è cominciata la carcerazione preventiva, prima o dopo l'entrata in vigore della legge (con una dilazione di sei mesi), esistono notevoli problemi di costituzionalità. Non credo sia necessario illustrarli perché farei oltraggio alla capacità di comprendere queste cose: basta che vi si accenni soltanto!

Vorrei fare un'ultima considerazione. Con questo primo articolo, viene disegnata una certa realtà non tanto da questa proposizione, ma dal fatto che se ne circoscrive la portata attraverso l'ultimo articolo della legge stessa, cioè quello che riguarda la sua entrata in vigore. Forse la formulazione della Commissione sarà un po' meno aberrante.

Signor ministro, sa che cosa mi ricorda la struttura di questa legge? La «legge Merli». Mi dirà: ma che cosa c'entra l'inquinamento? C'entra, perché la «legge Merli» stabilì che la sanzione penale — qui la sanzione è la scadenza dei termini per la liberazione dell'imputato — era commisurata al mutamento delle strutture. In questa legge non si fa che parlare della necessità di mutare la struttura del processo, e quindi le sanzioni (carcerazione e relativa scarcerazione) sono viste in relazione alle varie strutture, ma non in generale. È proprio come nella «legge Merli»: il depuratore particolare, quello generale, eccetera! La sanzione è rinviata

nel tempo, a quel tempo che si considera idonei al mutamento delle strutture, e quindi al completamento dei processi (i sei mesi, le varie fasi, eccetera).

In tre legislature ho sentito parlare in quest'aula di continue proroghe alla «legge Merli», ed i termini sono sempre stati prorogati. Certo non rischio di dare suggerimenti a nessuno, signor Presidente, perché qualche volta mi sono fatto scrupolo di darli, anche se poi ipotesi che potevano sembrare fantapolitiche sono state di gran lunga verificate dalla realtà; quindi nessuno, purtroppo, ha bisogno di suggerimenti in questa materia.

Ma una volta impostata la questione, dicendo che il problema è quello delle strutture processuali, i termini non sono rapportati all'individuo, che è unico e che sta in galera — e la sua permanenza è una, il suo stare in galera senza essere condannato è un fatto solo! —, ma sono commisurati alle determinate fasi, sono commisurati alle esigenze, non di libertà dell'imputato, ma della possibilità di disporre di lui da parte di chi procede in giudizio. Ma la giustizia non ce la farà, e allora arriveremo ai meccanismi della «legge Merli»? Mi auguro certamente di no, ma è certo che sembra che si stia studiando di preparare il tutto per appendere poi nella realtà la scarcerazione ad un filo, costituito dal termine di quest'ultimo articolo, con tutte le «tentazioni» che esso comporta.

Certo, rispetto a tale meccanismo, quello che è meno rapportabile ad un termine, e che dovrebbe rappresentare proprio la modificazione di struttura della stessa impostazione del problema della obbligatorietà o meno del mandato di cattura e della valutazione della rilevanza del processo agli effetti del sacrificio della libertà personale da esigere per l'imputato, è proprio contenuto in questo primo articolo, per considerazioni che — credo — non dovrebbero sfuggire a nessuno. Non vorrei che domani questo dovesse rimanere. Tutto sommato non ci dispiacerà, ma ci dispiacerebbe se poi, nei marchinaggi delle operazioni gattopardesche, che sono già in atto qui... perché abbiamo

già detto che qui c'è, in sostanza una certa tendenza a volere «la botte piena e la moglie ubriaca» da parte della maggior parte delle forze politiche, con il rifiuto di un prezzo da pagare per un rientro in un sistema di legalità.

Signor ministro, la ringrazio per la sua attenzione ad una tesi che mi pare sia stata in particolare sostenuta da me, secondo cui tutti noi — perché se lo facessi io solo sarebbe poco rilevante — dobbiamo ripensare a questa carcerazione preventiva. Non vogliamo nè anatemi, nè condanne, con o senza presunzioni di innocenza o di colpevolezza: per carità! Vogliamo semplicemente dire che certamente oggi noi dobbiamo ripensare a ciò che significa abbandonare certe strade, quali che siano stati i fatti concorrenti a portare su strade diverse. Ed io ritengo che abbiamo un valore le strade rettilinee e, proprio, quando è più difficile andare per la via retta.

Ma non è di questo che dobbiamo parlare. Credo che il problema sia di non costruire sull'effimero, rappresentato dalla condizione implicita che si lascia sospesa nell'aria. In fondo, il problema consiste nel vedere quanto siano realizzabili queste norme e se la sua realizzabilità sia il vero punto centrale ed effettivo di questa legge.

Signor ministro, ha detto che, nel complesso, questa legge, indipendentemente dalle sue contraddizioni e dalle sue limitazioni, da certi equivoci ed anche da certe assurdità che vi sono, è un fatto positivo, proprio perché appare come il giro di boa, come la svolta. Ma giro di boa e la svolta, signor ministro, non sono soltanto un punto; presuppongono che ci sia una strada di ritorno, sulla quale poter camminare. Se, per avventura, grazie all'ultimo articolo di questa legge, ci si dovesse accorgere che la boa c'è e deve segnare il giro, ma poi, arrivati alla boa, si rimane fermi e indietro non si torna, credo che allora la boa ci interesserebbe molto poco.

Il punto fondamentale di questo giudizio sostanzialmente positivo, che possiamo avanzare in ordine ad una volontà

politica diversa da quella che ha contrassegnato la legislazione degli anni scorsi, dovrebbe certamente subire non un pentimento, perché non siamo abituati ai pentimenti, ma sicuramente una valutazione. Io credo che ci si dovrebbe pentire sempre quando si sbaglia, ma non bisogna elevare il pentimento a questa forma catartica in cui qualcuno lo vede nelle leggi e in altre cose. Ma riteniamo, signor ministro, che forse dovremmo valutare in modo profondamente diverso questa legge, che ci vogliamo sforzare fino all'ultimo di vedere più nei suoi aspetti positivi che nei suoi aspetti negativi.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

ANTONIO TESTA, Relatore. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti, e vorrei brevemente spiegarne il motivo.

Non vi è dubbio che questa norma cerca di agganciare la carcerazione preventiva alla tipologia dei vari reati. Quando si prevede che un'aggravante fissi la pena in modo autonomo, e non solo come elemento accidentale di un reato, in aumento o in diminuzione, questo sottintende, a nostro parere, che si crei una fattispecie criminosa particolare, cioè ne segni la gravità in modo autonomo e non accidentale.

È ben vero il ragionamento che, secondo una novella intervenuta nel codice, anche per le aggravanti che danno pena autonoma e che, quindi, segnano fattispecie criminose autonome, è possibile il giudizio di equivalenza. Questo è vero, però ci pare che il carattere principale sia proprio questa autonomia, che significa una fattispecie diversa da quella semplice. Facciamo l'esempio della rapina: la rapina aggravata ha sicuramente delle caratteristiche ontologiche peculiari e tali da determinare una fattispecie criminosa a sé.

Per questa ragione, tutti i tre emendamenti che si basano sulla considerazione per cui o in diminuzione o in aumento è possibile un giudizio di equivalenza e, quindi, questo deve valere apoditticamen-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

te sin dall'inizio, ci sembra non rientrino in questa logica, che è la logica secondo cui è stata scritta la norma. Pertanto, esprimiamo parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo non deve aggiungere altro alle precise argomentazioni del relatore, alle quali si associa. Esprime quindi parere contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Franco Russo, mantiene il suo emendamento 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FRANCO RUSSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Felisetti, mantiene il suo emendamento 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LUIGI DINO FELISETTI. Lo ritiro, signor Presidente, e spiegherò brevemente i motivi. All'articolo 1 sono stati presentati due emendamenti. Il primo di essi è il mio, che si indirizza a non tener conto dell'incidenza delle aggravanti ai fini della qualificazione del reato, per quanto concerne la misura della carcerazione preventiva, quando tali aggravanti possono bilanciarsi con le attenuanti.

Vi è poi l'emendamento Casini 1.3 che va esattamente nella direzione opposta. Parrebbe a me di dover fare una cosa che solitamente, almeno dal punto di vista formale, non si fa, anche se nella realtà delle cose spesso avviene. Forse perché l'emendamento Casini controbilancia il mio, dopo il parere del relatore e del Governo, annuncio il ritiro del mio emendamento, augurandomi che la situazione si riequilibri attraverso un analogo comportamento da parte del collega Casini.

PRESIDENTE. Onorevole Casini, mantiene il suo emendamento 1.3?

CARLO CASINI. Lo ritiro, contento di aver prodotto un qualche effetto! (*Si ride*).

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati questi due emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

Annuncio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato hanno presentato, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1984, n. 8, concernente proroga al 29 febbraio 1984 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite con la delibera n. 3/1983 del Comitato interministeriale dei prezzi» (1217).

A norma del primo comma dell'articolo 96-bis del regolamento, comunico che il suddetto disegno di legge è deferito alla XII Commissione (Industria), in sede referente, con il parere della I e della IV Commissione.

Il suddetto disegno di legge è altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al secondo comma dell'articolo 96-bis.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

Per la discussione di una mozione e per lo svolgimento di un'interpellanza.

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, il 5 dicembre scorso, l'onorevole Aloï ed io abbiamo presentato una mozione per impegnare il Governo sulla vessata questione della installazione di una centrale a carbone negli stessi luoghi in cui doveva essere installato il quinto centro siderurgico di Gioia Tauro. Nella mozione si impegna il Governo a sospendere ed a revocare una frettolosa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, adottata il 30 novembre in difformità dei pareri espressi non soltanto da numerosissimi comuni della zona (la stragrande maggioranza dei consigli comunali), ma anche dal consiglio provinciale di Catanzaro, dal consiglio provinciale di Reggio Calabria e dallo stesso consiglio regionale della Calabria.

Si dà il caso che, successivamente alla presentazione della nostra mozione e successivamente al nuovo dibattito e al nuovo voto contro l'installazione della centrale a carbone a Gioia Tauro, il ministro del bilancio abbia inteso produrre un suo provvedimento per la prosecuzione e l'attuazione della deliberazione del CIPE del 30 novembre 1983, sulla cui legittimità esistono fortissimi e fondati dubbi. Si dà il caso altresì, che la stessa deliberazione sia stata portata avanti ai giudici amministrativi.

Queste sono le ragioni per le quali, signor Presidente, annuncio alla sua cortesia che nella seduta di domani, a norma dell'articolo 111 del regolamento, proporremo all'Assemblea la data della discussione della mozione.

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, si intende che la sua dichiarazione vale quale preavviso per la seduta di domani.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, desidero preannunciare, a termini di regolamento, che domani chiederò la votazione per la fissazione dello svolgimento della interpellanza sullo stato del sistema di trasporti tra Livorno e Civitavecchia che ad avviso del mio gruppo e anche di altri che sottoscriveranno altre interpellanze è diventato ormai intollerabile e tale da richiedere una discussione in Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, quando desidera fissare questa discussione?

SILVANO LABRIOLA. Se il Governo volesse indicare una data che non sia lontana potremmo accettarla, altrimenti domani proporremo di fissarla alla prima seduta utile dopo la sospensione dei lavori della Camera per il Congresso di democrazia proletaria.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Labriola.

Annuncio di interrogazioni, di una interpellanza e di una mozione.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, una interpellanza e una mozione. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Mercoledì 1 febbraio 1983, alle 10,30:

1. — *Dichiarazione di urgenza di progetti di legge (articoli 69 e 107 del regolamento).*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

2. — *Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.*

3. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Diminuzione dei termini di custodia preventiva e nuove disposizioni in materia di concessione della libertà provvisoria. (692)

SPAGNOLI ed altri — Norme relative alla riduzione dei termini di carcerazioni preventive, alla libertà dell'imputato, ai rapporti fra pubblico ministero e giudice istruttore e alla comunicazione giudiziaria. (227)

NEGRI ANTONIO — Norme per la riduzione della durata della custodia preventiva e per la concedibilità della libertà provvisoria. (421)

TRANTINO ed altri — Norme concernenti la durata massima della custodia preventiva. (464)

RONCHI e RUSSO FRANCO — Nuove norme in materia di carcerazione preventiva, di mandato di cattura e di libertà provvisoria. (492)

CASINI CARLO — Norme per la riduzione dei termini di carcerazione preventiva e per l'accelerazione dei procedimenti penali. (549)

ONORATO ed altri — Nuova disciplina della carcerazione preventiva, della libertà provvisoria e della competenza penale dei pretori e dei tribunali. (563)

BOZZI — Norme in materia di custodia preventiva e per la tutela degli imputati detenuti. (582)

FELISETTI ed altri — Modifica delle nor-

me sulla carcerazione preventiva e sulla libertà provvisoria. (592)

— *Relatore:* Testa.

4. — *Votazione per la elezione di:*

— tre commissari per la vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca;

— tre commissari per la vigilanza sull'Amministrazione del debito pubblico;

— quattro commissari effettivi per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza;

— quattro commissari supplenti per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza.

5. — *Discussione dei progetti di legge:*

Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive. (833)

NICOTRA — Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate. (548)

PAZZAGLIA ed altri — Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa. (685)

— *Relatore:* Piermartini.

La seduta termina alle 20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT. CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. MANLIO ROSSI

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 22.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZA
E MOZIONE ANNUNZiate**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BAMBI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione di crisi del settore floro-vivaistico italiano e della gravissima caduta delle esportazioni nonché della crescita nel nostro paese della voce importazione di prodotti della floricultura e del vivaismo.

Infatti il comparto della floricultura (fiori recisi) è sempre stato uno dei pochi in attivo. Dal 1975 al 1982 l'attivo (*export-import*) è stato sempre in crescita fino al 1979; dopo, nel 1980, c'è stato un crollo di circa il 25 per cento. Nei tre successivi anni c'è stata una ripresa in termini valutari che solo nel corso del 1982 si è tradotta in un incremento reale delle esportazioni rispetto al 1980 (+4,4 per cento).

Nei primi dieci mesi del 1983 la situazione esportativa è entrata in profonda crisi in molti settori: per i garofani si registra un crollo del 60 per cento in particolare per la perdita del mercato tedesco, per i gladioli la diminuzione è stata del 20 per cento; hanno retto gli altri fiori registrando un incremento del 30 per cento. I crisantemi hanno tenuto quote pari agli anni precedenti. Comunque anche negli ultimi due settori c'è da registrare una situazione negativa come in altri; per il fogliame la minore esportazione è del 15 per cento, mentre per i fiori secchi o preparati la diminuzione dell'*export* è oltre il 5 per cento. Siamo quindi in presenza di una situazione allarmante che esige un esame approfondito perché se le esportazioni continueranno a diminuire l'intero settore floricolo entrerà in una crisi profonda destabilizzando le aziende agricole.

Per il settore vivaistico-floricolo il nostro paese è sempre stato dipendente dall'estero. Il *deficit* della bilancia commerciale in questo settore dal 1975 è stato sempre in crescita in termini monetari, per cui con il passare degli anni sta erodendo sempre più l'attivo prodotto dai fiori recisi (dal massimo di attivo del 1974 il settore floro-vivaistico, che aveva raggiunto oltre 74 miliardi, è sceso ai 15 miliardi del 1982).

La produzione dai primi anni del 1970 è stata sempre in crescita, in maniera più contenuta per i fiori recisi e il fogliame, e più accentuata per le piante in vaso fiorite e verdi. Gli indici a base 1980 della produzione per i fiori forniscono per i fiori recisi i seguenti indici: 1981=100,4 e 1982=106,4, mentre per le piante gli indici sono per il 1981=110,6 e per il 1982=119,8.

In questo quadro, a fronte del continuo incremento di importazione del materiale da riproduzione (bulbi e talee radicate), si inserisce una politica regionale, quale quella sviluppata dalla regione Toscana di intesa con le partecipazioni statali (ENI), che con il « progetto Amiata » inserisce nuovi elementi di concorrenza, e di distorsione di concorrenza, portando turbative sui mercati nazionali ed europei.

Di fronte a tale grave situazione l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative intenda adottare per coordinare misure e interventi diretti a una pronta ripresa del settore floro-vivaistico;

quali iniziative intenda adottare per la messa a punto del piano di promozione in fase di elaborazione da parte degli organi di Governo e dell'Istituto per il commercio estero. (5-00526)

BAMBI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione determinatasi nella provincia di Lucca tra i produttori di mais e più particolarmente nel-

la zona della piana lucchese, in seguito alla pesantissima decisione presa dalla regione Toscana per il settore della cereali-coltura in relazione ai programmi FEOGA 1983, regolamento CEE 355.

La regione Toscana, da due anni sta compiendo ogni sorta di pressioni per assicurare in provincia di Lucca la presenza di strutture in aperta concorrenza alla realtà associativa esistente.

Nel settore mais, in attesa del finanziamento di un organico progetto per un nuovo stabilimento per l'essiccazione del mais e per la lavorazione e commercializzazione del prodotto, da tempo predisposto dal Consorzio agrario interprovinciale Lucca e Massa Carrara e delle cooperative, quali il Consorzio provinciale allevatori e società cooperative, il Consorzio agrario società ARL aveva realizzato in proprio uno stabilimento che attualmente lavora attorno agli 80.000 quintali di prodotto.

In data 29 novembre 1983 in Consiglio regionale, nonostante il pronunciamento dell'associazione intercomunale n. 6 della Piana di Lucca, decideva di respingere la domanda avanzata dal Consorzio agrario interprovinciale società cooperativa ARL e di esprimere parere favorevole al progetto per un analogo stabilimento da realizzarsi esattamente nella stessa zona, su proposta di una cooperativa denominata « L'Unitaria » appositamente costituita in tutta fretta e contrapposta all'organizzazione tradizionale esistente nella zona.

La regione Toscana trasmetteva così al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'elenco delle strutture da realizzare con i programmi FEOGA regolamento 355 sulla *tranche* dicembre 1983 e questo procedeva alla trasmissione verso gli organi comunitari per il finanziamento previsto dai regolamenti CEE.

L'interrogante denuncia la gravità della iniziativa regionale che ha promosso la nascita della cooperativa « L'Unitaria », in contrasto con programmi già predisposti e organismi e strutture già operanti nella zona, per le quali erano stati predisposti progetti di ampliamento e com-

pletamento per renderli razionali e competitivi.

Denuncia inoltre l'assenza di una seria capacità di programmazione dello sviluppo delle realtà operative ed il tentativo di determinare le condizioni per lo smantellamento dell'esistente per sostituirlo con nuovi strumenti associativi privi di esperienza e di significato economico, esposti a rischi di impresa non sufficientemente calcolati, con impegni finanziari di impianto (tre miliardi) e di gestione non previsti.

L'interrogante chiede di sapere:

se non ritenga opportuno aprire una inchiesta formale per stabilire l'esatta situazione determinatasi e se esistono le condizioni di validità del progetto che la regione ha trasmesso a Bruxelles, con ciò negando la realizzazione di un programma organico di sviluppo della organizzazione di mercato nel settore del mais in provincia di Lucca, già avviato dalla organizzazione cooperativa, e che con l'intervento predisposto dalla regione Toscana rischia di saltare totalmente;

se non intenda accertare quali danni possano essere arrecati al CAI (Consorzio agrario interprovinciale) e alle cooperative per la mancata possibilità di realizzare il programma cerealicolo-zootecnico in questa area, e quali attrezzature esistenti nella zona dovranno essere smantellate in seguito all'entrata in funzione del nuovo stabilimento previsto, poiché, tenuto conto delle dimensioni della produzione di mais nella zona (450 mila quintali), non sussiste la possibilità di due strutture che operino in concorrenza, per il limitato spazio economico consentito dalla limitata quantità di mais prodotto nella zona e dalla presenza a pochi chilometri di distanza di altre due strutture associative: Monsummano (Pistoia) e Migliarino (Pisa).

L'interrogante chiede inoltre di sapere quali iniziative intenda adottare per evitare che questa grave decisione, assunta dalla regione Toscana in contrasto con le organizzazioni professionali agricole, il Movimento cooperativo e le rappresentanze

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

delle forze politiche e sociali della provincia e della Toscana, provochi danni alle strutture esistenti e impedisca alle realtà operative presenti di ammodernarsi e diventare modernamente idonee a sostenere gli operatori agricoli del settore. (5-00527)

PEDRAZZI CIPOLLA, QUERCIOLE, MACIS, VIOLANTE, FRACCHIA, GRANATI CARUSO E LANFRANCHI CORDIOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

organi d'informazione regionali e nazionali hanno dato ampio risalto alla notizia di una lettera inviata dal presidente del Tribunale civile e penale di Milano professor Piero Pajardi al Ministro di grazia e giustizia in cui si evidenzia lo stato di grave difficoltà del Tribunale a causa della mancanza di personale a copertura degli organici previsti;

i problemi, in questa occasione così autorevolmente evidenziati, sono stati posti, già da vari mesi, con azioni di sciopero, con prese di posizione unitarie dei sindacati e di esponenti di tutti i settori dell'amministrazione giudiziaria milanese;

le carenze di organico denunciate riguardano, alla data del 24 gennaio, 12 magistrati, 36 cancellieri, 39 segretari, 87 coadiutori, 23 commessi;

a tale carenza non è possibile sopprimere nemmeno con assunzioni temporanee, visti i divieti fissati dalle leggi finanziarie di questi ultimi due anni;

quello di Milano è il secondo e per il settore commerciale il primo Tribunale italiano —

quali urgenti iniziative intenda intraprendere per rispondere positivamente ai gravi problemi sollevati e in particolare rispetto:

1) ai ritardi con cui vengono banditi i concorsi dal Ministero;

2) alla lunghezza dei loro svolgimenti;

3) al superamento di un « malinteso verticismo accentratore » dell'apparato ministeriale che oggi osta all'attuazione di concorsi regionali a copertura dei posti vacanti negli organici del personale amministrativo giudiziario. (5-00528)

GUERRINI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che la decisione del Ministero dell'agricoltura e foreste di avviare il piano per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero è da giudicare in sé positiva ma che appare ingiustificata e pericolosa la decisione di incaricare l'ingegner Luciano Dori (stimato commissario del gruppo ex Maraldi) a dirigere la finanziaria che dovrà gestire il piano stesso se ciò deve comportare le dimissioni dal precedente incarico di commissario di Governo per il gruppo ex Maraldi — se il Governo non intenda fornire le necessarie assicurazioni che l'ingegner Dori non verrà distolto dal suo incarico proprio nel momento più decisivo per il futuro del gruppo ex Maraldi. (5-00529)

PALOPOLI, CRIPPA, BOSELLI, BROCCA, FINCATO GRIGOLETTO, FRANCESE, LANFRANCHI CORDIOLI, PASTORE, RIGHI, SASTRO, TESTA, VIGNOLA, ZAMPIERI E FALCIER. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso:

che i lavoratori delle aziende del gruppo Magrini-Galileo non hanno percepito alcuna retribuzione, neanche sotto forma di acconto, per il mese di gennaio 1984;

che per i mesi scorsi hanno ricevuto solo acconti sulle retribuzioni e la tredicesima mensilità;

che ciò provoca, oltre a gravi disagi per migliaia di famiglie e tensione tra i lavoratori, il rischio di allontanamento da

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

aziende di determinante importanza per l'industria e l'economia nazionale degli elementi di più elevata qualificazione;

che tutto questo rappresenta un inaccettabile ricatto che ha lo scopo di dare alla lunga e drammatica crisi del gruppo soluzioni che sono in contrasto con gli orientamenti espressi dalle organizzazioni sindacali, da un vastissimo arco di forze politiche, sociali e religiose ed alle rappresentanze istituzionali regionali e locali, oltre che con l'esigenza di salvaguardare l'integrità produttiva e operativa e l'autonomia tecnologica e di ricerca del gruppo nell'interesse dell'economia nazionale -:

1) quali iniziative immediate intendano assumere per assicurare ai lavoratori il pagamento della retribuzione;

2) se ritengano di dare tempestivamente corso ai provvedimenti necessari ad assicurare ai dipendenti del gruppo la liquidazione delle spettanze per la cassa integrazione relativa al secondo semestre del 1983;

3) se ritengano che si debba immediatamente onorare l'impegno ripetutamente assunto dal Ministro dell'industria con le parti sociali, con le rappresentanze delle istituzioni regionali e locali e con gli stessi interroganti, di una adeguata e tempestiva informazione sullo stato della crisi del gruppo Magrini-Galileo e sugli orientamenti e sugli atti del Governo in ordine alle soluzioni da dare a tale crisi nel quadro del più volte promesso piano di settore per l'elettromeccanica.

(5-00530)

LUCCHESI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere - premesso:

che l'interrogante ha avuto occasione di assistere, nella tarda serata del 30 gennaio 1984, ad una trasmissione televisiva (« Speciale TG1 ») focalizzata sulla scomparsa della motonave *Tito Campanella*; vicenda sulla quale è stata presentata nei giorni passati una interrogazione

sottoscritta anche da rappresentanti di altre forze politiche;

che ha partecipato alla trasmissione di cui sopra un funzionario della Marina mercantile, direttore dell'ispettorato per la difesa del mare (struttura peraltro non ancora perfettamente funzionante), il quale si è esibito in una serie di « piacevolezze », poco adatte alla circostanza e poco veritiere -

se le dichiarazioni rese nell'occasione siano il frutto di opinioni personali o se invece corrispondano formalmente all'avviso del Ministero della marina mercantile sul problema specifico e su quello più generale della sicurezza della vita umana in mare.

Per sapere, altresì, le ragioni per le quali, nel caso si sia trattato di delega, non sia stato inviato alla trasmissione il direttore generale responsabile del settore.

(5-00531)

RUBINACCI, MICELI, LO PORTO E PELLEGATTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - in ordine alla annunciata riorganizzazione della struttura territoriale concernente le operazioni di leva - i motivi che hanno impedito, fino ad oggi, l'accentramento delle anzidette operazioni ad Ancona per i giovani della stessa provincia e della provincia di Pesaro.

Per conoscere, altresì, quali iniziative intenda promuovere affinché tale accentramento, che risponde ad effettive esigenze ed a conseguenti giuste istanze, venga realizzato il più presto possibile.

(5-00532)

RONZANI, RIDI, BOCCHI E BARACETTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere -

premessi che il Comitato d'intesa delle organizzazioni degli autotrasportatori, al fine di ottenere la risoluzione dei problemi che assillano la categoria e che

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

sono stati al centro di una recente trattativa, ha indetto il fermo nazionale dal 6 al 12 febbraio;

nel considerare più che legittime le richieste che le organizzazioni hanno avanzato al Ministro dei trasporti e agli altri Ministri competenti, una parte delle quali sono rivolte unicamente ad ottenere il rispetto di impegni precedentemente assunti;

nel considerare, altresì, gli effetti che il fermo nazionale della categoria avrebbe nell'economia del paese -

cosa intenda fare per evitare il fermo nazionale e risolvere urgentemente i problemi al centro della vertenza.

(5-00533)

PROIETTI, PROVANTINI E PICCHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - essendosi gli interroganti resisi interpreti delle difficoltà nelle quali si trovano 130 lavoratori dell'Ariston « Merloni Casa » di Rieti, da oltre un anno sospesi dal lavoro per crisi dell'azienda e da oltre 6 mesi senza salario e senza alcuna sovvenzione - per quali motivi il Ministero del lavoro non provvede a rinnovare la cassa integrazione guadagni speciale già erogata fino al luglio 1983 e per la quale è stata regolarmente inviata domanda e quali iniziative intenda prendere perché la domanda in oggetto venga approvata al più presto.

(5-00534)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

SOSPURI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che con deliberazione n. 73 del 16 maggio 1983 il Consiglio provinciale di Teramo, a maggioranza, ha affidato alla società CALMIC-CISA, con sede in Pomezia (Roma), le forniture delle apparecchiature scientifiche occorrenti al Centro sociale polivalente per l'importo complessivo di lire 820 milioni —:

1) se sia a conoscenza dei motivi per i quali l'amministrazione non abbia ritenuto opportuno indire regolare asta;

2) come giudichi il fatto che l'amministrazione stessa, con propria delibera n. 1464 del 21 ottobre 1983, abbia deciso l'emissione di un mandato di pagamento di lire 100 milioni in anticipo, più 2 milioni di IVA, in favore della citata società CALMIC-CISA, nonostante questa, pur dichiarandosi disposta a farlo entro il mese di agosto 1983, non avesse provveduto alla consegna dei materiali in oggetto; e ciò in quanto l'amministrazione provinciale di cui trattasi non era, ed ancora non è, nelle condizioni di collocarli, così contraddicendo le motivazioni di urgenza addotte a giustificazione della mancata indizione dell'asta. (4-02430)

PERRONE. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se intenda dare precise direttive all'ENIT per la salvaguardia all'estero della « immagine Italia », Italia tutta e non Italia fino a Reggio Calabria, ed evitare, avendone il compito e la responsabilità, che, attraverso una impropria documentazione, l'immagine di qualche regione venga rappresentata in modo distorto.

L'interrogante chiede in particolare se non intenda approntare, d'intesa con la regione Sicilia e l'ENIT, una azione tendente a smentire quanto in forma satirica ha messo in risalto il *PUNCH* di Londra, approntando una guida de « La Sicilia della Mafia » (contrapponendo ai

templi di Agrigento, di Segesta e Selinunte, al teatro greco di Siracusa, al duomo di Monreale, al fascino eterno di Taormina, agli scavi di Naxos, alle bellezze delle isole Eolie, una leggenda che si articola in ventuno punti, con appropriata simbologia grafica « fiori in omaggio al vostro funerale », « fiori con onori militari della mafia », « attenzione alla gambizzazione », « finora sono stati uccisi solo cani », « carro funebre sempre a disposizione », « specialità della casa accoltellamenti », « telefoni controllati dal padrino », « telefoni controllati dalla polizia », « qui non vi aspettate di cavarvela a buon mercato, sarete prelevati per una passeggiata » e così via).

L'interrogante, chiede, infine, di conoscere quale azione promozionale l'ENIT intenda approntare, particolarmente in Inghilterra, per ristabilire la verità sull'immagine della Sicilia e quale azione pubblicitaria intenda predisporre per indurre, in questo caso gli inglesi, a visitare la Sicilia che non è certo quella descritta dal *PUNCH* ma è un lembo di terra piena di ricchezze storiche, monumentali, archeologiche, culturali ed ambientali. (4-02431)

ARMELLIN, ZUECH, FRANCHI ROBERTO, SARETTA, COMIS, GARAVAGLIA E CASINI CARLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che le notizie di stampa annunciano che presso l'Istituto tecnico commerciale di Castel Maggiore (Bologna) si provvederà ad inserire nelle lezioni di sessuologia l'apporto « scientifico » di alcune prostitute — secondo quali criteri educativi e didattici gli organismi scolastici hanno operato la scelta di tali esperti. (4-02432)

COLUMBA E CUFFARO. — *Al Ministro per il coordinamento degli interventi per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere —

premessi che, rispondendo in data 9 novembre 1983 (*question time*), ad una

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

precedente interrogazione del primo firmatario della presente interrogazione, in merito all'acquisto da parte del CNR di un edificio in costruzione a Palermo, il Ministro si è riservato di compiere ulteriori e più approfonditi accertamenti sui seguenti aspetti:

a) lo stato dell'*iter* amministrativo della necessaria autorizzazione governativa, anche a seguito degli accertamenti degli organi vigilanti e della richiesta di più ampia documentazione formulate in sede interlocutoria dal Consiglio di Stato;

b) il piano di sviluppo degli organi del CNR a Palermo, e la corrispondente congruenza delle dimensioni dell'edificio ad essi destinato e della spesa necessaria per il completamento;

c) la possibilità da parte del CNR di recedere dall'impegno assunto -

quali siano state le risultanze degli accertamenti indicati in premessa, e quali siano le determinazioni che di conseguenza, ha adottato o intende adottare. (4-02433)

PATUELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - premesso che negli ultimi due anni il traffico internazionale all'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna è quasi raddoppiato mentre gli impianti e le strutture aeroportuali a causa della mancanza di fondi non sono adeguati alle crescenti necessità presentando tuttora carenze tali da ostacolare pesantemente qualsiasi ulteriore sviluppo commerciale dello scalo e da creare gravi disagi agli utenti - quali iniziative si intendano adottare per risolvere il problema in questione. (4-02434)

AMODEO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere valutazioni e intendimenti in ordine alla polemica sorta sulla gara di appalto per il completamento dei lavori del porto di Pozzallo.

L'interrogante chiede altresì di conoscere -

premessi:

che, dopo decine di anni di attesa, la Cassa per il Mezzogiorno ha finanziato le opere di completamento del porto di Pozzallo i cui lavori, iniziati quindici anni or sono dal Ministro dei lavori pubblici con la costruzione di un pontile non sono stati completati;

che questa importante opera può costituire l'elemento trainante per la rinascita economica della intera area ragusana, tenuto conto della sua immediata utilizzazione quale base d'appoggio per lo sfruttamento del giacimento petrolifero, recentemente scoperto nel mare antistante;

che una sospensione dei lavori, come richiesto da parte di una forza politica, per presunte irregolarità commesse nella gara d'appalto, sarebbe di grave nocumento allo sviluppo della zona e comprometterebbe, forse definitivamente, l'opera, vanificando le speranze dei lavoratori, degli operatori economici e di tutte quelle forze economiche e sociali che hanno creduto e lottato per la sua realizzazione;

che è quindi urgente proseguire nella esecuzione delle opere appaltate fino al totale completamento del porto;

atteso che è certamente necessario fare chiarezza con urgenza e tempestività al fine di dissipare il dubbio che alcuni stanno cercando di insinuare nella mente dei più, approfittando anche di questa ondata che attraversa il paese e nella quale i confini della giusta azione moralizzatrice si confondono talvolta con quelli della diffamazione e della calunnia -:

1) se siano state commesse irregolarità, « irregolarità gravi », come è stato scritto, da parte del concessionario consorzio ASI di Ragusa nelle procedure di appalto delle opere di completamento del porto di Pozzallo, finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno; in caso affermativo quali ed in particolare:

se fosse legittima l'aggiudicazione mediante la licitazione privata con ammis-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

sione di offerte anche in aumento senza che il bando di gara fosse stato ripubblicato sui principali quotidiani dal momento che il primo esperimento di gara era andato deserto;

se risulta vero che la mancanza del requisito della pubblicità ha trasformato la licitazione privata in una sorta di trattativa privata e che questa costituirebbe una gravissima irregolarità tale da inficiare tutta la procedura d'appalto;

se risponde al vero che la data di redazione del progetto risalirebbe al 15 aprile 1982, cioè a soli due mesi e mezzo prima della gara (27 maggio 1982), per cui non si giustificherebbe l'aumento con cui i lavori sono stati appaltati;

se risponde al vero che essendo i lavori di costruzione del porto « urgenti ed indifferibili » le procedure seguite dall'ASI per l'appalto non risulterebbero essere state quelle più rapide in conformità dell'articolo 9 della legge n. 741 del 1981;

se risponde al vero che i lavori di costruzione del porto sarebbero in grave ritardo ma, anzi, a distanza di un anno e otto mesi dall'aggiudicazione, non sarebbero stati iniziati;

quali sono state le cause di un eventuale ritardo e, nel caso, se esso comporti per l'Amministrazione un onere finanziario aggiuntivo;

2) se risulta che il presidente dell'ASI di Ragusa abbia ottemperato alla formale richiesta di convocazione del Consiglio generale del consorzio;

3) se risulta, altresì, che il presidente dell'ASI di Ragusa abbia inviato in data 25 febbraio 1983 (e, quindi, con notevole anticipo rispetto alla scadenza del mandato suo e dei componenti l'assemblea dell'ASI, previsto, per legge, nel mese di marzo 1983) lettera raccomandata con avviso di ricevuta a tutti i soci consortili di amministrazione e se è vero che fino ad oggi solo dieci soci su diciotto hanno comunicato le designazioni. (4-02435)

LA RUSSA. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

1) la recente notizia di tagli agli stanziamenti statali ordinari e straordinari destinati alla tutela del patrimonio artistico culturale in Lombardia determinerà nella regione un brusco arresto dei vari progetti per il recupero ed il restauro dei beni artistici ivi presenti;

2) tra i progetti presentati dalla sovrintendenza ai beni archeologici, ai beni artistici e storici, ai beni ambientali e architettonici volti all'ottenimento di finanziamenti statali occorre ricordare i più urgenti:

a) Accademia di Brera: i gravi problemi relativi alla parte museale e a quella bibliotecaria impongono l'inizio dei lavori di restauro al più presto;

b) restauro del Castello di Vigevano;

c) restauro della villa Reale di Monza: i lavori sono già iniziati da tempo ma la mancanza di fondi costringe a forzati arresti;

d) recupero e utilizzo di Palazzo Clerici, dell'Orto Botanico e di Palazzo Citterio a Milano;

e) restauro dell'intero complesso monumentale di Santa Maria della Vittoria a Porta Ticinese a Milano dove di recente sono venuti alla luce affreschi della metà del trecento;

3) l'inizio o il proseguimento dei lavori relativi al detto patrimonio artistico culturale si rivela urgente e indifferibile a pena di pregiudicare irrimediabilmente la conservazione degli stessi nel tempo —:

se siano a conoscenza della drammatica situazione che vi è in Lombardia in materia di conservazione del patrimonio artistico-culturale e dei gravi disagi che la notizia di tali tagli agli stanziamenti statali, ordinari e straordinari destinati al finanziamento dei progetti di cui in premessa presentati dalle sovrintendenze ai

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

beni archeologici, ai beni artistici e storici, ai beni ambientali e architettonici della regione Lombardia sta arrecando nella predetta regione;

quali iniziative intendano assumere per salvaguardare i detti beni che costituiscono testimonianza unica ed irripetibile della storia e della tradizione del nostro paese. (4-02436)

MEMMI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso che:

1) con la legge 24 gennaio 1983, n. 10, la Banca d'Italia è stata autorizzata a concedere al tesoro un'anticipazione straordinaria di 8.000 miliardi e della durata massima di dodici mesi;

2) con decreto ministeriale 25 gennaio 1983 è stato stabilito nella misura dell'1 per cento il tasso di interesse da corrispondere alla Banca d'Italia, quantificato in 80 miliardi coperti con riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1983-1984;

3) con recente provvedimento si è disposta la restituzione alla Banca d'Italia della somma anticipata e la corresponsione degli interessi nella misura indicata al punto 2) -

se non ritenga che la spesa per gli interessi da corrispondere alla Banca d'Italia sia stata disposta in violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione in forza del quale tale spesa avrebbe dovuto trovare copertura nella legge n. 10 del 1983 e non già nel decreto di attuazione in nessun modo idoneo ad apportare modifiche agli stanziamenti di bilancio.

Tutto ciò premesso, si chiede di conoscere come il Ministro del tesoro pensi di rimediare a questa ennesima violazione della norma costituzionale sulla copertura delle nuove o maggiori spese, violazione che ha contribuito, per 80 miliardi, alla lievitazione di un disavanzo che ogni giorno appare sempre più incontrollabile.

(4-02437)

MEMMI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se risponde al vero che, « per le esigenze della Commissione tecnica per la spesa pubblica », sono stati conferiti numerosi incarichi di studio, la maggior parte dei quali ad estranei alla pubblica amministrazione assolutamente privi di esperienza e della necessaria qualificazione professionale.

L'interrogante desidera, in particolare, conoscere i termini nei quali la Commissione tecnica per la spesa pubblica ha manifestato al Ministro l'esigenza di approfondimento delle tematiche oggetto degli incarichi di studio dianzi ricordati ed i nomi, con allegato il relativo *cursus studiorum*, degli incaricati. (4-02438)

CAPRILI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se risponde al vero che l'ufficio postale sito in Viareggio via XX Settembre sia stato fatto oggetto di una ordinanza di sfratto per morosità;

come sia stato possibile che la direzione centrale di Lucca, da cui dipende l'ufficio di cui sopra, non abbia pagato o, quanto meno, abbia pagato con ritardo il canone di locazione dello stabile sede dell'ufficio postale;

quali iniziative si intendano assumere per ovviare ad una situazione che priverebbe una zona importante della città di Viareggio di un servizio rilevante come quello delle poste. (4-02439)

DI BARTOLOMEI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponde al vero che il Ministero della pubblica istruzione stia adottando una interpretazione restrittiva dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980 (sul riordinamento della docenza universitaria) per quanto riguarda l'esonero dal giudizio di conferma per gli associati già docenti incaricati stabilizzati con più di 3 anni di insegnamento in alcune università recentemente statizzate.

L'interrogante fa presente che tali anni di insegnamento per gli altri docenti sono considerati utili al fine dell'esonero dal giudizio di conferma di cui al citato articolo 3 e rileva che una interpretazione restrittiva non terrebbe conto che tali anni di insegnamento sono stati conferiti all'epoca con il pieno rispetto della normativa vigente, espletati con tutte le garanzie di validità didattica.

Constata, inoltre, che gli anni di servizio suddetti già sono stati presi in considerazione e per essere valutati quale requisito di ammissibilità e quale titolo di merito per il conseguimento dei giudizi di idoneità a professore associato. (4-02440)

NICOTRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso:

che a Rosario Cannata, nato a Rosolini il 2 ottobre 1920, ivi residente nella via Manzoni n. 156, dipendente del comune di Rosolini, veniva riconosciuta da quella Giunta municipale (delibera n. 424 del 28 novembre 1974) l'invalidità per servizio, conseguente alle lesioni (ustioni gravi) riportate nel lontano 23 novembre 1944, a causa dello scoppio di una lampada a combustibile che lo stesso, comandato dai superiori, si accingeva ad accendere per recarsi alla Torre Campanaria del paese per dare l'allarme, mediante scampanio, alla popolazione di una imminente incursione aerea, così come le autorità avevano stabilito di fare in simili evenienze;

che successivamente su istanza del Cannata, la stessa Giunta, con deliberazione n. 174 del 28 maggio 1975 debitamente approvata dalla CPC di Siracusa, lo aveva dichiarato inabile al servizio e collocato a riposo attribuendogli tutti i benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 336 del 1970;

che il Ministero del tesoro — Direzione generale istituti di previdenza, cui l'interessato si era rivolto per ottenere la pensione privilegiata per le lesioni riportate in servizio, ha negato sia i benefici di cui alla legge n. 336 del 1970, sia la

concessione della pensione privilegiata, con provvedimento del 28 febbraio 1981, con la seguente motivazione: « l'incidente non risulta avvenuto in servizio o per causa di servizio ai sensi dell'articolo 33 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni », motivazione scaturita dal convincimento negativo della Prefettura di Siracusa, che eccepiva « la inesistenza di un qualsiasi provvedimento comprovante l'incarico affidato al Cannata nell'interesse della protezione antiaerea » e la mancanza di documenti in cui si accennava all'incidente come avvenuto in servizio o per causa di servizio;

che quest'ultima decisione appare ingiusta, atteso che l'interessato ebbe a produrre copiosa documentazione (testimonianze, dichiarazioni, certificazioni mediche, cartelle cliniche di ospedali, etc.) idonea a dimostrare l'esistenza di un fatto (l'incidente), che spettava all'amministrazione comunale registrare e certificare, se all'epoca non si fosse versato in clima di eventi bellici, di comprensibile confusione e discontinuità per la vita amministrativa di quel comune, documentazione che venne ritenuta sufficiente dal comune stesso e che invece veniva disattesa *in toto* dal Ministero del tesoro;

che, inoltre, bisogna aggiungere che il servizio (sopra descritto) svolto dal Cannata il cui adempimento determinò la citata invalidità non era specificatamente relativo alle mansioni proprie della di lui qualifica, bensì si trattava di un servizio *sui generis*; il che significa che l'invalidità derivata va riferita ad una attività di servizio rivolta, anche, a finalità belliche per cui il Cannata va ricompreso nella categoria degli invalidi di guerra con tutti i benefici di cui alla legge n. 336 del 1970;

che il Cannata è stato gravemente leso nei suoi interessi, né può consentire che una insufficienza amministrativa del comune debba ritorcersi su di lui, che ha avuto il solo torto di ubbidire ad un ordine non scritto (a cui del resto non era dato sottrarsi) della autorità comunale, quello cioè di provvedere all'allarme aereo —

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

se ritenga di rendere giustizia ad uno zelante lavoratore, quale si è dimostrato il Cannata, riesaminando tutti gli atti, revocando il decreto n. 3369 del 28 febbraio 1981 della CPDEL, e riconoscendogli il diritto alla pensione privilegiata ordinaria con l'applicazione dei benefici previsti dalla legge n. 336 del 1970. (4-02441)

PIREDDA. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere —

premessi che il comune di Teulada sopporta una servitù militare totale su una estensione territoriale di 7.000 ettari, con uno sviluppo costiero di circa 30 chilometri, ed è il comune più gravato d'Italia per servitù militari;

constatato che tale servitù ha influito sulla già modesta economia del paese ed ha determinato una contrazione nel numero degli abitanti pari a circa 2.000 unità, per cui Teulada è l'unica eccezione, tra tutti i comuni sardi costieri, a subire una costante contrazione di popolazione;

ricordato che da tempo è in corso una azione promozionale della amministrazione comunale di Teulada, tendente a richiamare investimenti soprattutto turistici, che blocchino il progressivo degrado socio-economico teuladino e avviino un processo di sviluppo che ridia speranza ai disoccupati e agli emigrati, purtroppo costretti al rientro dalla crisi economica che li espelle dalle fabbriche al cui sviluppo hanno concorso con enormi sacrifici morali e materiali;

visto che il *Club Méditerranée* ha accolto la proposta promozionale del comune, e si è dichiarato disponibile e si è poi impegnato a realizzare nella spiaggia di Porto Tramatzu un insediamento turistico che darebbe lavoro ad un centinaio di persone e rappresenterebbe una eccellente occasione di richiamo di ulteriori iniziative, e sarebbe capace di mobilitare l'economia agricola ed artigianale della zona;

verificato che il *Club Méditerranée* con nota del 29 novembre 1983 ha infor-

mato il sindaco di Teulada della interruzione della elaborazione del progetto di insediamento turistico a seguito del diniego delle autorità militari e lasciare liberi 30 ettari dei 7.000, in una zona occupata esclusivamente a fini di balneazione dal personale civile e militare del Centro addestrativo —:

se ritenga opportuno emanare direttive ai Comandi militari:

1) affinché lascino liberi i 30 ettari necessari al *Club Méditerranée* chiesti dal comune di Teulada come assolutamente necessari per il progetto di sviluppo turistico di Porto Tramatzu;

2) accettino la disponibilità dichiarata dal citato *Club* a ricostruire, in una delle tante spiagge libere all'esterno o all'interno della servitù, i 10 casotti utilizzati dal personale civile e militare della base;

se ritenga prevalenti gli interessi di una popolazione straordinariamente sacrificata alle esigenze di difesa nazionale (ricordo che 40 famiglie insediate permanentemente nella zona furono spostate con la forza) rispetto sia alle esigenze di balneazione del personale civile e militare del Centro addestrativo, sia alle esigenze di addestramento al tiro con le armi leggere, nella cui zona di protezione viene dichiarata la fascia richiesta dal comune, che fu espropriata e occupata *manu militari* per usi militari e che invece è usata a fini ricreativi;

se ritenga, infine, atto riparatorio alle ingiustizie e sopraffazioni derivate nel passato e nel presente alle popolazioni teuladine dalle servitù militari la concessione di quanto richiesto anche nella ipotesi di dover sopprimere la zona addestrativa per armi leggere ove non fosse possibile realizzarla da altre parti dell'immensità espropriata, e per sapere quale sarà l'atteggiamento del Ministro nell'ipotesi di una giusta sollevazione popolare contro i danni derivanti dalle servitù e la mancanza di ogni speranza di sviluppo futuro.

(4-02442)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

POTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

in occasione delle recenti consultazioni amministrative del 19 novembre 1983, nel comune di Laterza in provincia di Taranto, il pretore di Ginosa (Taranto) competente per territorio escluse dalla competizione la lista di Democrazia proletaria perché la delega del simbolo e della lista stessa era sottoscritta da Mauro Tosi, responsabile politico del suddetto partito;

lo statuto di Democrazia proletaria, all'articolo 3, non prevede il segretario unico ma una segreteria collegiale di tre persone, con varie funzioni ma tutti e tre ugualmente rappresentativi;

anche nei comuni di Napoli, Reggio Calabria e Albenga le liste di Democrazia proletaria, presentate in forma analoga, sono state accettate ed hanno quindi regolarmente partecipato alla competizione elettorale, e che anche nella stessa regione Puglia per il comune di Molfetta la lista di Democrazia proletaria, presentata con le stesse modalità, ha partecipato alla competizione elettorale nelle suddette consultazioni amministrative —

quali provvedimenti intende adottare per riparare ad una così grave violazione dei diritti inalienabili dei cittadini e dei partiti politici, inopinatamente e immotivatamente disattesi, e se non ritenga di attivare l'iter per annullare le consultazioni amministrative in discorso per il comune di Laterza e far procedere a nuove elezioni. (4-02443)

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della notizia riportata dalla stampa e diffusa dai vari *mass media* secondo cui presso l'Istituto tecnico di Castel Maggiore, in provincia di Bologna, la commissione per le attività parascolastiche ha invitato una prostituta, liricamente detta « Lucciola », a tenere una relazione sul tema della sessualità,

cosa che ha provocato una decisa protesta da parte delle famiglie degli studenti dell'Istituto in questione;

se questo nuovo modo di coinvolgere il « sociale » nella scuola faccia parte di una nuova « sperimentazione », visto il fallimento, cui, per il passato, è andata incontro ogni iniziativa a livello sperimentativo;

se intenda impedire che, attraverso l'inaugurazione di siffatta assurda logica legata a sociologismi deteriori, che tanto danno hanno procurato in questi anni alla scuola italiana, si voglia fare chiarezza nella... nebulosa attuale situazione scolastica mediante la luce.. delle lucciole;

se ritenga di avviare una seria e tempestiva indagine volta ad accertare le responsabilità in ordine a questo assurdo episodio adottando gli opportuni provvedimenti dal momento che ci si trova — pare — di fronte ad autorizzazioni assicurate dall'autorità scolastica di quella provincia, ed evitando che vicende di questo tipo non abbiano più a verificarsi, pena l'ulteriore decadimento della scuola italiana a livello di prestigio e di serietà. (4-02444)

SANLORENZO, CRIPPA, TREBBI ALOARDI E UMIDI SALA. — *Al Governo.* — Per sapere —

in relazione alla recente deludente conclusione del negoziato sul rifinanziamento dell'Agenzia internazionale dello sviluppo che dal 1960 è uno dei principali strumenti della cooperazione multilaterale a disposizione della Banca mondiale;

considerando che si è registrata la riduzione dell'impegno degli Stati Uniti (già disceso in passato dal 42 al 27 per cento) e ora ridotto per il prossimo ciclo da 12 a 9 miliardi di dollari;

di fronte alla necessità di colmare il vuoto di finanziamento che si è creato e alle diverse opzioni che sono state avanzate e nello stesso tempo di fronte alla opportunità di intervenire perché la

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

Agenzia non operi, come è successo nel passato, secondo criteri che non privilegiano i paesi più poveri ma i paesi che all'interno dei paesi in via di sviluppo sono spesso quelli a più alto indice relativo di sviluppo -

quale sia la posizione del Governo italiano rispetto al grave problema che si è così aperto. (4-02445)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è possibile definire in breve tempo la pratica di pensione del signor Di Palma Pasquale, nato a Orta Nova (Foggia) nel 1913, ivi residente in corso Vittorio Emanuele n. 13, determinazione n. 600609, a favore del quale dal 1° febbraio 1980 fu decretato il trattamento economico di guerra. (4-02446)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

1) a che punto è la pratica di pensione di guerra del militare Cafaro Rocco, nato ad Adelfia il 20 maggio 1908, ivi residente in via Zara 27, il quale, per la malattia contratta in guerra, in servizio ed a causa di servizio, ha chiesto di essere sottoposto a nuovi accertamenti sanitari presso la competente commissione medico-ospedaliera;

2) se è possibile dare cortese sollecito riscontro alla pratica.

L'età dell'interessato non permette ulteriori gravi ritardi. (4-02447)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

1) quale è la posizione della pratica di aggravamento dell'invalido di guerra Michelangelo Simongelli, nato a Minervino Murge il 1° dicembre 1916, domiciliato in Bari, via Nicolai n. 303, il quale in data 31 maggio 1982 presentò regolare ricorso con raccomandata n. 0738. La pra-

tica porta il n. 185121 e la determinazione il n. 2691207Z;

2) se è possibile definire la pratica in tempi brevi data l'età e le condizioni precarie dell'invalido. (4-02448)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è possibile dare sollecita definizione alla pratica di pensione di guerra del signor Favale Nicola, residente in Adelfia (Bari), corso Umberto I, n. 38, il cui ricorso gerarchico porta il numero di protocollo 60811/RI-GE. (4-02449)

CALONACI, PALOPOLI, DI GIOVANNI, TAGLIABUE, AMADEI FERRETTI E PASTORE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso:

che la stampa ha dato la notizia che gamberi importati da vari paesi del sud-est asiatico hanno causato decine di avvelenamenti gravi e tredici morti in Olanda nei giorni scorsi;

che ciò ha provocato l'apprensione di una vasta parte dell'opinione pubblica europea ed italiana e ha fatto scattare l'allarme nei paesi comunitari e lo stato di all'erta in Italia;

che nel nostro paese sono stati altresì ordinati la sospensione delle importazioni dei suddetti crostacei dal 18 gennaio 1984, la intensificazione dei controlli alla frontiera, numerosi sequestri cautelativi (di 1.350 quintali di gamberi congelati solo in Toscana) effettuati dai carabinieri del NAS e vari prelievi di campioni per sottoporli ai necessari esami -:

1) se è vero che alcune partite di gamberi provenienti dal sud-est asiatico sono state sdoganate nei giorni o nelle settimane scorsi e inoltrate in Toscana e altrove;

2) se, allo stato delle cose, vi sia e in quale misura, in Italia un'effettiva pericolosità derivante dalla commercializzazione e dall'uso di partite di tali crostacei;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

3) se è vero, e quali ne siano le ragioni, che il Ministero della sanità ha tenuto all'oscuro della intera questione, anche dopo l'eventuale suddetto sdoganamento, le unità sanitarie locali che hanno per legge la specifica funzione della vigilanza e del controllo sull'igiene e la salubrità degli alimenti e che possono garantire un capillare controllo in tutto il territorio;

4) come intenda procedere per informare e chiamare ad assolvere le loro funzioni, come è doveroso, le unità sanitarie locali e le regioni, perché siano assicurati gli interventi necessari alla tutela igienico-sanitaria dei cittadini;

5) quali misure concrete ritenga di dover assumere per giungere in breve tempo a potenziare ed adeguare le strutture e il personale dei servizi veterinari di confine, di porto ed aeroporto, onde farli finalmente corrispondere alle accresciute e più complesse esigenze. (4-02450)

RONZANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere - premesso:

1) che nel 1975 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta del Consorzio della Baraggia (Vercelli) ha deciso di costruire una diga sul torrente Rovasanella in comune di Roasio, località Castelletto Villa, per scopi irrigui;

2) che per realizzare una tale opera è stato deciso un primo stanziamento di 4 miliardi circa e un secondo di svariati miliardi;

3) che nonostante questo il cantiere è chiuso da circa due anni;

4) che sulla questione si è aperta una polemica di stampa e che il Consiglio comunale di Villa del Bosco (Vercelli), pase immediatamente a valle della costruenda diga, ha chiesto in un ordine del giorno di essere garantito dal punto di vista della sicurezza -:

a) a quanto ammontano i finanziamenti richiesti o stanziati e qual è il preventivo complessivo di spesa;

b) quali misure si intendono adottare per garantire la sicurezza e l'incolumità dei paesi e delle popolazioni a valle della diga;

c) cosa intende fare per indurre il Consorzio della Baraggia a coinvolgere le amministrazioni comunali e le popolazioni interessate in tutti gli aspetti inerenti la realizzazione dell'opera. (4-02451)

FRANCHI ROBERTO E CORSI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

lo stato di avanzamento, di attuazione e i criteri delle iniziative culturali, critiche e delle manifestazioni dell'« Anno degli Etruschi »;

quali di queste riguardano in particolare le aree del sud della Toscana ed in special modo quelle della provincia di Grosseto e se con esse è stata data la dovuta attenzione alle località di Sorano, Sovana, Roselle, Ansedonia, Scansano, Vetulonia, Chiusi e comunque a tutti gli importanti insediamenti di questa zona centrale della civiltà etrusca;

se corrisponde a verità la notizia trapelata secondo la quale la massa dei finanziamenti per l'« Anno degli Etruschi » verrebbe destinata ad iniziative riguardanti il centro della regione Toscana e non l'area più ricca di reperti e di realtà proprie di quella civiltà. (4-02452)

FALCIER, RIGHI E SARETTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità.* — Per conoscere - premesso:

a) che con circolare n. 50 del 1° aprile 1973, in attuazione dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1971, n. 124, il Ministro della sanità escludeva l'ammissione alle scuole per infermiere professionale degli allievi in possesso di titoli rilasciati da parte dei corsi di addestramento professionale attualmente gestiti dalle regioni a norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10

(ivi compresi quelli sorti in collaborazione con enti ospedalieri e di durata biennale pari a 33 ore settimanali per un totale di 2040 ore, ai quali vengono ammessi allievi in possesso di licenza media e comprendenti nel piano di studio materie specifiche alla propedeutica per le professioni sanitarie studiate in collaborazione con gli enti ospedalieri) « in quanto non appartenenti alla fascia dell'istruzione secondaria superiore »;

b) che la legge 15 novembre 1973, n. 795, relativa alla ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967 (ed in particolare l'articolo 2 dell'accordo, il capitolo II dell'allegato 1 ed il paragrafo II delle raccomandazioni dell'allegato 2 relativi al « livello di istruzione richiesto alle candidate per essere ammesse alle scuole per infermiere ») richiede « di norma un livello culturale ed intellettuale corrispondente almeno al decimo anno di insegnamento generale », « che le candidate di conseguenza dovranno possedere un titolo scolastico attestante il compimento di detto ciclo di studi o aver superato un esame ufficiale di ammissione di livello equivalente », che « tale durata può non essere obbligatoria purché un insegnamento di minore durata permetta di giungere ad un livello culturale ed intellettuale equivalente » -

se sono a conoscenza: che la legge regionale 23 gennaio 1976, n. 2 della regione Emilia-Romagna, che detta « norme per la formazione degli operatori sanitari non medici e disposizioni transitorie per la formazione degli operatori sociali » stabilisce (articolo 24) che « gli attestati di qualifica conseguiti al termine dei corsi di durata almeno biennale svolti presso i centri di addestramento professionale autorizzati dalla regione sono equipollenti ai titoli richiesti dall'articolo 2 della legge 25 febbraio 1971, n. 124, ai fini dell'ammissione alle scuole per infermiere professionali, fermo restando il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado »;

che identica possibilità viene concessa dalla regione Trentino-Alto Adige (« Gli attestati di qualifica rilasciati nelle province di Trento e Bolzano al termine dei corsi di addestramento professionale da esse autorizzati, hanno la stessa validità degli attestati rilasciati a norma della legislazione statale », vedi articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, su « norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale »);

che identica norma prevista dalla legge regionale della regione Veneto su « norme per la formazione professionale e l'aggiornamento del personale di assistenza sanitaria tecnica e riabilitativa » adottata con delibera del Consiglio regionale 2 agosto 1977, n. 2588, è stata invece respinta dal Governo in data 7 settembre 1977, con lettera 11132/20813 in « quanto la regione non può dettare norme circa la equipollenza dei titoli di studio richiesti ai sensi della vigente legislazione statale »;

che medesima risposta negativa ha ottenuto dal Governo la legge regionale della regione Basilicata adottata con delibera n. 471 del 28 luglio 1978 -:

i motivi della diversa valutazione degli organi centrali nei confronti della legislazione regionale, in casi di identico contenuto e di identica formulazione letterale (vedi leggi delle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Basilicata);

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro della sanità, in presenza della ben nota e più volte lamentata carenza di personale infermieristico e sanitario para-medico in genere, per favorire l'accesso alle suddette professioni;

se non ritengano opportuno, quale norma transitoria, ed in attesa dell'attuazione dell'articolo 30, lettera s) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della piena entrata in vigore della riforma della scuola secondaria superiore, autorizzare l'ammissione

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

alle scuole e corsi per personale infermieristico e para-medico alle persone in possesso di qualifica ottenuta presso i centri di addestramento professionale autorizzati dalla regione al termine di corsi di durata almeno biennale, previo eventuale apposito concorso di ammissione da sostenere presso gli enti ospedalieri, sede della scuola, al fine di utilizzare personale avente sicuramente una preparazione professionale più « omogenea » rispetto ai giovani licenziati per esempio da istituti per periti meccanici, agrari, nautici, eccetera, e per non restringere troppo sia numericamente sia qualitativamente il numero di possibili candidati a professioni per le quali vi è larga esigenza nel paese, anche in prospettiva dell'attuazione della riforma del servizio sanitario nazionale.

(4-02453)

MATTEOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che Grosseto è l'unico capoluogo toscano a non disporre ancora di un impianto di metanizzazione —:

se è vero che da tempo giace presso la Camera di commercio e gli uffici comunali di Grosseto uno studio sulla metanizzazione del grossetano, presentato dalla società « ESTIGAS » che per un inspiegabile atteggiamento dell'amministrazione continua ad essere uno studio semiclandestino;

se è vero che anche una cooperativa di commercianti ed artigiani ha manifestato l'intenzione di dotare il capoluogo maremmano dell'impianto di cui sopra;

su quali basi il sindaco di Grosseto, nello stesso momento in cui non mette a disposizione di tutti i consiglieri comunali lo studio (o gli studi) fin qui presentati, continua a sostenere che intende costruire il metanodotto, con una spesa preventiva di diciotto miliardi, direttamente, con un progetto dell'amministrazione comunale;

se esistono contatti con gli uffici ministeriali competenti per finanziare il pro-

getto ed in caso affermativo se sono stati fatti studi comparati dei vari progetti non essendo più prorogabile che la città resti priva di un servizio essenziale. (4-02454)

SOSPURI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali motivi ritardano la definizione della pratica di riliquidazione della pensione (iscrizione n. 4016212) intestata al maresciallo dell'aeronautica in congedo Adolfo Schiazza, residente in Pescara.

Per sapere, altresì, quali iniziative ritenga poter adottare al fine di sollecitarne l'iter, atteso che la richiesta in tal senso avanzata dal sopra nominato alla Direzione generale delle pensioni, divisione 6^a, risale al 15 maggio 1979.

(4-02455)

SOSPURI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quali motivi ritardano la corresponsione delle indennità di esproprio in favore di Ercole Giuseppe Ciccotelli, nato a Canosa Sannita (Chieti) il 2 marzo 1906 ed ivi residente, al quale sono stati occupati terreni per l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'acquedotto Verde, destinato all'approvvigionamento idrico del comune di Tollo e della frazione San Nicola, nel comune di Ortona.

Per conoscere, inoltre, considerato che le pratiche relative alla occupazione citata risalgono al 1974, quali iniziative ritenga poter adottare al fine di sollecitarne la definizione. (4-02456)

RUSSO FRANCO E RONCHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

Carmine Fiorillo, detenuto attualmente nel carcere di Fossombrone con l'accusa di partecipazione a banda armata sulla base di dichiarazione del « pentito » Savasta, ha iniziato lo sciopero della fame dal giorno 12 gennaio 1984;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

il Fiorillo, dalla fine del maggio 1982, data in cui è stato arrestato, è stato interrogato una sola volta;

il punto centrale su cui ruota l'accusa riguarda le funzioni della rivista *Corrispondenza Internazionale*, che secondo il Savasta doveva essere lo strumento pubblico delle « brigate rosse »;

il Fiorillo era già stato arrestato e imputato insieme agli avvocati Lombardi e Di Giovanni a seguito della pubblicazione su un numero speciale di *Corrispondenza Internazionale* dello scritto *L'ape e il comunista*, accusa per la quale vi fu sentenza di assoluzione in assise, in appello e in cassazione;

il Fiorillo fu nuovamente arrestato circa un anno dopo in base alla dichiarazione del Savasta, con il quale il Fiorillo ha ripetutamente chiesto un confronto senza mai ottenerlo;

il caso è stato discusso dal Consiglio comunale di Pistoia, e nei confronti del Fiorillo vi sono state numerose manifestazioni di solidarietà, tra cui quella del Vescovo di Pistoia monsignor Simone Scapizzi -

cosa intenda fare per porre rimedio a questa situazione, visto l'aggravarsi delle condizioni fisiche del Fiorillo, che protesta per il lungo periodo di carcerazione preventiva, subita senza che risultino per l'imputazione dei motivi fondati e delle cause realmente circostanziate. (4-02457)

MATTEOLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che:

in data 4 ottobre 1983 l'interrogante presentò l'interrogazione n. 400679, relativa ad una iniqua applicazione della legge 15 febbraio 1974, n. 36, concernente norme a favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1948 ed il 7 agosto 1966;

alla data odierna i Ministri interrogati non hanno ancora provveduto a rispondere all'interrogazione di cui sopra, ad integrazione di quanto nella stessa richiesto -

l'elenco dettagliato di chi ha beneficiato della legge n. 36 del 1974 nei comuni della provincia di Firenze, con particolare riferimento ai comuni di Vaiano, Sesto Fiorentino e Prato. (4-02458)

MATTEOLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi che ritardano l'espletamento della pratica di pensione (equo indennizzo) del signor Alesandrini Stefano, nato a Ischia di Castro (Viterbo) il 15 giugno 1929 e residente a Livorno, nonostante, che la domanda risalga al febbraio del 1978. (4-02459)

ANTONELLIS E SAPIO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere - premesso che:

l'Agenzia tabacchi di Pontecorvo (Frosinone) iniziava in data 23 gennaio 1984, con 40 giorni di ritardo, il ritiro del tabacco Burley dell'annata 1983 ad un prezzo medio al quintale, comprensivo del trasporto, di lire 340.000;

per l'annata 1982 l'Agenzia tabacchi ha pagato ai coltivatori una somma media al quintale, comprensiva del trasporto, di lire 314.000;

pertanto nel 1983 vi è stato, rispetto al 1982, un aumento dei prezzi praticati non adeguato al tasso di inflazione;

nonostante ciò l'Agenzia tabacchi di Pontecorvo il 24 gennaio 1984 (secondo giorno di ritiro) abbassava enormemente ed ulteriormente i prezzi praticati appena il giorno prima portandoli ad una media di lire 315.000 al quintale;

questo prezzo risulta essere inaccettabile perché fortemente lesivo dei più elementari interessi delle numerose aziende coltivatrici interessate;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

questa situazione rischia di causare notevoli tensioni sociali nel territorio -

quali iniziative intendono prendere per tutelare i diritti dei coltivatori di Pontecorvo e per la difesa dell'agricoltura della zona. (4-02460)

BINELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che:

una diffusa preoccupazione per il pericolo derivante da un possibile ripetersi dell'esplosione del 1970 nella polveriera della società Smeraldina SPES, sita a ridosso dell'abitato del comune di Muri-sengo è stata manifestata in una affollata assemblea dei cittadini di San Candido di Murisengo a parlamentari, consiglieri regionali, sindaci della zona;

tale preoccupazione, acuita dalla mancanza di informazioni e di certezze circa la presenza nella polveriera di sistemi di vigilanza e di controllo, si è alimentata di un nuovo e grave fatto e cioè dell'avvenuto ampliamento degli impianti, attuato senza regolare autorizzazione comunale e per il quale dovrà pronunciarsi il TAR;

le autorità locali rappresentanti il Governo non hanno voluto finora dare informazioni, né rassicurazioni, né indirizzi di comportamento alla stessa amministrazione comunale per regolare la localizzazione abitativa e produttiva della zona -

- 1) se è a conoscenza della situazione;
- 2) quali informazioni e rassicurazioni può dare circa la situazione interna ed esterna alla polveriera;
- 3) se ritiene di promuovere un sopralluogo e una verifica, da parte degli organi competenti, dell'osservanza delle norme di sicurezza da parte della società Smeraldina SPES;

4) se non ritiene utile una revoca della licenza e una diversa localizzazione della polveriera, tale da non rappresentare più un pericolo e offrire tutte quelle garanzie di sicurezza che oggi influiscono negativamente sullo stesso sviluppo eco-

nomico della zona per i problemi connessi alla localizzazione delle attività produttive. (4-02461)

SOSPURI. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'esposto inoltrato in data 3 novembre 1983 da Luigi Di Pietro, residente in Pescara, alla procura della Repubblica di Teramo: esposto attraverso il quale si denunciano irregolarità nello svolgimento del corso per tecnici di radiologia indetto dalla Unità sanitaria locale di Atri (Teramo), nonché negli esami di idoneità.

Per sapere, inoltre, se siano a conoscenza dell'apertura di una inchiesta in merito da parte della predetta magistratura e quali passi intendano muovere presso la regione Abruzzo al fine di avere notizie precise riguardanti il caso. (4-02462)

TRANTINO, RALLO E TRINGALI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza del grave disagio in cui versano le popolazioni del ragusano a causa della chiusura al traffico della strada statale n. 115 nel tratto fra i comuni di Comiso e Vittoria per lavori di rifacimento del ponte sulla ferrovia, disagio ulteriormente aggravatosi a causa del fatto che l'interruzione si protrae da circa tre mesi essendo i lavori condotti in modo frammentario e irrazionale.

Considerato che l'interruzione di questo tratto ha prodotto notevoli problemi al traffico della zona per la mancanza di una arteria di scarico collaterale, e provoca grave danno economico agli operatori commerciali e industriali della zona, costretti a licenziare dipendenti e chiudere esercizi, per sapere quali iniziative, in via graduata, il Ministro intende adottare per:

- a) rimuovere le cause che hanno determinato il grave disagio con l'eventuale riapertura al traffico dell'arteria;

b) disporre che i lavori vengano portati a termine nel più breve tempo possibile e accertare le responsabilità del grave ritardo nel completamento di un'opera che, per la sua modesta entità e per l'importanza dell'arteria poteva e doveva essere ultimata nell'arco di qualche settimana;

c) avviare al più presto a risoluzione l'annoso problema della strada statale n. 115 nel tratto Ragusa-Vittoria che, oltre a risultare estremamente pericoloso, si presenta del tutto inadeguato alle esigenze ed al volume di traffico della zona essendo la struttura viaria ancora quella di sessanta anni fa, così costituendo barriera ritardante al vorticoso volume di traffico che investendo la zona, ne penalizza gli sbocchi celeri;

d) mostrare maggiore rispetto per zone usate sempre e onorate rare volte, atteso che il gettito economico dipendente dalle particolari colture intensive e la elevata presenza di titolari e addetti di im-

prese di trasporto reclamerebbero più responsabile e concreta attenzione. (4-02463)

TRANTINO. — *Al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere eventuali iniziative del Governo per la produzione di benzina sintetica, considerati gli esperimenti positivi intrapresi nel Nord Europa (Norvegia e Svezia) e in Sud America (Brasile: utilizzazione dell'alcool per il motore « Otto »); se condivida il vantaggio ecologico-igienico della benzina sintetica, che a fronte di un modesto maggiore onere nei costi, contiene, unitamente all'alcool di cellulosa assenza quasi totale di scorie derivanti da zolfo, azoto, piombo e zinco, così abbassando grandemente il tasso di nocività, contributo non ultimo alla diffusione di affezioni polmonari e cancerose, in espansione nelle aree di rischio atmosferico, alimentato dalla quasi perpetuità di gas di scarico delle zone intensamente urbane. (4-02464)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

—

· **STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del grave sopruso di cui è vittima il professor Antonio Peretto, preside titolare dell'Istituto tecnico industriale statale « Feltrinelli » di Milano, sospeso dalla presidenza per ordine del Ministero, per una « presunta incompatibilità con l'ambiente » e che recentemente ha avuto una sentenza favorevole da parte del TAR.

In particolare per sapere se il Ministro è a conoscenza dei seguenti fatti:

a) che il professor Peretto, vincitore di concorso, e già insegnante del « Feltrinelli », si è trovato in passato in urto con l'ex preside Romeo Nigro, attualmente passato al Ministero, a causa di divergenze di vedute che non riguardavano l'insegnamento ma altre cose molto più concrete;

b) che da anni il professor Nigro, in accordo con il direttore generale Emanuele Caruso e l'ispettrice centrale Alda Barrella, tentano di « far fuori » il professor Peretto;

c) che la legge vieta che ad ispezionare un preside sia chi nella stessa scuola è stato già preside ma, in questo caso, il Ministero ha mandato come ispettore il Nigro, nonostante che a Milano vi siano altri tre ispettori;

d) che il provveditore di Milano Giffoni ha nominato reggente del « Feltrinelli » non il vicario (come previsto dalla legge), ma il professor Santi Farina, cognato del direttore generale Caruso, e « interessato » a « normalizzare » la situazione nel senso voluto dal Caruso e dal Nigro -

se ritenga, anche alla luce di prese di posizione di professori del « Feltrinelli » e di alunni dell'Istituto, tutte a favore del professor Peretto, di dover ordinare una

inchiesta « seria » su tutta la vicenda, tendente a chiarire la posizione dei vari personaggi e gli « interessi » d'ordine extra scolastico che sono in gioco. (3-00630)

DEL DONNO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

1) quale è l'atteggiamento del Governo in relazione alla grave situazione verificatasi a Ferrandina per la decisione della ENI-Chimica di mettere in liquidazione il personale già da tempo in cassa integrazione;

2) quali decisioni si intendono prendere per fronteggiare la pesante situazione di crisi esistente nella intera regione. (3-00631)

DEL DONNO. — *Al Governo.* — Per sapere:

1) quali iniziative sono state prese per far luce sull'episodio dei quattro cantanti napoletani che avrebbero versato al signor Antonio Gerini, impresario, la somma di cento milioni per essere ammessi al festival di San Remo;

2) se è vero che, pur avendo il Gerini dato 60 milioni al signor Gianni Ravera, i quattro cantanti non sono stati ammessi, pur essendo le loro canzoni regolarmente registrate. (3-00632)

RAUTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza degli ultimi, clamorosi e torbidi sviluppi di quello che non da oggi viene definito il « caso EUR », il cui Direttore generale è stato arrestato nei giorni scorsi. In realtà, nella disinformazione generalizzata e tra un incessante scarico di responsabilità istituzionali, si sta disperdendo un colossale « patrimonio » pubblico del valore di almeno 1.000 miliardi; e le vicissitudini dell'Ente esposizione uni-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

versale di Roma, con i suoi 400 ettari di terreno originariamente espropriati e con un attivo di bilancio di quasi 500 milioni al 1967 (oggi, il passivo è di 30 miliardi!) stanno evidenziando la necessità di una severa « indagine conoscitiva », che è indubbiamente, data la natura dell'ente, di spettanza parlamentare.

Per conoscere, dunque, ciò premesso, i tempi e i modi dell'urgente decisione da adottare al riguardo, per fornire, attraverso la Camera, all'opinione pubblica tutte le notizie precise e veritiere, che essa attende insieme con la precisazione delle scelte che si vorranno effettuare in ordine alla sorte definitiva dell'EUR. (3-00633)

RAUTI, SERVELLO E BAGHINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — anche in relazione all'interrogazione n. 3-00593 del 19 gennaio 1984 sui compensi giornalieri di Raffaella Carrà, sul costo dei testi della sua trasmissione (rispettivamente 2 milioni e 700 mila ed 800 milioni) nonché sul budget del programma di Rita Dalla Chiesa — se è esatto che sono stati assegnati i seguenti budget alle trasmissioni televisive che accanto si elencano; sulla Rete 1: « Al Paradise »: (rivista in 18 puntate) lire 5.670.000.000; « Domenica In »: lire 1.760.000.000; « Pronto Raffaella »: lire 4.550.000.000; « Italia-Sera »: lire 2 miliardi 945.000.000; sulla Rete 2: « Ci pensiamo lunedì » (rivista in 14 puntate): lire 2.100.000.000; « Tandem »: lire 1 miliardo 657.500.000; « Vediamoci sul 2 »: lire 3.411.900.000.

Per conoscere i budget di altre due trasmissioni, e cioè « Mixer » e « Blitz » sul cui costo sembra esistere il segreto di Stato e che pare essere ancora più elevato delle trasmissioni sopracitate.

Per sapere, ciò premesso, la composizione dettagliata delle spese delle suddette trasmissioni, distinta nelle « voci » riguardanti i principali protagonisti e gli autori dei testi e anche un parere, un giudizio sull'entità dei costi indicati. (3-00634)

RAUTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere — premesso che in data 27 dicembre 1983 il Ministero dell'industria ha emesso un decreto con il quale autorizza la « Società mutua assicuratrice ASCOROMA » ad esercitare l'attività assicurativa in tutti i rami diversi da quello RC auto, finora gestito dalla società suddetta a favore degli autoveicoli delle società municipalizzate del comune di Roma e del comune stesso —:

quali siano le motivazioni ufficiali a base della suddetta autorizzazione, considerando che:

1) tale società ha la figura giuridica di una mutua costituita dal comune di Roma, dall'ATAC, dalla Centrale del latte, dall'ACEA e dall'ACOTRAL; l'ASCOROMA si configura quindi come una società a capitale pubblico e non privato;

2) la consistenza patrimoniale e l'afflusso dei mezzi finanziari necessari all'attività, sono connessi alla volontà politica dell'attuale amministrazione comunale, che potrebbe anche mutare in conseguenza di nuove elezioni o di una ristrutturazione della Giunta attualmente in carica;

3) il competente CORECO potrebbe eccipire la regolarità formale e sostanziale delle delibere municipali con le quali vengono ripianati i deficit di gestione dell'ASCOROMA o che provvedono ad integrare i capitali di finanziamento e funzionamento;

4) la passata gestione della società ASCOROMA ha già incontrato gravi e motivati rilievi in sede di Consiglio comunale di Roma come l'interrogante è in grado di documentare;

5) pertanto il decreto di autorizzazione ad esercitare tutti i rami di attività ed in tutta Italia all'ASCOROMA espone gli assicurandi a seri pericoli ed intralci giuridici e difficoltà amministrative che potrebbero colpire la Società ASCOROMA nella sua futura gestione; che infine è perlomeno censurabile l'estensio-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

ne dell'intervento pubblico nel settore assicurativo per effetto di questa autorizzazione proprio mentre si diffonde sempre più a livello culturale, nel campo economico, la tendenza a restituire all'imprenditoria privata compiti non appartenenti in maniera istituzionale ed « essenziale » allo Stato e alle strutture pubbliche e proprio mentre anche il presidente dell'INA si dichiara favorevole all'accesso

del capitale privato all'INA, ente di diritto pubblico nato con questa finalità;

se non si ritiene opportuna una revisione del decreto emesso a tutela della cittadinanza assicuranda o danneggianda nei confronti di una società, l'« ASCOROMA », su cui gravano tanti dubbi di carattere gestionale e giuridico-amministrativo. (3-00635)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interpellare il Governo, per sapere - premesso:

che la Confederazione elvetica, secondo notizie di stampa, avrebbe deciso che le scorie radioattive prodotte dalle sue quattro centrali nucleari vengano depositate in tre siti: uno nella Svizzera tedesca, il secondo nella Svizzera francese, il terzo in quella italiana, e più precisamente nella Valle Mesolcina, che dal Passo del San Bernardo scende fino a Bellinzona;

che appare assurda la decisione di seppellire scorie radioattive a sud delle Alpi, a circa 1.500 metri di altitudine, in una zona soggetta per di più a terremoti;

che una deprecabile ma non impossibile fuga radioattiva contaminerebbe gravemente il Ticino, poi il Lago Mag-

giore, ed infine il Po da Pavia all'Adriatico;

che già sei anni fa il Governo di Berna aveva deciso di depositare le scorie radioattive in Val Canaria, allo sbocco meridionale della galleria del Gottardo, e che fortunatamente l'intervento delle autorità italiane riuscì ad impedire questo atto unilaterale e di notevole gravità -

se non ritenga opportuno ed urgente avviare dei passi ufficiali presso il Governo della Confederazione elvetica al fine di:

a) far riconoscere la necessità di una preventiva consultazione bilaterale;

b) far recedere dalle decisioni in atto il Governo svizzero;

c) avviare in tempi rapidi un confronto in materia.

(2-00258) « SERAFINI, CRUCIANELLI, MAGRI, CASTELLINA, CAFIERO, GIANNI ».

* * *

MOZIONE

La Camera,

premesso:

che grave e profonda appare ormai la crisi produttiva e strategica che investe l'industria termo-elettro-meccanica italiana;

che ad aggravare ulteriormente tale crisi concorrono fattori di ordine congiunturale interno ed internazionale, quali il sotto-dimensionamento della domanda, il mancato adeguamento dell'offerta produttiva e la crisi economica generale;

che tra le principali conseguenze di ciò, al livello internazionale vi è l'acuirsi della concorrenza e l'accelerazione dei processi di centralizzazione e salto tecnologico;

che a fronte di tali processi l'industria termo-elettro-meccanica italiana appare dispersa e frammentata, in preda sovente ad ottiche settoriali di tamponamento provvisorio della crisi, con enorme dispersione di energie, capitali e patrimonio tecnologico e di ricerca;

che il ruolo pubblico è fortemente criticabile sia per la perdurante assenza di un intervento organico di riassetto, sia per le politiche erratiche e contraddittorie messe in atto dall'IRI da un lato e dalle aziende pubbliche committenti dall'altro;

che oltretutto è evidentemente insostenibile una politica di tipo liberista, fiduciosa nelle presunte virtù risanatrici del mercato, quale quella che persegue il Governo,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento, agli enti locali, alle parti sociali uno schema di piano di settore riguardante il termo-elettro-meccanico;

a basare tale piano di settore sul principio-guida dell'integrazione tecnologica, produttiva, commerciale e finanziaria, superando il contrasto di interessi tra il capitale pubblico e quello privato ed individuando le specifiche forme di collaborazione, di coordinamento, di assetti strutturali e societari, attraverso obiettivi chiari e strategicamente motivati;

a perseguire in ogni caso una politica tendente all'unificazione produttiva del settore, contrastando le tendenze in atto alla frammentazione ed alla dispersione di risorse;

a vincolare le decisioni riguardanti il finanziamento dei processi di ristrutturazione ed integrazione sovranazionale, all'approvazione di tale piano;

a sostenere tale piano con adeguate risorse finanziarie, indicate annualmente nell'ambito della legge finanziaria;

a rafforzare le capacità di domanda interna procedendo quanto prima, e nell'ambito del Piano suddetto, a pianificare l'aggregato della domanda pubblica riguardante il settore (con particolare riferimento alle commesse dell'ente elettrico);

a favorire e sviluppare progetti e ricerca per attuare nel settore la necessaria diversificazione produttiva, anche in connessione con l'esigenza di una politica di sviluppo di fonti alternative di energia.

(1-00044) « GIANNI, CAFIERO, SERAFINI, CRUCIANELLI, MAGRI, CASTELLINA ».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1984

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma